

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 luglio 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio telematico e richieste di ABBONAMENTO on line rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - FUNZIONE EDITORIA, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale, nonché sul servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

S O M M A R I O

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 1999, n. 1.

Elezione del Presidente del Consiglio regionale Pag. 4

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 2000, n. 2.

Elezione dei vice Presidenti del Consiglio regionale Pag. 4

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 2000, n. 3.

Elezione dei consiglieri segretari del Consiglio comunale Pag. 4

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1281.

Programmazione di edilizia residenziale 1996-1998. Localizzazione interventi ed individuazione dei soggetti attuatori Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 261.

Iscrizione all'albo degli enti ausiliari, senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, della sede operativa dell'Associazione «Comunità Incontro» Onlus, sita in Santa Marinella (Roma), via Aurelia n. 10, km 56. Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 474.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 475.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio Pag. 9

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 476.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio Pag. 10

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 18 maggio 2000, n. 446.

Iscrizione registro regionale direttore tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000.

Pag. 10

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 18 maggio 2000, n. 447.

Diniego iscrizione registro regionale direttore tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000 Pag. 10

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 6 giugno 2000, n. 501.

Iscrizione registro regionale direttore tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000. Pag. 11

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 6 giugno 2000, n. 502.

Iscrizione registro regionale direttore tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000. Integrazione delle determinazioni n. 320 del 14 aprile 2000 e n. 354 del 17 aprile 2000 Pag. 11

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA 5 giugno 2000, n. 51.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49 e legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, comune di Ceprano, provincia di Frosinone. Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica Pag. 12

ATTI DI ENTI LOCALI

PROVINCIA DI LATINA.

Decreto 8 giugno 2000, n. 15. Adeguamento strada di collegamento Fondi - M.O.F.-S.S. Flacca. Determinazione indennità di esproprio Pag. 13

PROVINCIA DI ROMA.

Decreto dirigenziale 16 febbraio 2000, n. 2. Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di esproprio e asservimento. Comune di Palestrina Pag. 15

Decreto dirigenziale 16 febbraio 2000, n. 3. Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di asservimento. Comune di Monte Porzio Catone Pag. 16

Decreto dirigenziale 13 marzo 2000, n. 4. Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di esproprio e asservimento Pag. 18

Decreto dirigenziale 26 febbraio 2000, n. 7. Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di servitù di acquedotto. Comune di Montecompatri Pag. 22

Decreto dirigenziale 7 giugno 2000, n. 10. S.P. Ardeatina. Lavori di ristrutturazione dal Km 13,00 al Km 14,200 mediante la costruzione della fognatura per acque meteoriche e dei marciapiedi. Determinazione indennità di esproprio. Comune di Roma Pag. 25

COMUNE DI ANZIO (Roma).

Decreto del sindaco 22 dicembre 1999, n. 5. Espropriazione di aree necessarie per i lavori di costruzione del sovrappasso ferroviario e stradale all'incrocio della s.s. 207 Nettunense con la provinciale di Valle Schioia e via della Fonderia Pag. 26

COMUNE DI BAGNOREGIO (Viterbo).

Legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, comunicazione art. 3 comma 2 Pag. 27

COMUNE DI BOLSENA (Viterbo).

Legge n. 431/1985 e n. 1497/1939, art. 7. Trasmissione nulla osta Pag. 27

COMUNE DI MONTEFIASCONE (Viterbo).

Elenco autorizzazione rilasciate dal 2 aprile 2000 al 2 giugno 2000 legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995 ... Pag. 28

COMUNE DI PRIVERNO (Latina).

Decreto 12 maggio 2000, n. 1. Legge n. 64/1986 parco Archeologico Privernum, III P.A.A. Determinazione indennità di esproprio Pag. 28

COMUNE DI ROMA.

Ordinanza del sindaco 5 giugno 2000, n. 117. Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990 per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto urbano Marconi Ostiense per le aree adiacenti il Lungotevere Papareschi e per le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido Pag. 30

Ordinanza del sindaco 5 giugno 2000, n. 118. Approvazione terzo accordo di programma tra l'Università degli Studi di Roma Tre, la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed il Comune di Roma per la realizzazione del nuovo ateneo della Università di Roma Tre sito in Valco S. Paolo, ostiense e Ostia Lido e del Museo della Scienza presso il Grande Gazometro, art. 3 legge 15 dicembre 1990, n. 396. Approvazione della localizzazione di aree e strutture da destinare a sedi dell'Università degli Studi «Roma Tre» e del Museo della Scienza Pag. 52

Ordinanza del sindaco 8 giugno 2000, n. 120. Legge n. 396/1990 acquisizione definitiva delle aree ancora private del Parco della Caffarella attraverso cessione volontaria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata legge Pag. 56

COMUNE DI SPERLONGA (Latina).

Elenco autorizzazioni rilasciate dal sindaco. Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 Pag. 58

COMUNE DI TARQUINIA (Viterbo).

Elenco delle autorizzazioni rilasciate. Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59 Pag. 58

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL «SIMBRIVIO» (Roma).

Deliberazione del collegio commissariale 4 aprile 2000, n. 28. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alla sistemazione e consolidamento di terreni in frana attraversati dalla condotta V.A.S. ramo Dx dell'acquedotto Simbrivio, a servizio dei comuni di Genazzano, Cave, Olevano Romano ai sensi e per gli effetti, art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificati ed integrati dagli articoli 1 comma 2 e 4, comma 13 della legge 18 novembre 1998, n. 415 Pag. 59

RETTIFICHE
Avviso di rettifica

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2000, n. 411 concernente: Programma regionale agroambientale attuativo del regolamento CEE n. 2978/92. Modifica del documento «Norme tecniche di

difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione delle misure A1 e A2» di cui alla deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1999, n. 4636 (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al *Bollettino Ufficiale* n. 14 del 20 maggio 2000, Parte I) Pag. 61

Comunicato relativo allo Statuto del comune di Zagarolo, approvato con deliberazione del consiglio comunale 29 febbraio 2000, n. 8 (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* n. 18 del 30 giugno 2000, Parte I) Pag. 61

SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI ORDINARI AL «BOLLETTINO UFFICIALE» N. 19 DEL 10 LUGLIO 2000:

Supplemento n. 1 del 10 luglio 2000: **Statuto del comune di Alatri (Frosinone).**

Supplemento n. 2 del 10 luglio 2000: **Statuto del comune di Montelanico (Roma).**

Statuto del comune di Scandriglia (Rieti).

PARTE I**ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 2000, n. 1.

Elezione del Presidente del Consiglio Regionale.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'articolo 8 dello statuto della Regione Lazio;
Considerato che occorre procedere all'elezione del Presidente del Consiglio regionale;
Visto l'esito della votazione

Delibera:

È eletto Presidente del Consiglio regionale il consigliere:

Claudio Fazzone voti n. 38.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 2000, n. 2.

Elezione dei Vice Presidenti del Consiglio Regionale.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'articolo 8 dello statuto della Regione Lazio;
Considerato che occorre procedere all'elezione dei vice Presidenti del Consiglio regionale;
Visto l'esito della votazione

Delibera:

Sono eletti vice Presidenti del Consiglio regionale i consiglieri:

Tommaso Luzzi voti n. 38;

Goffredo Maria Bettini voti 18.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 6 giugno 2000, n. 3.

Elezione dei consiglieri segretari del Consiglio Regionale.**IL CONSIGLIO REGIONALE**

Visto l'articolo 8 dello statuto della Regione Lazio;
Considerato che occorre procedere all'elezione dei consiglieri segretari del Consiglio regionale;
Visto l'esito della votazione

Delibera:

Sono eletti consiglieri segretari del Consiglio regionale i consiglieri:

Alfredo Antoniozzi voti n. 20;

Angelo D'Ovidio voti 18;

Clemente Ruggiero voti 12.

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2000, n. 1281.

Programmazione di edilizia residenziale 1996/1998. Localizzazione interventi ed individuazione dei soggetti attuatori.**LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge 17 febbraio 1992, n.179;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n.493;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 22 dicembre 1998, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1999, n. 76;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale del 29 febbraio 2000, n. 660 concernente «Programmazione di edilizia residenziale pubblica» triennio 1996/1998 per l'importo di L. 121.040.153.268;

Considerato che la citata deliberazione consiliare destina la somma di L. 61.040.153.268, al completamento e/o integrazione della programmazione 1992/1995 di edilizia residenziale pubblica e i restanti L. 60.000.000.000 a nuovi programmi di edilizia finalizzata soprattutto alla realizzazione degli interventi di recupero edilizio (at.11 e 16 ex legge n. 179/1992) in considerazione delle rilevanti situazioni di degrado urbanistico-edilizio;

Considerato che appare opportuno programmare la somma di L. 61.040.153.268, relativa al completamento e/o integrazione della programmazione 1992/1995, poiché alcuni programmi sono in avanzata fase di realizzazione e che i fondi stanziati con precedenti deliberazioni non risultano sufficienti al completamento del programma così come era stato proposto dalle amministrazioni e/o soggetti competenti;

Considerato che nel giugno 1998 è stata inviata a tutti i comuni del Lazio e agli I.A.C.P. una scheda di indagine conoscitiva sulle esigenze di programmi di edilizia residenziale pubblica, finalizzato alla programmazione e finanziamento di interventi già avviati e/o nuove iniziative;

Considerato che più della metà dei comuni del Lazio hanno inviato richieste sia per nuovi finanziamenti sia per il completamento di iniziative già in corso;

Ritenuto di rinviare ad un successivo provvedimento il bando relativo a nuove iniziative finalizzate al recupero edilizio da parte degli enti locali e degli I.A.C.P. del Lazio, mentre risulta urgente pervenire alla programmazione del completamento e/o integrazione di progetti già avviati e richiesti dalle amministrazioni I.A.C.P. del Lazio e cooperative edilizie;

Ritenuto di dover privilegiare le richieste di integrazione di finanziamento per gli interventi cui lavori risultano già iniziati o che espletate le varie fasi di progettazione, siano prossimi all'appalto dei lavori;

Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;

Delibera:

Peri motivi in premessa:

1. di localizzare le residue disponibilità finanziarie pari a L. 61.040.153.268 destinate al completamento e/o integrazione della programmazione 1992/1995 di edilizia residenziale, come da allegato «A», che viene considerato come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di riservarsi la possibilità di localizzare di nuovo gli interventi, entro il termine di tredici mesi decorrenti

dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul *Bollettino Ufficiale* della Regione, riscontrati irrealizzabili o concessi su presupposti errati rilevabili dai documenti trasmessi dai soggetti attuatori;

3. di ripartire le risorse pari a L. 60.000.000.000, destinate a nuovi programmi d'interventi di edilizia residenziale finalizzati soprattutto alla realizzazione di interventi di recupero edilizio (artt. 11 e 16 ex legge n. 179/1992 e art. 11 ex legge n. 493/1993), con successiva deliberazione;

4. di demandare alla competente struttura regionale di impartire le necessarie direttive per la completa attuazione del programma di cui al punto 1.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Allegato A

REGIONE LAZIO - Assessorato Urbanistica e case
Programma degli interventi di E.R.P. - triennio 1996-98
Localizzazione degli interventi e individuazione dei soggetti

PROVINCIA DI FROSINONE

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Anagni	Osteria della Fontana	1.500.000.000
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Isola Liri	ex area industriale Pisani	1.500.000.000
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Piglio	Castello Basso	1.500.000.000
Recupero art. 11 - Legge 179/92	IACP	Frosinone		1.501.940.000
Recupero art. 11 - Legge 179/92	IACP	Cassino	località S. Bartolomeo	1.475.000.000
Recupero art. 11 - Legge 179/92	IACP	Frosinone	via del Cipresso via S. Giuseppe	234.000.000
Recupero art. 11 - Legge 179/92	IACP	Sora	località Pontrinio	560.000.000
Totale . . .				8.270.940.000

PROVINCIA DI RIETI

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Rieti	via Severi	2.286.451.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Toffia		1.900.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Longone Sabino		300.000.000
Totale . . .				4.486.451.000

PROVINCIA DI LATINA

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Programma Integrato art. 16 legge n. 179/92	Comune	Esperia		824.000.000
Programma Integrato art. 16 legge n. 179/92	Comune	Lenola		1.500.000.000
Recupero art. 11 legge n. 179/92	IACP	Minturno		2.000.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Spigno Saturnia		1.900.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Gaeta		1.000.000.000
Completamento programmi	IACP	Terracina		3.030.745.000
Totale . . .				10.254.745.000

COMUNE DI ROMA

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Tor Sapienza		1.200.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Quarticciole		2.000.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Tiburtino III lotto 12		9.618.432.000
Totale . . .				12.818.432.000

PROVINCIA DI ROMA

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Acquisto immobili	Comune	Civitavecchia		2.397.520.000
Recupero art. 11 legge 179/92	IACP	Civitavecchia	Ex Ospedale Civile	2.000.000.000
Particolari cat. soc., art. 4, commi 1 e 2 legge 179/92	Coop. Vivere insieme	Rocca Priora		2.000.000.000
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Affile		2.000.000.000
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Carpineto		2.000.000.000
Art. 16 legge n. 179/92 - Programma integrato	Comune	Roviano		1.250.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Colleferro	via Giotto	2.500.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Velletri	via Fontana della Rosa	2.500.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Nettuno	via dell'Olmo	690.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Valmontone		1.000.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Tivoli		1.000.000.000
Totale . . .				19.337.520.000

PROVINCIA DI VITERBO

Tipologia intervento	Soggetto attuatore	Localizzazione intervento	Individuazione intervento	Importo ammesso a finanziamento
Programma riq. e rec. centro storico ambito urbano	Comune	Caprarola	Piazza Prato	1.500.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	IACP	Tarquinia	via La Malfa	350.000.000
Completamento opere di urbanizzazione	Comune	Tarquinia	località Stallone	707.956.000
Recupero urbano art. 11 legge n. 493/93	Comune	Bassano in Teverina		1.204.000.000
Acquisizione aree in PEEP	Comune	Farnese		455.000.000
Art. 11 legge n. 179/92	Comune	Canepina		600.000.000
Particolari categorie sociali art. 4/179	IACP	Capranica		1.111.000.000
Totale . . .				5.927.956.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 aprile 2000, n. 261.

Iscrizione all'Albo degli enti ausiliari, senza fini di lucro, che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 della sede operativa dell'Associazione «Comunità Incontro» Onlus, sita in Santa Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km 56.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Salvaguardia e Cura della Salute;

Vista la domanda presentata in data 17 febbraio 2000 dall'Associazione «Comunità Incontro» Onlus, con sede legale ed operativa in S. Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km 56, costituita con atto notarile del 24 febbraio 1982 rep. n. 7915, racc. n. 1064, registrata presso l'ufficio del registro di Roma il 3 marzo 1982 al n. 8776, codice fiscale n. 06363500580, partita I.V.A. n. 01538531003, rappresentata dal Sac. Pietro Gelmini, legale rappresentante, ivi domiciliato per la carica. Detta domanda, trasmessa dalla Azienda Roma/F, con nota del 7 aprile 2000, prot. n. 612, è intesa ad ottenere l'iscrizione all'albo degli enti ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti, ai sensi dell'art. 116 del D.P.R. n. 309/1990, della sede operativa, sita in S. Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km 56, per lo svolgimento di attività in forma residenziale per l'area pedagogico-riabilitativa, per n. 20 posti per adulti maschi, di cui n. 4 posti riservati alle misure alternative e/o agli arresti domiciliari;

Rilevato che viene indicato come responsabile della sede operativa il sig. Marco Araclea e referente del progetto riabilitativo il dott. Ernesto Russo sociologo;

Visto il D.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309 «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza»;

l'art. 113 che attribuisce alle regioni le funzioni di prevenzione ed interventi in materia di tossicodipendenza;

l'art. 115, punto 1 e 2;

l'art. 116, punto 2 che prevede l'iscrizione all'albo degli ausiliari, senza fini di lucro, quale condizione necessaria per lo svolgimento delle attività ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) personalità giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile;

b) disponibilità di locali e attrezzature adeguate al tipo di attività prescelta;

c) personale sufficiente ed esperto in materia di tossicodipendenti;

l'art. 116, punto 6, che prevede come condizione necessaria l'iscrizione all'albo per la stipula delle convenzioni di cui agli artt. 117 e 94, per l'accesso ai contributi di cui agli artt. 131 e 132 e per l'istituzione di corsi statali sperimentali di cui all'art. 105, comma 6, nonché per l'utilizzazione di personale docente di cui al medesimo art. 105, comma 7;

Visto l'atto d'intesa per la definizione di criteri uniformi d'iscrizione agli albi degli enti ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del DPR n. 309/1990, approvato in sede conferenza Stato-Regioni in data 9 febbraio 1993 e pubblicato con decreto ministeriale del 19 febbraio 1993 sul supplemento n. 25 della *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 18 marzo 1993;

Visto altresì, l'art. 6, della legge regionale 11 settembre 1976 n. 46 che prevede l'utilizzazione delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro e gli artt. 4 e 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44 che stabiliscono che gli enti pubblici e privati, le associazioni e le cooperative, che intendono ottenere il riconoscimento per l'esercizio di attività di prevenzione e riabilitazione, debbono iscriversi all'albo regionale degli enti ausiliari istituito presso la Regione Lazio secondo i requisiti ivi richiamati;

Rilevato che la Giunta regionale con deliberazione del 9 aprile 1992, n. 2547, aveva adottato modalità e criteri per la verifica del possesso dei requisiti degli enti ausiliari iscritti o registrati all'albo regionale secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente. Con l'atto in esame gli enti, nelle more degli adempimenti, rimanevano iscritti provvisoriamente fino al 31 dicembre 1992. Con nota n. 1787 del 24 giugno 1992 si davano, altresì, precise disposizioni circa le modalità per inoltrare la domanda e documentazione relativa a possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione. Inoltre con successivo atto della Giunta regionale (deliberazione 16 giugno 1993 n. 748) è stata data un'ulteriore proroga per l'iscrizione all'albo provvisorio per consentire l'espletamento degli adempimenti relativi all'iscrizione definitiva;

Considerato che la Giunta regionale con proprio atto, deliberazione del 13 ottobre 1993, n. 7731, ha recepito l'atto d'intesa Stato-Regioni di cui al citato D.M. 19 febbraio 1993 (atto pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del 10 dicembre 1993, n. 34). Inoltre la Giunta regionale con deliberazione del 20 ottobre 1993, n. 7919 ha recepito il nuovo schema tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope (atto pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del 30 dicembre 1993, n. 36);

Preso atto dell'istruttoria svolta dalla Azienda U.S.L. Roma/F per l'accertamento della idoneità strutturale, igienico-sanitaria, e tecnico-funzionale effettuata rispettivamente dal S.I.P.A. e SERT per la sede operativa sita in S. Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km. 56;

Considerato che l'Azienda U.S.L. Roma/F, con nota del 7 aprile 2000 prot. n. 612 ha (espresso parere favorevole all'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, senza fini di lucro, della sede operativa in esame;

Vista la dichiarazione della certificazione sostitutiva prefettizia antimafia del 14 febbraio 2000, resa ai sensi dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55 in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;

Vista, inoltre, la conformità della documentazione prodotta dall'associazione «Comunità Incontro» Onlus per la propria sede operativa;

Decreta:

Art. 1.

L'iscrizione all'albo degli enti ausiliari, senza fini di lucro della sede operativa, sita in S. Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km 56, gestita dall'associazione «Comunità

Incontro» Onlus, codice fiscale n. 06368500580, partita I.V.A. n. 01538531003, con sede legale ed operativa in S. Marinella (RM), via Aurelia n. 10, km 56. Detta sede è iscritta all'albo degli enti ausiliari che gestiscono strutture di riabilitazione per tossicodipendenti di cui all'art. 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e secondo le modalità di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 7731/1993, con decorrenza dalla data di efficacia del presente atto.

Art. 2.

Nell'ambito della sede operativa, nei locali individuati nella planimetria allegata alla domanda, sono autorizzate le attività riconducibili all'area pedagogico-riabilitativa in forma residenziale per n. 20 posti, adulti maschi, di cui n. 4 posti riservati alle misure alternative alla detenzione e/o agli arresti domiciliari.

Art. 3.

Il responsabile della sede operativa è il sig. Marco Araclea, nato a Roma (RM) il 4 giugno 1959, residente in Alviano (TR), località Giardino n. 12, referente del progetto riabilitativo è il dott. Ernesto Russo, sociologo, nato a Roma il 22 maggio 1954 ivi residente, via Calpurnio Pisone n. 111.

Art. 4.

Eventuale variazione concernente il legale rappresentante o il responsabile della sede operativa o qualsiasi mutamento significativo dell'assetto strutturale, funzionale e della capacità di accoglienza della sede operativa, successivamente all'iscrizione all'albo, sono soggetti ad ulteriore specifico provvedimento di autorizzazione, previa documentata richiesta da parte dell'Associazione «Comunità Incontro» Onlus.

Art. 5.

L'Azienda U.S.L. Roma/F competente per territorio è tenuta alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti in base ai quali viene concessa la presente iscrizione;

Art. 6.

L'iscrizione all'albo costituisce condizione necessaria per lo svolgimento di attività di riabilitazione e reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Dal presente decreto non deriva all'associazione «Comunità Incontro» Onlus il diritto all'accreditamento con il servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 14 aprile 2000

Il Presidente
BADALONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 474.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 16 febbraio 2000, n. 14 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1350 del 18 aprile 2000 concernente «Progettazione ammissibile a finanziamenti comunitari e nazionali. Rimodulazione del progetto denominato - L'ambiguità dell'accoglienza approvato con D.G.R. n. 505 del 22 febbraio 2000. Cofinanziamento di L. 90.026.581 cap. 28910 esercizio finanziario 2000, beneficiario Associazione Ora d'Aria Onlus»;

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 321 del 27 aprile 2000 con cui è stata iscritta in bilancio l'assegnazione statale relativa al finanziamento del progetto della Regione Lazio denominato «L'ambiguità dell'accoglienza»;

Considerato che al cofinanziamento regionale previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1350/2000 può provvedersi, ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 7, con decreto del Presidente della Giunta regionale mediante prelevamento dal cap. 28910 «Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

Su proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza Regionale,

Decreta:

nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e cassa:

In aumento.

Cap. 42140 (di nuova istituzione). Cofinanziamento regionale del progetto denominato «L'ambiguità della accoglienza» + L. 90.026.581.

In diminuzione.

Cap. 28910 Cofinanziamento regionale di progetti ammissibili a finanziamenti comunitari e nazionali - L. 90.026.581

Roma, 12 giugno 2000

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 475.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 16 febbraio 2000, n. 14 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Visto l'art. 70 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11 che al comma 3 prevede che alle variazioni concernenti i capitoli attinenti ai Regolamenti comunitari si provveda con decreto del Presidente della Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1249 dell'11 aprile 2000 concernente «DOCUP Ob. 5b Lazio 1994/1999. Approvazione elenco interventi finanziati con fondi nazionali. Destinazione risorse cap. 03379» che quantifica in L. 54.725.368.769 le risorse acquisite dalla Regione Lazio a seguito dell'ammissione ai benefici del DOCUP Ob 5b Lazio 1994/1999 degli interventi di cui all'allegato A della medesima deliberazione e destina l'importo medesimo alla copertura degli interventi già annessi ai benefici del DOCUP e non, più finanziabili con le risorse del programma a seguito della riprogrammazione approvata dal Comitato di Sorveglianza Ob. 5b Lazio 1994/1999 nelle riunioni del 10 febbraio 1999 e del 2 luglio 1999;

Considerato che per rendere disponibile il predetto importo di L. 54.725.368.769 è necessario provvedere all'integrazione in termini di competenza e cassa del capitolo d'entrata n. 03379 «Recupero spese già sostenute dalla Regione per progetti successivamente ammessi a finanziamento a valere sul DOCUP Ob. 5b 1994/1999» e del corrispondente capitolo d'uscita n. 18998. Progetti tipologicamente ammissibili al DOCUP Ob. 5b 1994/1999 posti a totale carico della Regione Lazio - Overbooking;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

Su proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza Regionale;

Decreta:

al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 sono apportate le seguenti variazioni in aumento in termini di competenza e cassa:

Entrata.

Cap. 03379 Recupero spese già sostenute dalla Regione per progetti successivamente ammessi a finanziamento a valere sul DOCUP Ob. 5b Lazio 1994/1999, + L. 54.725.368.769.

Spesa.

Cap. 18998 Progetti tipologicamente ammissibili al DOCUP Ob 5b 1994/1999 posti a totale carico della Regione Lazio Overbooking + L. 54.725.368.769.

Roma, 12 giugno 2000

Il Presidente
STORACE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 giugno 2000, n. 476.

Bilancio di previsione 2000. Variazione di bilancio.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale del 16 febbraio 2000, n. 14 concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Considerato che per provvedere all'impegno e al successivo pagamento di importi eliminati dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa è necessario integrare i corrispondenti capitoli di spesa;

Accertato che i predetti capitoli sono inclusi nell'elenco n. 1 allegato al bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

Visto l'articolo 21, 5° comma, lett. b) della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15;

Su proposta dell'Assessore all'Economia e Finanza Regionale;

Decreta:

nel bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 sono introdotte le seguenti variazioni compensative in termini di competenza e cassa:

In aumento.

Cap. 41391 Residui passivi perenti + L. 7.513.000;

Cap. 44291 Residui passivi perenti + L. 16.800.000;

In diminuzione.

Cap. 16310 Fondo di riserva per spese obbligatorie - L. 24.313.000.

Roma, 12 giugno 2000

Il Presidente
STORACE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 18 maggio 2000, n. 446.

Iscrizione registro regionale direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18, e ss. legge regionale n. 10/2000.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge regionale 18 maggio 1992, n. 35;

Visto il decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991 attuativo della direttiva comunitaria n. 821470/1982 nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo;

Vista la D.G.R. n.11157 del 27 dicembre 1996 con la quale è stato reso operativo nel Lazio il decreto n. 392/1991;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la legge regionale n. 25 del 1° giugno 1996 «Norme sulla Dirigenza e sulla organizzazione regionale»;

Vista la D.G.R. n. 757 del 23 febbraio 1999 con la quale si è nominato il direttore del dipartimento promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport;

Vista la D.G.R. n. 3702 del 6 luglio 1999;

Viste le domande pervenute da parte degli interessati e verificata la conformità a quanto previsto dalla sopraccitata normativa;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Determina:

Sono iscritti nel registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo

1. Berti Nello, nato a Livorno il 9 giugno 1937;

2. Bonzi Angela, nata a Roma il 21 giugno 1949;

3. Camera Luigi, nato a Roma il 30 giugno 1936;

4. De Robbio Nunzia, nata a Napoli il 14 novembre 1966;

5. Fraschetti Nadia, nata a Roma il 20 maggio 1960;

6. Lucarelli Luciana, nata a Roma il 12 dicembre 1959;

7. Negrin Giuseppe, nato a Keren (Etiopia) il 31 dicembre 1945;

8. Piggianelli Walter, nato a Roma il 19 gennaio 1974;

9. Tartagni Manuela Mariantonietta, nata a Milano il 30 dicembre 1960.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n.127;

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
PRONTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 18 maggio 2000, n. 447.

Diniego iscrizione registro regionale direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18, e ss. legge regionale n. 10/2000.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge regionale 18 maggio 1992, n. 35;

Visto il decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991 attuativo della direttiva comunitaria n. 821470/1982 nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo;

Vista la D.G.R. n.11157 del 27 dicembre 1996 con la quale è stato reso operativo nel Lazio il decreto n. 392/1991;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la legge regionale n. 25 del 1° giugno 1996 «Norme sulla Dirigenza e sulla organizzazione regionale»;

Vista la D.G.R. n. 757 del 23 febbraio 1999 con la quale si è nominato il direttore del dipartimento promozione della cultura, spettacolo, turismo e sport;

Vista la D.G.R. n. 3702 del 6 luglio 1999;

Esaminate le istanze proposte dagli interessati e verificata la non conformità al dettato legislativo nei casi specifici sottoelencati;

Determina:

Di non poter provvedere all'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo delle seguenti persone e per i motivi specificamente indicati a fianco di ciascun nominativo:

1. Anicini Francesca, nata a Roma il 6 luglio 1972, attività non consecutiva come dipendente d'agenzia lettera d) D.G.R. n. 11157/1996;

2. Fabiano Daniela, nata a Roma il 18 gennaio 1972, carenza idonea documentazione lettera d) D.G.R. n.11157/1996;

3. Manca Gianfranco, nato a Roma il 13 ottobre 1962, non maturato termine come titolare indipendente lettera a) comma 2, D.G.R. n. 11157/1996;

4. Torresi Roberta, nata a Roma il 7 luglio 1955, carenza idonea documentazione lettera a) comma 2, D.G.R. n.11157/1996.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127 e verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La pubblicazione vale come notifica nei confronti degli interessati e degli aventi causa e terzi.

Il direttore
PRONTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 6 giugno 2000, n. 501.

Iscrizione registro regionale direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge regionale 18 maggio 1992, n. 35;

Visto il decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991 attuativo della direttiva comunitaria n. 821470/82 nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo;

Vista la D.G.R. n. 11157 del 27 dicembre 1996 con la quale è stato reso operativo nel Lazio il decreto n. 392/1991;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la legge regionale n. 25 del 1° giugno 1996 «Norme sulla Dirigenza e sull'organizzazione regionale»;

Vista la D.G.R. n. 757 del 23 febbraio 1999 con la quale si è nominato il Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo Turismo e Sport;

Vista la D.G.R. n. 3702 del 6 luglio 1999;

Viste le domande pervenute da parte degli interessati ai sensi della legge regionale n. 10/2000 e verificata la conformità a quanto previsto dalla sopracitata normativa;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Determina:

Sono iscritti nel Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo:

1. Alber Friederike, nata a Stoccarda (Germania) il 16 marzo 1964;

2. Astolfi Patrizia, nata a Roma il 25 marzo 1964;

3. Azzarone Michele, nato a Peschici (Foggia) il 12 febbraio 1924;

4. Calavritinou Antonia, nata ad Atene (Grecia) il 1° settembre 1946;

5. De Rubeis Giancarlo, nato a Cassino (Frosinone) il 13 gennaio 1943;

6. Mattei Renato, nato a Roma il 14 giugno 1949;

7. Natale Francesca Lorenza, nata a Cassino (Frosinone) il 14 maggio 1965;

8. Natali Paola, nata a Roma il 20 novembre 1967;

9. Salvitti Emanuela, nata ad Anagni (Frosinone) il 17 luglio 1967.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Il direttore
PRONTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PROMOZIONE CULTURA, SPETTACOLO, TURISMO E SPORT 6 giugno 2000, n. 502.

Iscrizione registro regionale direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000. Integrazione delle determinazioni n. 320 del 14 aprile 2000 e n. 354 del 17 aprile 2000.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Vista la legge regionale 18 maggio 1992, n. 35;

Visto il decreto legislativo n. 392 del 23 novembre 1991 attuativo della direttiva comunitaria n. 821470/82 nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo;

Vista la D.G.R. n. 11157 del 27 dicembre 1996 con la quale è stato reso operativo nel Lazio il decreto n. 392/1991;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Vista la legge regionale n. 25 del 1° giugno 1996 «Norme sulla Dirigenza e sull'organizzazione regionale»;

Vista la D.G.R. n. 757 del 23 febbraio 1999 con la quale si è nominato il Direttore del Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacolo Turismo e Sport;

Vista la D.G.R. n. 3702 del 6 luglio 1999;

Viste le domande pervenute da parte degli interessati ai sensi della legge regionale n. 63/1984 e verificata la conformità a quanto previsto dalla sopraccitata normativa;

Viste le determinazioni n. 320 del 14 aprile 2000 e n. 354 del 17 aprile 2000 con le quali si è provveduto all'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo;

Considerato che per mero errore materiale non è stata citata la legge regionale 27 gennaio 2000, n. 10 ex art. 18 e ss. (pubblicata sul *B.U.R.L.* n. 5 del 19 febbraio 2000, parte I) entrata in vigore in data 6 marzo 2000 che ha abrogato la legge regionale n. 63/1984;

Esaminati gli atti d'ufficio;

Determina:

1) Di procedere per le motivazioni espresse in premessa alla integrazione delle determinazioni n. 320 del 14 aprile 2000 e n. 354 del 17 aprile 2000 mediante le quali si è provveduto all'iscrizione nel Registro regionale dei direttori tecnici di agenzie di viaggi e turismo, precisando che la dicitura: «ex art. 13 legge regionale n. 63/84» va integrata con la dicitura: «ex art. 18 e ss. legge regionale n. 10/2000».

2) Di pubblicare il presente provvedimento sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

3) Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997.

Il direttore
PRONTI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO URBANISTICA E CASA 5 giugno 2000, n. 51.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49, legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, comune di Ceprano, provincia di Frosinone. Riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Su proposta del Dirigente dell'Area Programmi Urbani ed ERP;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'art. 3 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25;

Visto l'articolo 24 comma 1, lett. a) della legge Regionale n. 12 del 6 agosto 1999 che prevede che le disposizioni della legge regionale n. 33/1987, dalla stessa modificate, continuano ad avere efficacia, per quanto non

disciplinato dalla legge regionale n. 12/1999, fino alla data di esecutività del regolamento previsto dall'art. 17, comma 1;

Visto l'articolo 19 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1987 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale n. 49 del 13 settembre 1995;

Considerato che il comune di Ceprano, con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 22 febbraio 2000 trasmessa con nota n. 4135 del 7 aprile 2000, prospetta l'urgente necessità di provvedere alla sistemazione abitativa, attraverso la riserva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell'art. 19 comma 1 della precitata legge regionale n. 33/1987 per il nucleo familiare del sig. Pontoni Pietro, composto da 3 persone, sfrattato;

Vista la copia dell'Ordinanza circondariale del Pretore di Frosinone, emessa in data 9 febbraio 1999 che dispone la formula esecutiva di sfratto a carico del sig. Pontoni Pietro;

Considerato che nell'ambito territoriale del comune di Ceprano, così come comunicato dall'IACP della provincia di Frosinone con nota n. 4036 del 1° giugno 2000, risultano complessivamente disponibili per l'assegnazione i seguenti alloggi:

Alloggi di nuova costruzione:

n. 6 alloggi da mq 95,44. Località Chiusa Grande. legge 457/78;

n. 6 alloggi da mq 76,63. Località Chiusa Grande. legge 457/78;

n. 12 alloggi da mq 60,25. Località Chiusa Grande. legge 457/78;

n. 13 alloggi da mq 60,15. Località Monte Citorio. legge 457/78;

n. 25 alloggi da mq 76,00. Località Monte Citorio. legge 457/78.

Alloggi di risulta:

Fabb. G, sc. A, int. 3, mq 45,80. Via Alfieri, 144-146;

Fabb. G, sc. A, int. 8, mq 37,96. Via Alfieri, 144-146;

Fabb. H, sc. A, int. -, mq 45,80. Via Alfieri, 144-146;

Fabb. A, sc. A, int. 1, mq 44,16. Via Padre D. Passionista;

Fabb. A, sc. A, int. 13, mq 73,13. Via Fratelli Bandiera.

Ritenuto che la situazione di emergenza abitativa prospettata dal comune di Ceprano rientra nelle previsioni del 1° comma dell'articolo 19 della legge regionale n. 33/1987 come modificato dalla legge regionale n. 49/1995, anche per quanto riguarda il rispetto della percentuale massima (25%) della riserva che è possibile disporre rispetto al numero degli alloggi disponibili nell'ambito territoriale;

Ritenuto che, per quanto sopra, possa essere concessa la riserva definitiva al nucleo familiare di cui trattasi;

Determina:

per i motivi di cui in premessa che:

1. ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 19 della legge regionale n. 33/1987 come modificata dalla legge regionale n. 49/1995 è disposta nel territorio del comune di Ceprano, in deroga ai programmi di interventi

di edilizia residenziale pubblica ivi compresi quelli per «lavoratori dipendenti», la riserva definitiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, tra quelli indicati nelle premesse, da assegnare nel rispetto dello standard previsto dal secondo comma dell'art. 16 della legge regionale n. 33/1987, al nucleo familiare del sig. Pontoni Pietro (composto da 3 persone);

2. l'assegnazione definitiva è subordinata all'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei soggetti beneficiari, alla data della presente determinazione, da effettuarsi a cura della competente Commissione assegnazione alloggi, previa istruttoria da parte del comune;

3. nel caso in cui l'alloggio da destinare alla riserva non dovesse essere utilizzato secondo le finalità della presente determinazione, lo stesso dovrà essere assegnato secondo la graduatoria di cui all'ordinaria procedura di assegnazione disciplinata dalla legge regionale n. 33/1987 e successive modificazioni;

La presente determinazione verrà pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

La presente determinazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Il direttore
RINVERSI

ATTI DI ENTI LOCALI

PROVINCIA DI LATINA.

Decreto 8 giugno 2000, n. 15. Adeguamento strada di collegamento Fondi – M.O.F. – S.S. Flacca. Determinazione indennità di esproprio.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ASSETTO VIARIO,
CONCESSIONI ED ESPROPRI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

Visto il decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge della Regione Lazio 29 dicembre 1978, n. 79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Viste le leggi regionali 22 maggio 1997, n. 11, 23 dicembre 1997 n. 46 e 6 agosto 1999, n. 14, con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per causa di pubblica utilità e le direttive impartite con la deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 1998, n. 135;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 dicembre 1993, n. 9920, con la quale sono state impartite direttive per e estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal V° comma dell'art. 5-bis del citato decreto legge n. 333/1992;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 30 ottobre 1995, n. 899, con la quale è stato approvato il progetto dei lavori di adeguamento strada di collegamento Fondi - M.O.F. - S.S. Flacca in comune di Fondi e sono stati fissati i termini di inizio e fine dei lavori e delle operazioni di esproprio.

Considerato che dall'adozione dell'atto predetto discendono «*ope legis*» la dichiarazione di utilità dell'opera e di urgenza e di indifferibili dei relativi lavori;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge n. 865/1971;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la Relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico vigente da cui risulta che l'area esproprianda è compresa per intero in zona vincolata a rispetto stradale;

Visto il certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che le aree stesse sono destinate in parte a rispetto stradale, in parte a rispetto canale, in parte a verde pubblico e in parte a zona agricola;

Ritenuto pertanto che al fine della determinazione delle indennità le aree espropriande non sono da classificarsi come edificabili e pertanto in esecuzione delle soprari-chiamate leggi regionali sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge 22 ottobre 1871, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto i valori agricoli medi della regione a agraria n. 7 della provincia di Latina;

Atteso che l'indennità ex art. 17 della legge n. 865/1971 pure determinata con il presente decreto sarà corrisposta soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto della documentazione attestante lo *status* vantato;

Decreta:

le indennità da corrispondere alle seguenti ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa sono stabilite nella misura appresso indicata:

Immobili censiti nel vigente catasto del comune di Fondi:

Ditta 1: Partita n. 27475, Soc. SICEL a r.l. Costruzioni Edili Laziali, con sede in Terracina; comune di Fondi concedente, effettivo proprietario Soc. E 84 S.r.l. con sede in Fondi. Foglio 70, p.la 225, seminativo 3 di are 80.20, R.D. n. 71378, R.A. 88220, esproprio mq 160. Indennità area seminativo L/mq 1.920 x mq 160 = L. 307.200. Indennità ex art 17 L. 307.200;

Ditta 2: Partita n. 16403, Boccia Luigi, nato a Fondi il 15 maggio 1930, effettivi proprietari Trani Giuseppe, Trani Mario, Trani Antonio, Trani Leone, Conte Giovanna Rita. Foglio 70, p.la 72, sem. 3 di are 11,43, R.D. 10172, R.A. 12573, esproprio mq 50, p.la 75, vigneto 2 di are 11,78, R.D. 16963, R.A. 23560, esproprio mq 275. Indennità area seminativo L/mq 1920 x mq 50 = L. 96.000; vigneto L/mq 3960 x mq 275 = L. 1.089.000. Totale L. 1.185.000. Indennità ex art. 17 L. 1.185.000;

Ditta 3: Partita n. 22460, Marzano Gerardo, nato a Fondi l'8 novembre 1924. Foglio 70, p.la 77, vigneto 2 di are 15,36, R.D. 22118, R.A. 30720, esproprio mq 64, p.la 227, sem. 3 di are 7,85, R.D. 6989, R.A. 8635, esproprio mq 160. Indennità area vigneto L/mq 3960 x mq 64 = L. 253.440; seminativo 1920 x mq 160 = L. 307.200. Totale L. 560.640. Indennità ex art. 17 L. 560.640;

Ditta 4: Partita n. 17734, Marrocco Salvatore fu Pasquale, livellario; comune di Fondi concedente. Foglio 70, p.la 250, seminativo 2 di are 4,80, R.D. n. 6192, R.A. 5760, esproprio mq 160. Indennità area seminativo L. mq 1.920 x mq 160 = L. 307.200. Indennità ex art. 17 L. 307.200;

Ditta 5: Partita n. 894, comune di Fondi. Foglio 70, p.la 112, sem. irr. U di are 48,40, R.D. 116160, R.A. 96800, esproprio mq 64, p.la 242, orto irr. U di are 19,36, R.D. 164366, R.A. 59048, esproprio mq 90, p.la 484 sem., 3 di are 85,78, R.D. 76344 R.A. 94358 esproprio mq 16, p.la 81 sem. 3 di are 53,90, R.D. 47971, R.A. 59290 esproprio mq 80. Indennità area sem. irr. L/mq 3830 x mq 64 = L. 245.120; orto irriguo L/mq 4880 x mq 90 = L. 439.200; seminativo L/mq 1920 x mq 96 = L. 184.320. Totale L. 868.640. Indennità ex art. 17 L. 868.640;

Ditta 6: Partita n. 58908, Campione Umbertina, nata a Frosinone il 16 novembre 1946 con. In com. leg., livellaria per 1/4, D'Ambrosio Francesco, nato a Napoli il 6 ottobre 1933 con. In com. leg., liv. per 1/4; Maritato Albino, nato a Frosinone l'8 aprile 1942 con In com. leg., liv. per 1/4; Maritato Angela, nata a Frosinone il 5 marzo 1937 con In com. leg. liv. per 1/4; Maritato Giuseppe, nato a Frosinone il 12 gennaio 1968 liv. per 2/4; comune di Fondi concedente. Foglio 70, p.la 188, agrumeto 2 di are 12,40, R.D. 52586, R.A. 22320, esproprio mq 20, p.la 189, fab. rur. di are 0,50 senza reddito esproprio mq 20 (coltura effettiva agrumeto). Indennità area agrumeto L/mq 4750 x mq 40 = L. 190.000. Indennità ex art. 17 L. 190.000;

Ditta 7: Partita n. 1844, Berardi Vincenzo, nato a Fondi l'8 novembre 1919 livellario; comune di Fondi concedente, effettivi proprietari, Berardi Raffaele, Berardi Beatrice, Berardi Giuseppina, Berardi Rita, Berardi Loreta, D'Ambrogio Annunziata. Foglio 70, p.la, 187 sem. irr, u di are 41,00, R.D. 87740, R.A. 82000 esproprio mq 40, (coltura effettiva orto irriguo). Indennità area orto irr. L/mq 4880 x mq 40 = L. 195.200. Indennità ex art. 17 L. 195.200;

Ditta 8: Partita n. 9460, Micci Paolo fu Luigi propr.; Papa Eugenia fu Luigi cous. parz; Truglio Brigida fu Gaetano cous. Parz. Foglio 86, p.la 39, sem. arb. 3 di are 8,50, R.D. 9775, R.A. 11050, esproprio mq 100. Indennità area sem. arb. L/mq 2760 x mq 100 = L. 276.000. Indennità ex art. 17 L. 276.000

Ditta 9: Partita n. 52794, Micci Maria, nata a Fondi il 22 marzo 1949. Foglio 86, p.la 404, sem. arb. 3 di are 3,18, R.D. 3675, R.A. 4134, esproprio mq 38, (coltura effettiva orto irriguo). Indennità area orto irr. L/mq 4880 x mq 38 = L. 185.440. Indennità ex art. 17 L. 185.440.

Ditta 10: Partita n. 44986, Buonanno Antonio, nato a Fondi il 15 giugno 1956 compr.; Buonanno Ennio, nato a Fondi il 18 novembre 1962 compr.; Buonanno, Luigi nato a Fondi il 25 settembre 1957 compr. Foglio 86, p.la 383, sem. arb. 3 di are 4,72, R.D. 5428, R.A. 6136 esproprio mq 53. Indennità area sem. arb. L/mq 2760 x L. 146.280. Indennità ex art. 17 L. 146.280;

Ditta 11: Partita n. 10009- Sepe Giuseppe di Luigi, livellario; comune di Fondi concedente. Foglio 71, p.la 158, semi. arb. 3 di are 36,51, R.D. 41986, R.A. 47463, esproprio mq 52, p.la 159, orto irriguo u di are 40,36, R.D. 353150, R.A. 123098, esproprio mq 80, p.la 326, sem. 5 di are 2,59, R.D. 906, R.A. 906, esproprio mq 16, p.la 327, sem. 5 di are 0,64, R.D. 224, R.A. 224, esproprio mq 9; totale esproprio mq 157 (coltura effettiva sem. irriguo). Indennità area sem. irr. L/mq 3830 x mq 157 L. 601.310. Indennità ex art. 17 L. 601,310;

Ditta 12: Partita n. 56040, Sepe Gina, nata a Fondi il 12 luglio 1940, liv. per 1/4, Sepe Maria, nata a Fondi il 21 novembre 1944, liv. per 1/4; Sepe Raffaele, nato a Fondi l'11 dicembre 1937, liv. per 1/4, Sepe Vincenzo, nato a Fondi il 4 ottobre 1935 liv. per 1/4; comune di Fondi concedente. Foglio 71, p.la 154, sem. 5, di are 16,5, R.D. 5775, R.A. 5775, esproprio mq 20. Indennità area sem. L/mq 1920 x mq 20 L. 38.400. Indennità ex art. 17, L. 38.400

Ditta 13: Partita n. 1358, Demanio dello Stato ramo Ferrovia ora Ferrovie dello Stato S.p.a. Società di trasporti e servizi con sede in Roma. Foglio 37, p.la 327, pascolo 3 di are 13,36, R.D. 534, R.A. 533, esproprio mq 1336, p.la 328, pascolo 3 di are 6,05, R.D. 242, R.A. 60, esproprio mq 605. Foglio 44, p.la 229, pascolo 3 di are 12,60, R.D. 504, R.A. 126, p.la 230, pascolo 3 di are 12,44, R.D. 497, R.A. 124, esproprio mq 510, totale esproprio mq 3711. Indennità area pascolo L/mq 270 x mq 3711 = L. 1.001.970. Indennità ex art. 17 L. 1.001.970.

Ordina:

1) Il Settore assetto viario e il Settore ragioneria provvederanno, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza:

A) Alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della Provincia di Latina e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio;

B) A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le citazioni, gli avvisi con l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari espropriandi;

C) A pagare direttamente, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree espropriande e dove occorre dello stato di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti di Latina, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto «B» l'indennità di esproprio che siano state rifiutate;

D) A curare gli adempimenti per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/1997 nei confronti dei proprietari degli immobili espropriandi che dichiarino di essere disposti a convenire la cessione volontaria e di quello definitivo di esproprio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/1071;

E) A richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio del territorio di Latina, entro quindici giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto «C», la rideterminazione delle indennità ove non accettate.

2) I sopra indicati Settori, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza provvederanno altresì direttamente:

A) Ad espletare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare delle indennità rideterminate dalla Commissione provinciale, gli adempimenti previsti dall'art. 15 della legge n. 865/1971;

B) A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare l'eventuale differenza nella Cassa Depositi e Prestiti di Latina.

Latina, 8 giugno 2000

Il dirigente
DI TROIA

PROVINCIA DI ROMA.

Decreto dirigenziale 16 febbraio 2000, n. 2. Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di esproprio e asservimento. Comune di Palestrina.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
GESTIONE DEGLI APPALTI ED ESPROPRI
DIPARTIMENTO AA.GG.

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

Visto il decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge della Regione Lazio 29 dicembre 1979, n. 79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo n. 80/1998;

Vista la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, art. 31 e 23 dicembre 1997, n. 46, art. 21 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 27 gennaio 1998, con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal V° comma dell'art. 5-bis del citato decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 9103 del 18 ottobre 1988 con la quale è stato approvato il progetto di «Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella - Ricostruzione dell'adduttrice principale», dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed è stata concessa al Consorzio Acquedotto Doganella l'esecuzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Viste le deliberazioni del Consiglio direttivo del Consorzio predetto n. 313 del 19 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il progetto con perizia di variante e suppletiva dell'opera citata e n. 151 del 6 luglio 1995 contenente la richiesta alla Regione Lazio di stabilire i nuovi termini della procedura espropriativa e dei lavori;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5550 del 9 luglio 1996 con la quale sono stati concessi e fissati i nuovi termini della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della legge n. 865/1971 e non sono state prodotte alcune osservazioni;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriate ricadono in zona E1 agricola;

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree espropriande - non classificabili come edificabili - a norma del IV° comma dell'art. 5-bis del citato decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge 359/1992 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 7, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma, determinati dalla competente Commissione provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della legge n. 865/1971, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

1) L'indennità da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del comune di Palestrina:

Ditta n. 1: Pizzicannella Andrea, Pizzicannella Fabrizio, Pizzicannella Simonetta, Pizzicannella Stefano e Pizzicannella Ugo. Foglio 45, part. n. 2094/p (ex 990) di

mq 536; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq. Indennità area L. 1.072.000. Indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 1.072.000;

Ditta n. 2: Barberini Urbano. Foglio 45, part. n. 2092 (ex 237) di mq 1370; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq. Indennità area L. 2.740.000. Indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 2.740.000;

Ditta n. 3: Pizzicannella Guido e Pizzicannella Ugo. Foglio 45, part. n. 2089/p (ex 228) di mq 58; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq. Indennità area L. 116.000. Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 116.000;

2). L'indennità da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del comune di Palestrina:

Ditta n. 1: Pizzicannella Andrea, Pizzicannella Fabrizio, Pizzicannella Simonetta, Pizzicannella Stefano e Pizzicannella Ugo. Foglio 45, part. n. 2094 (ex 990) per mq 840; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq 3. Indennità area L. 560.000. Indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 560.000;

Ditta n. 2: Barberini Urbano. Foglio 45, part. n. 2092 (ex 237) per mq 1370; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq 3. Indennità area L. 913.300. Indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 913.300.

Ditta n. 3: Pizzicannella Guido e Pizzicannella Ugo. Foglio 45, part. n. 2089 (ex 228) per mq 120; Coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.000/mq 3. Indennità area L. 80.000. Indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 80.000.

E per l'effetto l'ente espropriante provvederà:

A) Alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della Provincia di Roma;

B) A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le citazioni, gli avvisi contenenti delle indennità provvisorie ai proprietari espropriandi;

C) A pagare direttamente, agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree espropriande e dove occorre dello stato di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la Cassa Depositi e Prestiti, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto «B» l'indennità di esproprio che siano state rifiutate;

D) A curare gli adempimenti per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/1997 nei confronti dei proprietari degli immobili espropriandi che dichiarino di essere disposti a convenire la cessione volontaria e di quello definitivo di esproprio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/1071;

E) A richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, entro quindici giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto «C», la rideterminazione delle indennità ove non accettate.

F) Ad espletare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare delle indennità rideterminate dalla Commissione provinciale, gli adempimenti previsti dall'art. 15 della legge n. 865/1971;

G) A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa Depositi e Prestiti, qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Roma, 16 febbraio 2000

Il dirigente
BUTTINELLI

DECRETO dirigenziale 16 febbraio 2000, n. 3. **Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'aduttrice principale. Determinazione indennità di asservimento. Comune di Monte Porzio Catone.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
GESTIONE DEGLI APPALTI ED ESPROPRI
DIPARTIMENTO AA. GG.

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 maggio 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge Regione Lazio 29 dicembre 1978, n.79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n.142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 80/98;

Vista la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, art. 31 e 23 dicembre 1997, n. 46, art. 21 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 27 gennaio 1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9103 del 18 ottobre 1988 con la quale è stato approvato il progetto di «Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella - Ricostruzione dell'adduttrice principale», dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed è stata concessa al Consorzio Acquedotto Doganella l'esecuzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Viste le deliberazioni del consiglio direttivo del consorzio predetto n. 313 del 19 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il progetto con perizia di variante e suppletiva dell'opera citata e n. 151 del 6 luglio 1995 contenente la richiesta alla Regione Lazio di stabilire i nuovi termini della procedura espropriativa e dei lavori;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5550 del 9 luglio 1996 con la quale sono stati concessi e fissati i nuovi termini della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della legge n. 865/71 e non sono state prodotte alcune osservazioni;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriande ricadono in zona EI agricola;

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree espropriande - non classificabili come edificabili - a norma del 4° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/71;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 10, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma, determinati dalla competente Commissione provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della legge n. 865/71, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

1) L'indennità da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del Comune di Monte Porzio Catone:

Ditta n. 1: Ricci Giuseppe, foglio 8, partt. n. 318 per mq 75, n. 319 per mq 100 e n. 320 per mq 10 per un totale di mq 185; Coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 185.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 185.000.

Ditta n. 2: Amici Vera di Augusto, foglio 8, part. 444 per mq 100; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 100.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 100.000.

Ditta n. 3: Sbordoni Liliana fu Ernesto, foglio 8, part. n. 322 per mq 130 coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 130.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 130.000.

E per l'effetto l'ente espropriante provvederà:

A) alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della Provincia di Roma;

B) a notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura Civile per le citazioni, gli avvisi contenenti l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari asserviti;

C) a pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree asservite ed ove occorre dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto b), le indennità di asservimento che siano state rifiutate;

D) a curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/97 nei confronti dei proprietari degli immobili asserviti che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo di asservimento ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/71;

E) a richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto c), la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;

F) ad espletare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità rideterminata dalla Commissione provinciale, gli adempimenti di cui all'art. 15, 2° comma della legge n. 865/71;

G) a corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Roma, 16 febbraio 2000

Il dirigente
BUTTINELLI

DECRETO dirigenziale 13 marzo 2000, n. 4. **Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di esproprio e asservimento.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
GESTIONE DEGLI APPALTI ED ESPROPRI
DIPARTIMENTO AA. GG.

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 maggio 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge Regione Lazio 29 dicembre 1978, n.79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 80/98;

Vista la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, art. 31 e 23 dicembre 1997, n. 46, art. 21 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 27 gennaio 1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9103 del 18 ottobre 1988 con la quale è stato approvato il progetto di «Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella - Ricostruzione dell'adduttrice principale», dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed è stata concessa al Consorzio Acquedotto Doganella l'esecuzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Viste le deliberazioni del consiglio direttivo del consorzio predetto n. 313 del 19 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il progetto con perizia di variante e suppletiva dell'opera citata e n. 151 del 6 luglio 1995 contenente la richiesta alla Regione Lazio di stabilire i nuovi termini della procedura espropriativa e dei lavori;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5550 del 9 luglio 1996 con la quale sono stati concessi e fissati i nuovi termini della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della legge n. 855/71;

Viste le osservazioni della ditta Santovetti Adriana e le controdeduzioni del Consorzio Acquedotto Doganella da cui si evince:

che con decreto P.G.R.L. n. 1282/90 è stata autorizzata l'occupazione della part. 4 (ora 12 e 13) del foglio 17 per mq 2605 e la part. 299 (ora 408) del foglio 3 per mq 710 notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c e successivamente con decreto P.G.R.L. n. 345/93 ha autorizzato l'occupazione della part. 299 (ora 408) per mq 1028 notificata ai sensi dell'art. 139 c.p.c.;

che dal confronto tra il piano particellare di esproprio e le aree occupate non sussiste alcuna pregiudiziale acquisitiva di una maggiore area;

pertanto si ritiene opportuno procedere alla determinazione dell'indennità inerente gli immobili della ditta Santovetti Adriana;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriate ricadono in zona H2 agricola;

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree espropriate - non classificabili come edificabili - a norma del 4° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/71;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 7, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma determinati dalla competente Commissione provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della legge n. 865/71, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

1) L'indennità da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del Comune di Rocca Priora:

Ditta n. 1: Comune di Rocca Priora, foglio 12, part. n. 585 di mq 155, n. 591 di mq 1520, n. 594 di mq 5410; foglio 17, part. n. 22 di mq 555 e n. 16 di mq 300; foglio 19, part. n. 30 di mq 645 e n. 33 di mq 72 e così per un totale di mq 8.657; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq; foglio 18, part. n. 175 di mq 35, n. 166 di mq 9, n. 163 di mq 588 e n. 160 di mq 393 e così per un totale di mq 1.025; coltura in atto «seminativo» a L. 4.000/mq;

Indennità area L. 23.145.400;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 23.145.400.

Ditta n. 2: Carli Franco (27.12.31) e Carli Ottavio (8.5.1896), foglio 18, part. n. 171 di mq 257, n. 184 di mq 4 e n. 173 di mq 3; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq; foglio 18, part. n. 181 di mq 88, n. 178 di mq 31 e n. 168 di mq 148; coltura in atto «seminativo» a L. 4.000/mq;

Indennità area L. 1.648.800;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.648.800.

Ditta n. 3: Pizzicannella Andrea, Pizzicannella Fabrizio, Pizzicannella Simonetta, Pizzicannella Stefano e Pizzicannella Ugo, foglio 17, part. n. 19 di mq 1005; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 2.211.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 2.211.000.

Ditta n. 4: Santovetti Adriana in Gellini, foglio 17, part. n. 13 di mq 2196; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 4.831.200;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 4.831.200.

Ditta n. 5: Carocci Claudio (8.9.1965), foglio 12, part. n. 588 di mq 235; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 517.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 517.000.

Ditta n. 6: Vinci Francesco (29.5.1919), foglio 11, part. n. 142 di mq 1830; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 4.026.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 4.026.000.

Ditta n. 7: Vinci Franco (20.03.26), foglio 11, part. n. 139 di mq 665; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 1.463.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.463.000.

Ditta n. 8: Università Agraria di Rocca Priora, foglio 11, part. n. 136 di mq 300; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 660.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 660.000.

Ditta n. 9: Vinci Francesco (29.5.1919) e Vinci Franco (20.03.26), foglio 4, part. n. 447 di mq 30; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 66.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 66.000.

Ditta n. 10: Vinci Luigi (30.9.1914), foglio 4, part. n. 449 di mq 415; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 913.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 913.000.

Ditta n. 11: Roiati Filippo fu Giacinto, foglio 4, part. n. 415 di mq 88; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 193.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 193.600.

Ditta n. 12: Lili Concetta (4.10.1918) e Lili Maria (14.6.1915), foglio 4, part. n. 412 di mq 223; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 490.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 490.600.

Ditta n. 13: Martini Maria (29.3.1921), Roiati Mario (20.3.1950) e Roiati Nella (14.4.1947), foglio 4, part. n. 419 di mq 195; coltura in atto «seminativo» a L. 4.000/mq;

Indennità area L. 780.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 780.000.

Ditta n. 14: Vinci Americo fu Lorenzo, foglio 4, part. n. 422 di mq 43; coltura in atto «seminativo» a L. 4.000/mq;

Indennità area L. 172.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 172.000.

Ditta n. 15: Fatelli Costantino di Augusto, Eredi Fatelli Maria di Augusto, foglio 4, part. n. 417 di mq 60; coltura in atto «canneto» a L. 1.500/mq;

Indennità area L. 90.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 90.000.

Ditta n. 16: Zaratti Eugenio fu Antonio, foglio 4, part. n. 424 di mq 315; coltura in atto «seminativo» a L. 4.000/mq;

Indennità area L. 1.260.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.260.000.

Ditta n. 17: Vinci Francesco (29.5.1919) e Vinci Franco (20.3.1926), foglio 4, part. n. 458 di mq 255, n. 459 di mq 431, n. 455 di mq 1560 e n. 445 di mq 1320 per un totale di mq 3566; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 7.845.200;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 7.845.200.

Ditta n. 18: Bolzan Maria (9.7.1934), Vinci Emilia (24.11.1961), Vinci Lucia (30.01.1963), Vinci Paola (27.3.1965) e Vinci Silvia (14.03.1967), foglio 4, part. n. 426 di mq 445; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 979.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 979.000.

Ditta n. 19: Fondi Anna Maria (25.5.65), Fondi Lucia (21.2.1957), Fondi Luciano (3.5.1955), Fondi Rodolfo (29.12.28) e Giovannetti Valeria (19.12.34), foglio 4, part. n. 429 di mq 255; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 561.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 561.000.

Ditta n. 20: Cocchi Caterina (12.1.1953), Cocchi Vincenza (15.3.55), Raponi Rosa ved. Vinci e Vinci Luigi fu Riccardo, foglio 4, part. n. 432 di mq 188 e n. 442 di mq 220 per un totale di mq 408; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 897.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 897.600.

Ditta n. 21: Bianchi Adelaide (21.4.43), Bianchi Baldino (7.12.25) e Bianchi Vincenzo (18.2.24), foglio 4, part. n. 440 di mq 90; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 198.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 198.000.

Ditta n. 22: Capretti Nicolina (13.4.902), Mastrofini Franco (19.10.34), Mastrofini Leopolda (16.9.29), Mastrofini Leopoldo (01.02.31), Mastrofini Maria (30.12.26) e Mastrofini Rosa (14.8.36), foglio 4, part. n. 435 di mq 81; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 178.200;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 178.200.

Ditta n. 23: Cantarano Giuseppe, Cantarano Luisa, Eredi Haass Francesco (Enrico, Riccardo, Giuseppe) e Haass Giovanni (26.11.27), foglio 4, part. n. 437 di mq 230, foglio 3, part. n. 390 di mq 424, n. 384 di mq 3 e n. 385 di mq 668 e foglio 1, part. n. 337 di mq 273 per un totale di mq 1598; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 3.515.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 3.515.600.

Ditta n. 24: De Righi Claudio (14.8.58), foglio 4, part. n. 452 di mq 523; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 1.150.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.150.600.

Ditta n. 25: Vinci Luigi (30.9.1914), foglio 3, part. n. 397 di mq 138, n. 399 di mq 755, n. 401 di mq 440 e n. 403 di mq 225 per un totale di mq 1558; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 3.427.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 3.427.600.

Ditta n. 26: Asilo Infantile Mons. Giacci Francesco in Rocca Priora, foglio 3, part. n. 410 di mq 48 e n. 394 di mq 140 per un totale di mq 188; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 413.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 413.600.

Ditta n. 27: Grisciotti Iole, Grisciotti Magrina, Grisciotti Natale e Sacchetti Marisa (24.1.24), foglio 3, part. n. 392 di mq 100; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 220.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 220.000.

Ditta n. 28: Mastrofini Andrea (7.4.23), foglio 3, part. n. 407 di mq 390; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 858.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 858.000.

Ditta n. 29: Santovetti Adriana in Gellini, foglio 3, part. n. 408 di mq 760; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 1.672.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.672.000.

Ditta n. 30: Vinci Anna Laura (29.1.55), foglio 3, part. n. 396 di mq 59; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 129.800;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 129.800.

Ditta n. 31: Pacini Angelo (16.8.26), foglio 3, part. n. 406 di mq 13; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 28.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 28.600.

Ditta n. 32: Capretti Nicolina (13.4.902), Lucani Caterina (22.2.1906), Mastrofini Andrea (7.4.23), Mastrofini Leopolda (16.9.29), Mastrofini Leopoldo (1.2.31), Mastrofini Maria (30.12.26) e Mastrofini Rosa (14.8.36), foglio 3, part. n. 404 di mq 505 e foglio 1, part. n. 315 di mq 660 e n. 329 di mq 244 per un totale di mq 1.409; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 3.099.800;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 3.099.800.

Ditta n. 33: Mori Ines (4.12.1913), foglio 3, part. n. 388 di mq 190 e n. 389 di mq 13 per un totale di mq 203; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 446.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 446.600.

Ditta n. 34: Raponi Rosa fu Giovanni, foglio 1, part. n. 136 di mq 4080; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 8.976.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 8.976.000.

Ditta n. 35: Cervelli Filomena (16.7.88), Lavagnini Costantino ed eredi Lavagnini Rosa, foglio 1, part. n. 120 di mq 1720; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 3.784.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 3.784.000.

Ditta n. 36: Cocchi Vincenzo (15.3.55), foglio 1, part. n. 119 di mq 2253; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 4.956.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 4.956.600.

Ditta n. 37: Bianchi Adele (15.9.20), Bianchi Luigi (6.5.23) e Bianchi Maria (29.5.28), foglio 1, part. n. 340 di mq 12; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 26.400;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 26.400.

Ditta n. 38: Ceccarelli Antonina (17.1.24), Ceccarelli Tomassina e Cocchi Antonina (7.3.40), foglio 1, part. n. 335 di mq 33; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 72.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 72.600.

Ditta n. 39: Felici Mariano (02.10.24), foglio 1, part. n. 333 di mq 80; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 176.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 176.000.

Ditta n. 40: Proietti Assunta (28.3.32), Proietti Silvana (06.12.27), Proietti Vitalina (8.4.30) e Vinci Annunziata (15.2.903), foglio 1, part. n. 331 di mq 79; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 173.800;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 173.800.

Ditta n. 41: Spagnoli Maria (27.4.33) e Spagnoli Paolo (28.5.29), foglio 1, part. n. 326 di mq 53 e n. 321 di mq 8 per un totale di mq 61; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 134.200;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 134.200.

Ditta n. 42: Ceccarelli Caterina fu Mariano in Agostinelli, foglio 1, part. n. 323 di mq 442; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 972.400;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 972.400.

Ditta n. 43: Dandini Maria (28.3.1905), foglio 1, part. n. 310 di mq 440 e n. 305 di mq 220 per un totale di mq 660; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 1.452.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.452.000.

Ditta n. 44: Schina Alessandro (12.10.12), Schina Gennaro (25.11.13) e Schina Maria (08.09.1910), foglio 1, part. n. 303 di mq 32; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 70.400;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 70.400.

Ditta n. 45: Schina Antonio fu Francesco, foglio 1, part. n. 300 di mq 290; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 638.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 638.000.

Ditta n. 46: Schina Eugenio fu Francesco, foglio 1, part. n. 297 di mq 103; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq;

Indennità area L. 226.600;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 226.600.

2) L'indennità da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili da asservire per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del Comune di Rocca Priora:

Ditta n. 1: Santovetti Fabrizio fu Federico, foglio 11, part. n. 108 di mq 430; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 315.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 315.350.

Ditta n. 2: Vinci Franco, foglio 11, part. n. 140 (ex 106) di mq 80; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 58.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 58.700.

Ditta n. 3: Vinci Francesco, foglio 11, partt. n. 141 (ex 107) di mq 150 e n. 143 (ex 107) di mq 150, per un totale di mq 300; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 220.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 220.000.

Ditta n. 4: Università Agraria di Rocca Priora c/o Comune Rocca Priora, foglio 11, part. n. 137 (ex 20) di mq 240; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 176.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 176.000.

Ditta n. 5: Carocci Claudio, foglio 12, part. n. 587 (da 4) di mq 250; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 183.400;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 183.400.

Ditta n. 6: Comune di Rocca Priora, foglio 117, part. n. 21 (ex 10) di mq 65; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 47.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 47.700.

Ditta n. 7: Pizzicannella Andrea (28.10.1961), Pizzicannella Fabrizio (06.01.1954), Pizzicannella Simonetta (02.07.1951), Pizzicannella Stefano (08.11.1955) e Pizzicannella Ugo (06.12.1913), foglio 17, part. n. 20 (ex 8) di mq 90; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 66.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 66.000.

Ditta n. 8: Santovetti Adriana fu Federico mar. Gellini, foglio 17, part. n. 12 (ex 4) di mq 100; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 73.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 73.350.

Ditta n. 9: Comune di Rocca Priora, foglio 18, part. n. 162 (ex 5) di mq 220; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 161.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 161.350.

Ditta n. 10: Carli Franco e Carli Ottavio, foglio 18, part. n. 167 (ex 11) di mq 35 e n. 170 (ex 12) di mq 170 per un totale di mq 205; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 2.200/mq 3;

Indennità area L. 150.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 150.350.

E per l'effetto l'ente espropriante provvederà:

A) alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della Provincia di Roma;

B) a notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura Civile per le citazioni, gli avvisi contenenti l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari espropriandi;

C) a pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree espropriande ed ove occorre dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto b), le indennità di esproprio che siano state rifiutate;

D) a curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/97 nei confronti dei proprietari degli immobili espropriandi che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo di esproprio ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/71;

E) a richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto c), la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;

F) ad espletare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità rideterminata dalla Commissione provinciale, gli adempimenti di cui all'art. 15, 2° comma della legge n. 865/71;

G) a corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Roma, 13 marzo 2000

Il dirigente
BUTTINELLI

DECRETO dirigenziale 26 maggio 2000, n. 7. **Consorzio Acquedotto Doganella. Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella. Ricostruzione dell'adduttrice principale. Determinazione indennità di servitù di acquedotto. Comune di Montecompatri.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
GESTIONE DEGLI APPALTI ED ESPROPRI
DIPARTIMENTO AA. GG.

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il D.L. 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 maggio 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge Regione Lazio 29 dicembre 1978, n.79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.Lgs. 80/98;

Vista la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, art. 31 e 23 dicembre 1997, n. 46, art. 21 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 27 gennaio 1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 9103 del 18 ottobre 1988 con la quale è stato approvato il progetto di «Opere integrative e di ristrutturazione del Campo pozzi Doganella - Ricostruzione dell'aduttrice principale», dichiarata la pubblica utilità, l'urgenza ed indifferibilità ai sensi dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ed è stata concessa al Consorzio Acquedotto Doganella l'esecuzione dell'opera di che trattasi, nonché fissati i termini dei lavori e della procedura espropriativa;

Viste le deliberazioni del consiglio direttivo del consorzio predetto n. 313 del 19 dicembre 1991 con la quale è stato approvato il progetto con perizia di variante e suppletiva dell'opera citata e n. 151 del 6 luglio 1995 contenente la richiesta alla Regione Lazio di stabilire i nuovi termini della procedura espropriativa e dei lavori;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 5550 del 9 luglio 1996 con la quale sono stati concessi e fissati i nuovi termini della procedura espropriativa;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della legge n. 865/71 e non sono state prodotte alcune osservazioni;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriande ricadono in zona EI agricola;

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree espropriande - non classificabili come edificabili - a norma del 4° comma dell'art. 5/bis del citato D.L. n. 333/92, convertito con modificazioni nella legge 359/92 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/71;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 10, in cui rientrano gli immobili in questione, della Provincia di Roma determinati dalla competente Commissione provinciale;

Atteso che le indennità ex art. 17 della legge n. 865/71, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

1) L'indennità di servitù di acquedotto da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili necessari per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del Comune di Montecom-patri:

Ditta n. 1: Averardi Laura, Gabrielli Mirella e Piccinini Anna, Armando e Laura, foglio 24, part. N. 253 per mq 70; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 70.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 70.000.

Ditta n. 2: Averardi Laura, Missori Arcangelo e Piccinini Anna, Armando e Laura, foglio 24, part. n. 210 per mq 150; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 440.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 440.000.

Ditta n. 3: Averardi Laura, Pasquali Rinaldo e Piccinini Anna, Armando e Laura, foglio 24, part. n. 208 per mq 280; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3; foglio 24, part. N. 207 per mq 110; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 602.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 602.700.

Ditta n. 4: Averardi Laura; Baglioni Anacleto; Piccinini Anna, Armando e Laura; Nardella Amedeo, Domenico, Giuseppe, Lidia, Maria, Oliviero e Pasqualino; Pastorini Agostino, Franco, Mario e Teresa; Scarabotti Paolina; Schina Giuseppe, Mario e Tranquillo, foglio 23, part. n. 144 per mq 125; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 125.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 125.000.

Ditta n. 5: Dente Giuditta; Missori Ada, Adriana, Aristide, Giuliana, Maria Teresa, Silvano e Silvio; Panardi Elin, foglio 22, part. n. 242 per mq 60; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 176.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 176.000.

Ditta n. 6: Aru Giancarlo, foglio 22, part. n. 484 per mq 300 e n. 146 per mq 200 per un totale complessivo di mq 500; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 1.466.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 1.466.700.

Ditta n. 7: Bragoni Maura e Riccardo; Guglielmi Gabriella, foglio 19, part. n. 562 per mq 200; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 586.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 586.700.

Ditta n. 8: Selvaggi Matteo Giovanni, foglio 19, part. n. 478 per mq 25; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 73.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 73.350.

Ditta n. 9: Capretti Nicolina; Luciani Caterina; Mastrofina Clelia, Leopolda, Leopoldo, Maria e Rosa, foglio 19, part. n. 415 per mq 60; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 176.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 176.000.

Ditta n. 10: De Rossi Anacleto, Angelo e Armando; Mattiacci Attila, foglio 22, part. n. 137 per mq 100; coltura in atto «bosco ceduo» a L. 3.000/mq 3;

Indennità area L. 100.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 100.000.

Ditta n. 11: Bettini Giorgio, foglio 22, part. n. 144 per mq 300; coltura in atto «seminativo» a L. 5.500/mq 3, foglio 22, part. n. 145 per mq 150; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 990.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 990.000.

Ditta n. 12: Dominicis Romeo e Martorelli Anna Maria, foglio 22, part. n. 143 per mq 275; coltura in atto «seminativo arborato» a L. 5.500/mq 3, foglio 22, part. n. 140 per mq 400; coltura in atto «vigneto» L. 2.000/mq 3;

Indennità area L. 770.850;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 770.850.

Ditta n. 13. Marcellini Siro ora Ricci Giuseppe, foglio 22, part. n. 331 per mq 75; coltura in atto «seminativo» a L. 5.500/mq 3;

Indennità area L. 137.500;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 137.500.

Ditta n. 14: Martorelli Anna Maria, foglio 22, part. n. 705 (ex 138) per mq 90; coltura in atto «uliveto» a L. 5.500/mq 3;

Indennità area L. 165.000;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 165.000.

Ditta n. 15: Zannarelli Paolo, Umberto e Luigina, foglio 19, part. n. 404 per mq 125; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 366.700;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 366.700.

Ditta n. 16: Martini Augusto, Zanecchia Alessandra, foglio 19, part. n. 419 per mq 100; coltura in atto «vigneto» a L. 8.800/mq 3;

Indennità area L. 293.350;

Indennità ex art. 17 legge n. 865/71 L. 293.350;

E per l'effetto l'ente espropriante provvederà:

A) alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della Provincia di Roma;

B) a notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura Civile per le citazioni, gli avvisi contenenti l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari asserviti;

C) a pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree asservite ed ove occorre dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di 30 giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto e), le indennità di asservimento che siano state rifiutate;

D) a curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della Legge regionale n. 11/97 nei confronti dei proprietari degli immobili, sopra elencati, che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo di servitù di acquedotto, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/71;

E) a richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, entro 15 giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto c), la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;

F) ad espletare, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità determinata dalla Commissione provinciale, gli adempimenti di cui all'art. 15, 2° comma della legge n. 865/71;

G) a corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Roma, 26 maggio 2000

Il dirigente
BUTTINELLI

DECRETO dirigenziale 7 giugno 200, n. **10. S.P. Ardeatina. Lavori di ristrutturazione dal km 13, al km 14,200 mediante la costruzione della fognatura per acque meteoriche e dei marciapiedi. Determinazione indennità di esproprio. Comune di Roma.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO III
GESTIONE DEGLI APPALTI ED ESPROPRI
DIPARTIMENTO AA. GG.

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 maggio 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n.1;

Vista la legge della Regionale Lazio 29 dicembre 1978, n. 79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo n. 80/1998;

Vista la legge regionale 22 maggio 1997 n. 11 art. 31 e 23 dicembre 1997 n. 46, art. 21 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 135 del 27 gennaio 1998 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma, dell'art. 5/bis del citato decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992;

Vista la delibera del G.P. n. 1184/44 del 27 settembre 1995, immediatamente eseguibile dal 29 ottobre 1995, con cui è stato approvato il progetto per i lavori di ristrutturazione della S.P. Ardeatina dal km 13, al km 14,200 mediante la costruzione della fognatura per acque meteoriche e dei marciapiedi e dichiarata la pubblica utilità dell'opera, l'urgenza e l'indifferibilità dei lavori ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 e 3 della legge 3 gennaio 1978 n. 1, nonché fissati i termini della procedura espropriativa e dei lavori;

Vista la delibera della G.P. n. 150/12 del 21 febbraio 1996, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47, 3° comma, della legge 8 giugno 1990 n. 142 del 18 marzo 1996, con la quale si sono acquisite le aree necessarie ai lavori indicati in oggetto;

Vista la determinazione dirigenziale n. 15 del 15 settembre 1998, annotata sul R.U. al n. 3174 del 21 settembre 1998, che proroga i termini della procedura espropriativa alla data del 28 novembre 2000, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Considerato, altresì, che si è provveduto agli adempimenti dell'art. 10 della legge n. 865/1971, le non sono state prodotte alcune osservazioni;

Visti il piano particellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e l'estratto dello strumento urbanistico dal quale risulta che le aree espropriande ricadono in zona N «verde pubblico» con vincolo paesaggistico;

Ritenuto che, al fine della determinazione dell'indennità, alle aree espropriande, non classificabili come edificabili, a norma del 4° comma dell'art. 5/bis del citato decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 359/1992 ed in esecuzione delle sopra richiamate direttive regionali, sono applicabili i criteri parametrici di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 12, in cui rientrano gli immobili in questione, della provincia di Roma, determinati dalla competente Commissione provinciale;

Attesa che le indennità ex art. 17 della legge n. 865/1971, pure determinate con il presente decreto, saranno composte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

1. L'indennità di esproprio da corrispondere alle ditte proprietarie degli immobili necessari per la realizzazione dell'opera specificata in narrativa, è stata stabilita nella misura a fianco di ciascuna indicata:

Immobili iscritti al catasto del comune di Roma:

ditta n. 1: Ciarrocca Massimo, Patrizia, Stefano e Maria Grazia, foglio 994, part. n. 469 per mq 1.220, n. 471 per mq 150, n. 783 per mq 230, n. 473 per mq 200 e n. 465 per mq 640 e così per una superficie totale di mq 2.460; coltura in atto grano duro assimilabile a «seminativo irriguo» a L. 8.000/mq, indennità area L.19.680.000, indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 19.680.000, indennità manufatti L. 10.080.000;

ditta n. 2: Bosco Nicola foglio 994, part. 4563 per mq 135; coltura in atto grano duro assimilabile a «seminativo irriguo» a L. 8.000/mq, indennità area L. 1.080.000, indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 1.080.000, indennità manufatti L. 832.000;

ditta n. 3: comune di Roma foglio 994, part. n. 467 per mq 100; coltura assimilabile a «seminativo» a L. 7.000/mq, indennità area L. 700.000, indennità ex art. 17 legge n. 865/1971 L. 700.000.

E per l'effetto l'ente espropriante provvederà:

A) Alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della provincia di Roma;

B) A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le citazioni, gli avvisi contenenti l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari asserviti;

C) A pagare direttamente agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree asservite ed ove occorre dello status di diretto coltivatore, le indennità accettate e/o a depositare presso la competente Cassa DD.PP., decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto E), le indennità che siano state rifiutate;

D) A curare gli adempimenti per l'immissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/1997 nei confronti dei proprietari degli immobili, sopra elencati, che dichiarano di essere disposti a convenire alla cessione volontaria e di quello definitivo di esproprio, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 865/1971;

E) A richiedere alla Commissione, provinciale istituita presso l'ufficio tecnico erariale di Roma, entro quindici giorni dalla decorrenza del termine indicato al precedente punto C), la rideterminazione delle indennità, ove non accettate;

F) Ad espletare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare della indennità rideterminata dalla Commissione provinciale, gli adempimenti di cui all'art. 15, 2° comma della legge n. 865/1971;

G) A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare la differenza presso la Cassa DD.PP., qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Roma, 7 giugno 2000

Il dirigente
BUTTINELLI

COMUNE DI ANZIO (Roma)

Decreto del sindaco 22 dicembre 1999, n. 5. Espropriazione di aree necessarie per i lavori di costruzione del sovrappasso ferroviario e stradale all'incrocio della s.s. 207 Nettunense con la provinciale di Valle Schioia e via della Fonderia.

IL SINDACO

Su proposta del Responsabile del Servizio Complesso Politiche del Territorio e della Mobilità;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo statuto della Regione Lazio approvato con legge 22 maggio 1971, n. 346;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge della Regione Lazio 29 dicembre 1978, n. 79;

Vista la legge 15 dicembre 1990 n. 396;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Viste le leggi della Regione Lazio 22 maggio 1997, n. 11 e 23 dicembre 1997 n. 46;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del Lazio n. 9920 del 14 dicembre 1993 e n. 135 del 27 gennaio 1998, con le quali sono state impartite direttive rispettivamente per le estimazioni delle indennità di espropriazione e per l'attuazione della delega di cui agli articoli 31 e 32 della legge regionale Lazio 21 luglio 1997, n. 11 come modificati dall'art. 21 della legge regionale Lazio 23 dicembre 1997, n. 46;

Visto il decreto del Commissario prefettizio 22 aprile 1998 n. 2, con il quale sono state determinate le indennità di espropriazione delle aree occorrenti per i lavori di costruzione del sovrappasso ferroviario e stradale all'incrocio della s.s. 207 Nettunense con la provinciale di Valle Schioia e via della Fonderia;

Ritenuto che sono stati curati gli adempimenti previsti nell'«Ordina», punto 1 lett. A, B, C, E del decreto in questione;

Che, a seguito delle prescritte pubblicazioni e notificazioni effettuate nelle diverse fasi del procedimento espropriativo e riguardanti anche quella di determinazione delle indennità di esproprio, i proprietari delle aree espropriate non hanno manifestato, nel termine previsto, la volontà di accettare le indennità offerte o di addivenire alla cessione volontaria degli immobili espropriandi, implicitamente rifiutandole;

Che non sono pervenute a questo comune, nei termini previsti, osservazioni e/o opposizioni da parte di eventuali interessati né risulta che osservazioni e/o opposizioni siano pervenute alla Regione Lazio;

Che con determinazione 4 giugno 1999 n. 134 il Dirigente del 1° Settore ha disposto il deposito, presso la Cassa DD.PP., delle indennità non accettate, a favore delle sottoelencate ditte e precisamente:

Immobiliare Tor Vaianica S.r.l., con sede in Pistoia L. 18.900.000 per l'espropriazione dell'area censita al catasto del comune di Anzio al foglio 7, part. n. 150/p di mq 2.700;

Foschini Luigi fu Giovanni, e per esso deceduto agli eredi L. 5.040.000, per l'espropriazione dell'area censita al catasto del comune di Anzio al foglio 7, part. n. 151/p di mq 720;

Viste le quietanze n. 1439 del 19 novembre 1999 e n. 1440 del 19 novembre 1999 della Cassa depositi e prestiti di Roma, attestanti l'avvenuto deposito delle indennità rispettivamente di L. 18.900.000 e di L. 5.040.000, non accettate;

Visti il piano particellare e la mappa catastale;

Ritenuto che ricorrono le condizioni previste per l'esclusione, a favore del comune di Anzio, del decreto di espropriazione delle aree indicate nel citato decreto n. 2/1998, ai sensi dell'art. 13 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

Decreta:
Art. 1.

È pronunciata l'espropriazione, per la causale in narrativa, a favore del comune di Anzio, degli immobili appreso descritti e meglio identificati nel piano particellare e nella planimetria catastale citati nelle premesse:

Area distinta al catasto del comune di Anzio al foglio 7, part. n. 150/p di mq 2.700, intestata a Immobiliare Tor Vaianica S.r.l., con sede in Pistoia, indennità di esproprio determinata in L. 18.900.000 e depositata presso la Cassa DD.PR di Roma;

Area distinta al catasto del comune di Anzio foglio 7, part. n. 151/p di mq 720, intestata al catasto a «Foschini Luigi fu Giovanni», indennità di esproprio determinata in L. 5.040.000 e depositata presso la Cassa DD.PP. di Roma;

Art. 2.

Il Servizio complesso politiche del Territorio e della Mobilità, provvederà agli adempimenti previsti dalla legge (registrazione, trascrizione, notificazione, voltura ed inserzione sul *Foglio Annunzi Legali* della provincia di Roma e sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio del presente decreto).

Anzio, 22 dicembre 1999

Il sindaco
DE ANGELIS

COMUNE DI BAGNOREGIO (Viterbo)

Legge regionale n. 59 del 19 dicembre 1995, comunicazioni art. 3, comma 2.

Art. 1, comma 1, lettera i).

N. 1 nominativo Enel, determina comunale n. 348, data 7 dicembre 1999, pratica edilizia n. 40/99.

Art. 1, comma 6.

N. 1 nominativo Lattanzi Nazzareno, determina comunale n. 375, data 28 dicembre 1999, pratica edilizia n. 25/99.

N. 2 nominativo Trucca Luciano, determina comunale n. 374, data 28 dicembre 1999, pratica edilizia n. 24/99.

COMUNE DI BOLSENA (Viterbo)

Legge n. 431/1985 e n. 1497/1939, art. 7. Trasmissione nulla osta.

	Richiedente	determinazione		legge regionale 59/1995 art. 1 comma	Pratica edilizia
		N.	data		
	—	—	—	—	—
1)	Spano Maria Grazia	2052	18-04-2000	1/e	5983
2)	Dottarelli Pompeo+ 1	2060	18-04-2000	6	5985
3)	Pagliaro Armando + 1	2067	19-04-2000	6	5986
4)	Fucini Antonio	2069	19-04-2000	1/b - 1/e	5987
5)	Pagnotta Enza	2084	20-04-2000	6	5993
6)	Marianello Giuliano	2102	20-04-2000	1/c	6004
7)	Corrado Paolo	2109	20-04-2000	1/c	6005
8)	Puri Patrizia	2120	21-04-2000	6	6006
9)	Reul Heinz	5372	22-10-1999	1/e	5861
10)	Puri Pier Luigi	2109	21-04-2000	6	6007
11)	Malvolti Carla + 1	2130	21-04-2000	1/a - 1/b - 1/e	6008
12)	Tavani Stefania + 2	2406	08-05-2000	1/c	6058

COMUNE DI MONTEFIASCONE (Viterbo)

Elenco autorizzazioni rilasciate dal 2 aprile 2000 al 2 giugno 2000 legge regionale n. 59, del 19 dicembre 1995.

Art. 1, comma 1, lettera C).

N. 123/2000 prot. n. 729/99, data 12 giugno 1999 n. 13, Maurizi Quintilio e di Fonzo Rachele;

Art. 1, comma 6.

N. 144/200 prot. n. 3372/99, data 28 gennaio 1998 n. 20, Scalia Daniela, Lozzi Massimo, Ballarotto Loredana e Presciuttini Alberta.

Art. 1, comma 1, lett. E).

N. 187/2000, prot. n. 16930/99, data 7 marzo 2000 n. 4, Parrocchia San Flaviano.

COMUNE DI PRIVERNO (Latina)

Decreto 12 maggio 2000, n. 1. Legge n. 64/86 parco Archeologico Privernum - III P.A.A. Determinazione indennità di esproprio.

IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 15 gennaio 1885, n. 2892;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto legge 2 maggio 1974, n. 115 convertito in legge 27 giugno 1974, n. 247;

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge della Regione Lazio 29 dicembre 1978, n. 79;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359;

Viste le leggi regionali 22 maggio 1997, n. 11, 23 dicembre 1997, n. 46 e 6 agosto 1999, n. 14 con le quali sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità e le direttive impartite con deliberazione della Giunta regionale del 27 gennaio 1997, n. 135;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 dicembre 1993, n. 9920 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma, dell'art. 5-bis del citato decreto legge n. 333/1992;

Vista la deliberazione della Giunta comunale del 23 settembre 1999, n. 616 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per la realizzazione del Parco Archeologico Privernum - III P.A.A., è stata autorizzata la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree interessate e sono stati fissati i termini di inizio e fine dei lavori e delle operazioni di esproprio;

Considerato che dall'adozione dell'atto predetto discendono «*ope legis*» le dichiarazioni di pubblica utilità dell'opera e di indifferibilità e urgenza dei relativi lavori;

Considerato altresì, che si è provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 10 della legge n. 865/1971 e che non sono pervenute osservazioni;

Visto il piano parcellare, la mappa catastale, la relazione esplicativa dell'intervento e lo strumento urbanistico vigente dal quale risulta che le aree da espropriare ricadono in zona agricola o con vincolo di inedificabilità;

Ritenuto che al fine della determinazione delle indennità, alle aree da espropriare, non classificabili come edificabili, a norma del 30 comma dell'art. 5-bis del citato decreto legge n. 333/1992, convertito con modificazioni in legge n. 359/1992 ed in esecuzione delle richiamate direttive regionali, sono da applicarsi i criteri di cui all'art. 16 della legge n. 865/1971;

Visti i valori agricoli medi della Regione Agraria n. 2 della provincia di Latina determinati dalla Commissione provinciale;

Atteso che le indennità di cui all'art. 17 della legge n. 865/1971, pure determinate con il presente decreto, saranno corrisposte soltanto previa presentazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione attestante lo status vantato;

Decreta:

Le indennità da corrispondere alle seguenti ditte proprietarie degli immobili interessati dalla realizzazione dell'opera specificata in narrativa, sono stabilite nella misura a fianco di ciascuna di esse indicata:

Immobili siti in Priverno e censiti nel vigente catasto dello stesso comune:

ditta 1: partita 13319 Di Palma Oreste, nato a Priverno il 7 maggio 1927, prop. comune di Priverno per il diritto di pascolo foglio 11 p.lla 172 sem. 2 di are 103,10 coi redditi di L. 159.805 e L. 118.365; superficie da espropriare mq 279 sem. irriguo, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 279 = L. 1.023.930; indennità ex art.17 L. 1.023.930.

ditta 2: partita 2475 Di Palma Oreste, nato a Priverno il 7 maggio 1927, foglio 11 p.lla 175 Oliveto 2 di are 67,10 coi redditi di L. 50.325 e L. 23.485; superficie da espropriare mq 2,009 sem. irriguo e palla 286 Ente Urbano di are 45,50 senza redditi, superficie da espropriare mq 1017 sem. irriguo e foglio 21 palla 18 sem. 2 di are 81,25 coi redditi di L. 125.937 e L. 93.437 da espropriare per intero, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 3.026 = L. 11.105.420, L/mq 1.840 x mq 8.125 = L. 14.950.000, sommano L. 26.055.420, indennità ex art. 17 L. 26.055.420.

ditta 3: partita 14760 Felici Cristoforo, nato a Priveranno il 5 giugno 1913 usuf. parziale Felici Luigina, nata a il 1° aprile 1940, prop. comune di Priverno per il diritto di pascolo, foglio 11 palla 348 sem. arb. di are 10,00 coi redditi di L. 15.500 e L. 16.000; da espropriare per intero, cultura effettiva vigneto, indennità di esproprio L/mq 3.330 x mq 1.000 = L. 3.330.000, indennità ex art. 17 L. 3.330.000.

ditta 4: partita 15379 Baratta Antonio, nato a Priverno il 13 novembre 1947 prop. Picone Luigina, nata a Priverno il 30 ottobre 1916, usuf. gen. comune di Priverno per il diritto di pascolo. foglio 11 p.la 407 sem. arb. di are 10,00 coi redditi di L. 15.500 e L. 16.000; da espropriare per intero, cultura effettiva vigneto, indennità di esproprio L/mq 3.330 x mq 1.000 = L. 3.330.000, indennità ex art.17 L. 3.330.000.

ditta 5: partita 11658 Picone Agostino, nato a Priveranno il 14 luglio 1939. foglio 11 p.la 408 sem. arb. di are 10,00 coi redditi di L. 15.500 e L. 16.000; da espropriare per intero, cultura effettiva vigneto, indennità di esproprio L/mq 3.330 x mq 1.000 = L. 3.330.000, indennità ex art. 17 L. 3.330.000.

ditta 6: partita 2965 Bove Carlo, nato a Priverno il 18 novembre 1878 beneficiario; comune di Priverno per il diritto di Pascolo Prebenda Parrocchiale di S. Lucia in Priverno proprietaria rappresentata da don Ascenzio Iacovacci, foglio 11 palla 145 sem. 2 di are 38,30 coi redditi di L. 59.365 e L. 44.045 superficie da espropriare mq 213 sem.; foglio 21 palla 35 sem. 2 di are 11,40 coi redditi di L. 17.670 L. 13.110 da espropriare per intero e palla 36 sem. 2 di are 17,70 coi redditi di L. 27.435 e L. 20.355 da espropriare per intero; superficie complessiva da espropriare mq 3.123, indennità di esproprio L/mq 1.840 x mq 3.123 L. 5.746.320, indennità ex art. 17 L. 5.746.320.

ditta 7: partita 2961 Bianconi Giulio, nato a Priverno il 20 maggio 191883 beneficiario; Prebenda Parrocchiale S. Giovanni Evengelista in Piperno proprietario, foglio 11 p.la 146 Orto 1 di are 55,10 coi redditi di L. 220.400 e L. 110.200 da espropriare per intero, indennità di esproprio L/mq 1.840 x mq 5.510 = L. 10.138.400, indennità ex art.17 L. 10.138.400.-

ditta 8: partita 4521 Oliva Pio di Giovanni Battista, eredi effettivi prop. Oliva Gaetano, nato a Priverno il 28 settembre 1940, Oliva Sergio, nato a Priverno 17 settembre 1948, Di Giorgio Maria ved. Oliva, nata a Priverno il 29 gennaio 1919, foglio 11 p.la 283, fabbricato rurale di mq 50 senza redditi da espropriare per intero e p.la 144 sem. 2 di are 81,70 coi redditi di L. 126.635 e L. 93.955; superficie da espropriare mq 79; indennità di esproprio per il fabbricato L/mq 100.000 x mq 50 L. 5.000.000, indennità per l'area L/mq 1.840 x mq 129 = L. 237.360, indennità ex art. 17 L. 237.360.

ditta 9: partita 23368 Fantozzi Assunta, nata a Priverno il 17 febbraio 1944 prop. comune di Priverno per il diritto di pascolo, foglio 11 p.la 171 sem. arb. 2 di are 9,10 coi redditi di L. 14.105 e L. 14.560 da espropriare per intero, coltivata a vigna, indennità di esproprio L/mq 3.330 x mq 910 = L. 3.030.300, indennità ex art.17 L. 3.030.000.

ditta 10: partita 12579 Visca Filomena, nata a Priverno il 7 aprile 1936, foglio 21 palla 17 sem. 2 di are 35,40 coi redditi di L. 54.870 e L. 40.710; superficie da espropriare mq 287, seminativi irriguo, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 287 = L. 1.053.290, indennità ex art. 17 L. 1.053.290.

ditta 11: partita 2970 Polidori Amedeo, nato a Maenza il 7 ottobre 1883 comune di Priverno per il diritto di pascolo; Prebenda Parrocchiale S. Maria in Piperno, prop. Volpe Vittorio, colono foglio 21 palla 16 sem. 2 di are 77,60 coi redditi di L. 120.280 e L. 89.240; superficie da espropriare mq 2.863 sem.vo irriguo, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 2.863 = L. 10.507.210, indennità ex art. 17 L. 10.507.210.

Ditta 12: partita 2506 Ori Filomena, nata a Priverno il 20 gennaio 1924 prop. comune di Priverno per il diritto di pascolo foglio 21 p.la 34 sem. 2 di are 121,60 coi redditi di L. 188.480 e L. 139.840, superficie da espropriare mq.1.170 sem.vo irriguo, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 1.170 = L. 4.293.900, indennità ex art. 17 L. 4.293.900.

ditta 13: partita 8734 Volpe Federico, nato a Priverno il 20 settembre 1932, effettivi prop. gli eredi Volpe Angela, nata a Priverno il 2 gennaio 1963, Felici Luigina, nata a Priverno 1° aprile 1940, foglio 21 palla 38 sem. 2 di are 36,40 coi redditi di L. 56.420 e L. 41.860, superficie da espropriare mq 1.047 sem.vo irriguo, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 1.047 = L. 3.842.490, indennità ex art. 17 L. 3.842.490.

ditta 14: partita 16001 Compagnoni Maria, nata a Priverno il 23 novembre 1921, cousuf. gen. di livello Picozza Francesco, nato a Priverno il 9 giugno 1942 liv. Picozza Paolo, nato a Priverno 10 aprile 1914, cusuf. gen. di livello comune di Priverno conc. effettiva proprietà: Picozza Francesco, prop. Compagnoni Maria, usuf. foglio 21 p.la 45 sem. 2 di are 7,20 coi redditi di L. 11.160 e L. 8.280, sem.vo irriguo da espropriarsi per intero, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 720 = L. 2.642.400, indennità ex art.17 L. 2.642.400.

ditta 15: partita 11244 Bilancia Ida, ved. Giordani, nata a Priverno il 14 gennaio 1987, usuf. parziale Giordani Elena, nata a Priverno il 9 ottobre 1926 proprietaria, foglio 21 p.la 46 sem. 2 di are 8,60 coi redditi di L. 13.330 e L. 9.890, sem.vo irriguo da espropriarsi per intero, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 860 = L. 3.156.200, indennità ex art.17 L. 3.156.200.

ditta 16: partita 12307 Pietrosanti Emma, nata a Latina il 28 febbraio 1956; Pietrosanti Enrichetta, nata a Priverno il 28 maggio 1931, Pietrosanti Paolo, nato a Roma il 5 ottobre 1927, Vellucci Gaetano affittuario, foglio 21 p.la 47 sem. 2 di are 9,20 coi redditi di L. 14,260 e L. 10.580, sem.vo irriguo da espropriarsi per intero, indennità di esproprio L/mq 3.670 x mq 920 = L. 3.376.400, indennità ex art.17 L. 3.376.400.

ditta 17: Brusca Elisa fu Angelo, usuf. parziale di livello, D'Arcangelis Rosaria, nata a Priverno il 17 novembre 1920 livellaria, Tacconi Lea fu Pietro, cedente, foglio 21 palla 120 vign.1 di are 4,15 coi redditi

di L. 8.300 e L. 7.470 da espropriarsi per intero e palla 121 sem. arb. di are 1,32 coi redditi di L. 2.442 e L. 2.706 da espropriarsi per intero; totale superficie da espropriare mq 547 tenta a seminativo, indennità di esproprio $L/mq 1.840 \times mq 547 = L. 1.006.480$, indennità ex art. 17 L. 1.006.480.

ditta 18: partita 7896 Picozza Gina fu Carlo, nata a Priverno il 20 gennaio 1911, foglio 21 palla 125 sem. 2 di are 71,00 coi redditi di L. 110.050 e L. 81.650, superficie da espropriare mq 542 orto irrigua, indennità esproprio $L/mq 4.760 \times mq 842 = L. 2.579.920$, indennità ex art.17 L. 2.579.920.

ditta 19: partita 7872 Visca Augusto, nato a Priverno l'8 febbraio 1923, Volpe Margherita mar. Visca, nata a Priverno il 2 luglio 1926, foglio 21 p.la 126 sem. 2 di are 71,00 coi redditi di L. 110.050 e L. 81.650 da espropriarsi per intero, mq 3.000 sem.vo irriguo e mq 4.100 orto irriguo, indennità di esproprio: sem.vo irriguo $L/mq 3.670 \times mq 3.000 = L. 11.010.000$; orto irriguo $E/mq 4.760 \times mq 4.100 = L. 19.516.000$. Totale indennità di esproprio L. 30.526.000, indennità ex art.17 L. 30.526.000.

ditta 20: partita 9407 Brusca Angela, nata a Priverno il 26 febbraio 1900, cousuf. parz. Volpe Bernardo, nato a Priverno l'11 luglio 1998 cousuf. parz. Volpe Federico, nato a Priverno 20 settembre 1932; effettivi prop. Volpe Angela nata Priverno il 2 gennaio 1963, Felici Luigina ved. Volpe nata a Priverno il 1° aprile 1940, foglio 21 p.la 128 sem. 2 di are 26,70 coi redditi di L. 41.385 e L. 30.705, superficie da espropriare mq 760 seminativo irriguo, indennità di esproprio $E/mq 3.670 \times mq 760 = L. 2.789.200$, indennità ex art.17 L. 2.789.200.

ditta 21: partita 917 comune di Priverno, foglio 22 p.la 1 Pasc. 2 di are 5,00 coi redditi di L. 900 e L. 250 da espropriare per intero, indennità di esproprio $L/mq 250 \times mq 500 = L. 125.000$; indennità ex art. 17 L. 125.000.

ditta 22: partita 20377 Valle Elvio, nato a Priverno il 29 settembre 1940, liv. Canonicato di S. Tommaso in Piperno concedente, foglio 22 palla 2 sem. 2 di are 37,40 coi redditi di L. 57.970 e L. 43.010, superficie da espropriare mq 1.683, orto irriguo, indennità di esproprio $L/mq 4.760 \times mq 1.683 = L. 8.011.080$, indennità ex art. 17 L. 8.011.080.

ditta 23: partita 13571 Sciscione Antonia, nata Priverno il 20 giugno 1933, liv. Canonicato S. Tommaso goduto dal Sac. Guidi Annibale concedente, foglio 22 p.la 3 Uliv. 2 di are 29,50 coi redditi di L. 22.125 e L. 10.325, superficie da espropriare mq 750, uliveto su terreno irriguo, indennità di esproprio $L/mq 3.670 \times mq 1.423 = L. 5.222.410$, indennità ex art. 17 L. 5.222.410.

ditta 24: partita 20842 Ficarola Filomena, nata a Priverno il 28 agosto 1946, foglio 22 palla 7 sem. 2 di are 7,50 coi redditi di L. 11.625 e L. 8.625, da espropriare per intero orto irriguo, indennità di esproprio $Lmq 4.760 \times mq 750 = L. 3.570.000$, indennità ex art.17 L. 3.750.000.

Ordina:

1. Il settore LL.PP. e il settore ragioneria provvederanno ciascuno per gli adempimenti di propria competenza:

a) Alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della provincia di Latina e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio;

b) A notificare, nelle forme previste dal Codice di procedura civile per le citazioni, gli avvisi contenenti l'ammontare delle indennità provvisorie ai proprietari interessati;

c) A pagare agli aventi diritto, previo accertamento della proprietà e libertà delle aree da espropriare, le indennità accettate e/o a depositare nella Cassa depositi e prestiti di Latina, decorso il termine di trenta giorni dalla notifica dell'avviso di cui al punto «b», le indennità che siano state rifiutate;

d) A curare gli adempimenti per l'emissione del provvedimento di cui all'art. 32 della legge regionale n. 11/1997 nei confronti dei proprietari degli immobili che dichiarino di essere disposti a convenire la cessione volontaria e di quello definitivo di esproprio ai sensi dell'art.13 della legge n. 865/1971;

e) A richiedere alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio tecnico la rideterminazione delle indennità non accettate.

2. I sopra indicati responsabili, ciascuno per gli adempimenti di propria competenza e tenuto conto in ogni caso di quanto disposto dal 2° comma dell'art. 5-bis citato, provvederanno inoltre direttamente:

a) Ad espletare, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione contenente l'ammontare delle indennità rideterminate dalla Commissione provinciale, gli adempimenti previsti dall'art. 15, 2° comma della legge n. 865/1971;

b) A corrispondere agli aventi diritto, previo accertamento del loro titolo, le indennità accettate e/o a depositare nella Cassa depositi e prestiti la differenza, qualora le indennità non accettate siano state rideterminate in misura superiore a quelle già depositate.

Il responsabile
RENZI

COMUNE DI ROMA

ORDINANZA del sindaco 5 giugno 2000, n. 117. Approvazione dell'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90 per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto urbano Marconi-Ostiense per le aree adiacenti il Lungotevere Papareschi e per le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido.

IL SINDACO

Premesso che con deliberazione del C.C. n. 240 del 22 dicembre 1999 sono stati formulati gli indirizzi al sindaco, al fine della definizione dell'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto urbano

Marconi-Ostiense per le aree adiacenti il Lungotevere Papareschi e per le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido;

Che l'accordo di programma di cui trattasi è stato sottoscritto in data 12 aprile 2000 dalla Regione Lazio e dal Comune di Roma;

Che con deliberazione del consiglio comunale n. 79 dell'8 maggio 2000 è stata ratificata l'adesione del sindaco all'accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/90;

Che può, dunque, procedersi all'approvazione dell'accordo di programma di cui in oggetto.

Ordina:

È approvato l'accordo di programma ex art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto urbano Marconi-Ostiense per le aree adiacenti il Lungotevere Papareschi e per le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido, allegato al presente provvedimento che sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio, a norma del 4° comma, art. 27, legge n. 142/90.

Il sindaco
RUTELLI



ELENCO DOCUMENTI

- 1) ACCORDO DI PROGRAMMA (ART. 27 LEGGE 142/90)
- 2) VERBALI CONFERENZA DI SERVIZI
- 3) ATTO D'OBBLIGO E ALLEGATI GRAFICI: A - B - C
- 4) VARIANTE AL P.R.G.
Tav. 1 – Fg. 24 Nord
Tav. 2 - Fg. 24 Nord

ACCORDO DI PROGRAMMA

(Art. 27 142/90)

Programma di Intervento Urbanistico

“PROGETTO URBANO OSTIENSE-MARCONI”

**ACCORDO DI PROGRAMMA EX ART.27 DELLA LEGGE 8.6.1990 N.142
CONCERNENTE LE AREE ADIACENTI IL LUNGOTEVERE PAPARESCHI E
LE AREE IN RIVA SINISTRA DEL TEVERE TRA IL FIUME E LA
FERROVIA ROMA LIDO RICADENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO
URBANO OSTIENSE MARCONI.**

PREMESSO

che il settore urbano Ostiense Marconi, area di più antica industrializzazione della città, è caratterizzato da una consistente presenza di aree ed edifici dismessi o in via di dismissione, distribuiti lungo la via Ostiense, il viale Marconi e le due rive del Tevere, dal ponte dell'Industria all'ansa di Valco San Paolo;

che al suo interno è possibile individuare cinque aree di particolare significato, con caratteri molto diversi:

la prima si estende sulla riva destra del fiume, tra il lungotevere Papareschi e viale Marconi, la seconda si estende sulla riva sinistra e lungo la via Ostiense, la terza è rappresentata dalla zona del valco S. Paolo, la quarta costituita dall'area della Basilica di San Paolo, infine l'area della Stazione Ostiense;

che, nel complesso, tutto il settore urbano come sopra descritto si presenta con forti livelli di degrado che possono essere individuati in densità elevate, carenza di standard, caos nel settore della mobilità, edifici dismessi ed abbandonati lungo la via Ostiense e nell'area contigua al lungotevere Papareschi (ex Mira Lanza), Basilica di S. Paolo isolata dal fiume, degrado delle aree ripariali;

che al fine di avviare un processo di nuovo assetto urbanistico del settore di cui trattasi, il competente ufficio del Comune di Roma ha redatto un specifico progetto denominato Progetto Urbano Ostiense Marconi;

che il Progetto Urbano si configura come uno strumento procedurale, specifico della progettazione urbana, con l'obiettivo principale di verificare il grado di trasformabilità di un'area, la sua capacità di accogliere nuovi interventi e nuovi pesi di funzioni e attività, fornire indicazioni e limiti, determinare tutte quelle azioni più generali che rendano tali interventi possibili, ammissibili ed anzi determinanti per il raggiungimento di un miglioramento qualitativo dell'area;

che gli obiettivi del progetto Ostiense Marconi discendono dalla esigenza urbanistica di riqualificare l'intero settore sud della città, attraverso l'inserimento di importanti funzioni urbane, come quelle connesse alle attività universitarie, ed alle sedi di aziende già presenti nell'area (Italgas, Enel, Acea) o di nuove localizzazioni terziarie e di servizi di livello circoscrizionale o urbano, nonché attraverso la realizzazione di una consistente parte del parco del Tevere sud in corrispondenza delle aree del gazometro, del lungotevere Papareschi e del Valco S. Paolo;

che quindi lo scopo che intende perseguire il Progetto Urbano Ostiense Marconi è quello di recuperare aree di servizi pubblici ed al verde, diminuire la potenzialità edificatoria delle aree ancora trasformabili, individuare i principali interventi di viabilità;

che il Progetto Urbano in questione interviene parzialmente sul territorio, considerando in via prioritaria quelle aree dove è risultato possibile un programma di trasformazione, anche in base ad accordi tra l'Amministrazione Comunale, le singole proprietà e gli Enti interessati;

che, come meglio specificato nell'allegata relazione tecnica, facente parte integrante del presente accordo, cui si rinvia, gli obiettivi del Progetto Urbano possono essere così riassunti:

- la definizione del sistema della mobilità su ferro e su gomma alla scala dell'intero settore e alla scala locale, con la individuazione dei nuovi ruoli di viale Marconi e di via Ostiense, come assi di riqualificazione locale, e il collegamento di lungotevere di Pietra Papa con la circonvallazione Ostiense, nonché la costruzione sotterranea del tratto di lungotevere Papareschi tra il ponte dell'Industria e via E. Fermi;

Relativamente alla realizzazione del lungotevere in riva destra (Porta Portese/Marconi), sarà affidato alla S.T.A. uno studio di fattibilità del prolungamento della mobilità del lungotevere, di cui sopra, in direzione nord – Porta Portese, per la riconnessione generale del sistema viario dei due lungotevere;

- la realizzazione di un ponte stradale sul fiume e di un viadotto stradale sulla ferrovia Roma –Lido che determina la connessione della Circonvallazione Ostiense con il lungotevere di Pietra Papa, realizzando così una continuità di comunicazione con i grandi assi stradali del settore urbano, via Cristoforo Colombo e tangenziale, alternativi alla via Marconi ed in parte alla via Ostiense;
- la localizzazione delle strutture dell'Università Roma Tre, sia lungo la via Ostiense e nell'area Italgas, che nell'area del Valco S. Paolo, che, con i suoi insediamenti è in grado di contribuire in termini sostanziali alla riqualificazione dell'intero settore urbano, in quanto il modello insediativo previsto dall'Università è di tipo diffuso e opera prevalentemente attraverso il recupero di edifici dismessi e delle circostanti aree degradate;
- la realizzazione della passerella pedonale tra le aree Papareschi ed Italgas, oggetto di un concorso di progettazione che sarà bandito dall'Amministrazione Comunale;
- la realizzazione del sistema del verde, che partendo dall'insieme delle preesistenze da salvaguardare, realizzi il Parco del Tevere, come connettivo fra le due rive del fiume, incrementandone la fruibilità ed integrandolo con lo spazio della Basilica di S. Paolo e permetta di rilocalizzare le sole attività legali lungo gli argini del Tevere;
- la costruzione di un idoneo sistema dei servizi che fornisca una risposta quantitativa e qualitativa precisa e concreta al deficit degli standard urbanistici sia nel quartiere Ostiense che in quello Marconi, accompagnato da un complesso di servizi di carattere urbano (teatro, museo, biblioteca, servizi privati) capaci di indurre un diverso uso di questa parte di città, attualmente caratterizzata dall'attraversamento dei flussi veicolari diretti a sud e dalla consistente presenza di attività commerciali,
- la realizzazione di un sistema di percorsi ciclabili abbinati a quelli pedonali in alternativa alla viabilità tradizionale, che, utilizzando la morfologia pianeggiante dei due quartieri (Marconi Ostiense), permetta di percorrere in bici e/o a piedi l'intero settore, unisca i principali poli attrattori locali, colleghi al parco dell'argine del fiume

ed inoltre raggiunga i nuovi luoghi del sistema culturale ed universitario e le stazioni ferroviarie e della metropolitana;

- l'utilizzazione del comprensorio di aree Acea, Italgas e Enel non solo per servizi tecnologici urbani, ma pure a fini culturali e ricreativi, così da realizzare anche l'accessibilità e la permeabilità della sponda del fiume; il Progetto Urbano prevede la variazione della zona C di P.R.G. a zona per servizi e la diminuzione complessiva delle capacità edificatorie delle aree ancora trasformabili; nell'area Italgas, liberata dai capannoni fatiscenti e bonificata dalle scorie della precedente utilizzazione, sorgeranno il Museo della Scienza e la Biblioteca centrale dell'Università Roma Tre; nelle aree industriali dismesse del comprensorio il Progetto Urbano prevede il recupero e la valorizzazione delle strutture esistenti che rappresentano testimonianze storico-culturali; nell'area c.d. Papareschi obiettivo del progetto è riutilizzare questa vasta area realizzando un parco pubblico dedicato ad attrezzature per il tempo libero ed un secondo Teatro di Roma con il recupero di edifici industriali dismessi;
- le attuali destinazioni urbanistiche di P.R.G. vengono variate in zone per servizi pubblici sia universitari, che generali, che di quartiere, e a verde pubblico, nonché a servizi privati;

che per quanto riguarda le aree di Valco S. Paolo Ostiense, in attuazione del programma di Roma Capitale approvato ex art.2 L. n.396/90 con D.M. Aree Urbane del 1 marzo 1992, sono stati sottoscritti due Accordi di Programma con i quali si è proceduto a localizzare immobili ed aree in Valco S. Paolo – Ostiense, approvando la conseguente variante di P.R.G. a sottozona M4, individuando le aree destinate a parcheggi e a verde nonché ulteriori possibili future localizzazioni;

che anche per le suddette aree il Progetto Urbano in questione ha provveduto ad indicare gli indirizzi da seguire per la trasformazione, la riqualificazione, la valorizzazione degli elementi storico culturali e naturali e per il reinserimento nel contesto urbano dell'intero settore in cui ricade l'area di cui trattasi in cui sono localizzati gli insediamenti di Roma Tre e del Museo della Scienza;

che il “Programma Interventi Roma Capitale” individua la progettazione e realizzazione, su parte dell’area Italgas, del Museo della Scienza, quale rilevante servizio culturale di livello urbano e nazionale in grado di contribuire al programma di riqualificazione previsto per l’intero settore centro sud Ostiense- Marconi;

che per le aree denominate “Papareschi” e per quelle del comprensorio Italgas- Enel - Acea, che ricadono in zona omogenea “C” (ex D.I. n° 1.444/68 e deliberazione del C.C. n° 158/95), e quindi soggette a vincolo paesistico per una fascia di rispetto di metri 150 dalla riva del Tevere ai sensi dell’art. 7, comma 1 della L.R. 6 luglio 1998, n° 24, può trovare applicazione il disposto del comma 11 del citato art.7, L.R. 24/98, in quanto il Progetto Urbano Ostiense-Marconi costituisce uno strumento utile alla riqualificazione dei tessuti circostanti, con la prescrizione del mantenimento di una fascia di inedificabilità di 50 metri dall’argine del fiume Tevere, ad eccezione di interventi infrastrutturali relativi alla mobilità tenendo conto che la contiguità rispetto agli edifici esistenti, sarà riferita esclusivamente a quei manufatti realizzati nel rispetto delle norme;

che in sede di progettazione esecutiva dovrà essere comunque previsto l’arretramento di nuovi edifici dall’argine del Tevere nella misura massima possibile;

che secondo le NT.A. del P.R.G. vigente nelle suddette aree, aventi destinazione C di P.R.G. era consentita l’edificazione con una densità fino a 300 ab/ha, pari quindi a mc 250.000 circa;

che in accordo con i proprietari delle medesime aree, come da verbale esibito in atti, le volumetrie edificabili sono ridotte complessivamente a 198.000 mc (tale valore è al netto della volumetria esistente nella proprietà R&P S.r.l., che viene mantenuta), da realizzare nell’area medesima per 118.000 mc (tale valore è al netto della volumetria esistente nella proprietà R&P S.r.l., che viene mantenuta), mentre per i restanti 80.000 mc, la edificabilità avverrà nelle aree individuate dal Piano di Riqualificazione della stazione Ostiense che è stato approvato con l’Accordo di Programma ex art. 3 L.396/90 e sottoscritto in data 8 marzo 2000; in particolare nel suindicato Piano di Assetto le aree di che trattasi sono contraddistinte con le sigle C6 e C7 nelle tavole 11.5 e 11.6, elaborate su base catastale fogli di N.C.E.U. nn. 821 e 822;

che viene allegato al presente Accordo l'atto d'obbligo a rogito Dott. N. Votta Notaio rep. n. 2780 raccolta n. 802 con il quale i proprietari delle aree denominate "Papareschi" hanno formalizzato i sopracitati impegni riguardo le trasformazioni urbanistiche;

che il suindicato atto d'obbligo è corredato dai seguenti elaborati grafici:

- elaborato grafico su base catastale, che indica le superfici di sedime fondiario e di standard urbanistici: parcheggi e verde nonché le aree da cedere a compensazione della volumetria da edificare nell'area soggetta a riqualificazione della stazione Ostiense, accompagnato da una relazione sulla consistenza degli interventi e sui tempi previsti per la realizzazione degli interventi;
- elaborato grafico su base catastale relativo ai vincoli urbanistici ed ambientali dell'area;
- elaborato grafico su base catastale relativo alle destinazioni urbanistiche previste dallo stesso Progetto Urbano e riportate dalla Tav. 2 Variante di P.R.G. foglio 24 Nord scala 1:10.000, allegata al presente Accordo, comprensivo dello schema delle connessioni esterne con le principali infrastrutture a rete (viabilità su gomma e su ferro, acquedotto, fognature e depurazione);
- elaborato grafico su base catastale delle proprietà, accompagnato dai relativi titoli di proprietà;

che, per le aree denominate Papareschi e comprese tra vicolo di Pietra Papa ad ovest, via dei Papareschi a nord, il fiume Tevere ad est e via Blaserna a sud sono previste le seguenti varianti urbanistiche da zona C e viabilità locale di P.R.G. a:

- sottozona M2, su un'area per la quale il Progetto Urbano, come da elaborato grafico "Zonizzazione Papareschi" allegato, prevede (ossia nell'area compresa tra vicolo di Pietra Papa e via Blaserna e il confine di proprietà della Tevere Lungo S.p.A.), la localizzazione di una volumetria convenuta di circa 48.000 mc, con esclusione delle destinazioni d'uso di cui alle lettere r), s), t), u), v), ex art. 3 paragrafo 2 comma 5 delle NTA del P.R.G., e con l'impegno a cedere all'A.C. una superficie pari a mq 11.439 destinata a verde pubblico, eccedente lo standard previsto, a compensazione della volumetria trasferita nelle aree della Stazione Ostiense (33.036 mc).

- sottozona M4, nell'area situata tra il lungotevere Papareschi, il retro del complesso scolastico di via Papareschi, vicolo di Pietra Papa, per una superficie di circa 27.600 mq con una volumetria di circa 60.000 mc (ed un indice di fabbricabilità territoriale, in deroga alle N.T.A. di P.R.G., di 2,18 mc/mq) per la realizzazione di un complesso residenziale denominato Casa dello Studente, come richiesto dall'Agenzia al Diritto allo Studio (ADISU) della Sapienza, (verbale del Consiglio di Amministrazione ADISU esibito in atti e Protocollo d'Intesa tra Università la Sapienza e Università Roma Tre);
- sottozona M1, comprendente il recupero del complesso industriale ex Mira Lanza, di volume (convenzionale) 9.056 mc, per la realizzazione di un nuovo Teatro di proprietà comunale, la cui acquisizione è in corso con procedura attivata dal Dipartimento Politiche del Patrimonio del Comune di Roma;
- zona N per una superficie di mq 16.261, relativa alla volumetria edificabile pari a mc 46.964 da trasferire sulle aree da riqualificare con il Piano di Assetto previsto per la Stazione Ostiense; tale superficie, da cedere all'Amministrazione Comunale è eccedente lo standard previsto di verde pubblico; il progetto definitivo del parco pubblico, prevede, inoltre, la realizzazione di una scuola materna e/o asilo nido, ristrutturando un manufatto esistente;
- sottozona M3, comprendente il complesso scolastico di via Blaserna;
- sottozona B2, relativamente all'area in vicolo di Pietra Papa, sulla quale già insistono parti di edifici residenziali;

che al fine di concorrere all'obiettivo della realizzazione di un idoneo sistema dei servizi, che fornisca una risposta positiva in termini sia quantitativi che qualitativi e migliori quindi l'uso di questa parte di città, il Progetto Urbano prevede per quelle aree denominate ex Campari ed ex A.P.I., destinate a sottozona M3 con la Variante al P.R.G. per il reperimento di aree a verde e servizi, giusta deliberazione G.M. n. 3622/90, e stralciate successivamente con atto del Consiglio Comunale n. 448/91 di controdeduzioni

alle proposte di modifiche d'Ufficio della Regione Lazio, la destinazione a sottozona B2 da attuarsi mediante Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata ai sensi della L. n. 457/78; la redazione dei sopracitati Piani di Recupero dovrà comunque tener conto delle indicazioni riportate nelle sottoelencate tavole:

- Tav. 01 – Inquadramento territoriale – Individuazione Aree da cedere
- Tav. 02 – Zonizzazione – viabilità e Accessi

e dovrà in ogni caso prevedere parcheggi pubblici di standard e pertinenziali di uso pubblico che potranno essere realizzati anche nel sottosuolo e su più livelli; dovrà altresì prevedere la creazione di percorsi pubblici di piazze, di spazi pubblici verdi all'aperto, in modo tale da migliorare la qualità urbana dell'ambito considerato;

Per quanto attiene l'area ex A.P.I. il Piano di Recupero dovrà inoltre specificatamente prevedere:

- a) la risistemazione della via Prati di Papa alla medesima quota di via Grimaldi e via B. Lucchese;
- b) la messa a disposizione di spazi interni da adibire a servizi per la Circostrizione, in particolare che sia ceduto a titolo gratuito un asilo nido di 750 mq pronto per l'uso;
- c) la realizzazione di parcheggio pubblico su due livelli

Per quanto attiene l'area ex Campari, il Piano di Recupero dovrà specificatamente prevedere:

- a) il rifacimento di via Oderisi da Gubbio, secondo le medesime modalità della risistemazione di viale G. Marconi: manto stradale, marciapiedi, raccolta acque reflue, illuminazione;
- b) la cessione di una superficie di 750 mq da destinare a servizio pubblico di quartiere da definire con il Piano di Recupero;
- c) la realizzazione di parcheggi pubblici.

In ogni caso la realizzazione delle opere pubbliche dovrà iniziare prima dei lavori degli interventi privati;

che, data l'esigenza di nuovi spazi per servizi circoscrizionali in luoghi raggiungibili comodamente dalla rete di trasporto pubblico e vista la compatibilità di tali servizi con le altre destinazioni previste nell'area dei Mercati Generali, quest'ultima risulta corrispondere alle suddette esigenze, anche perché solo parte dell'area è stata destinata ad insediamenti universitari dal II Accordo di Programma ex art. 3 della L. 15 dicembre 1990 n. 396, sottoscritto per il reperimento di sedi dell'Università degli Studi di Roma Tre;

che pertanto per la parte dell'area dei Mercati Generali di via Ostiense, non utilizzata dall'Università degli Studi di Roma Tre e destinata a sottozona M1 di P.R.G., il Progetto Urbano prevede la trasformazione in sottozona M3 per l'inserimento di servizi pubblici di quartiere;

che circa le arterie cittadine di rapido transito, si prescrive la traslazione a nord, mantenendo invariato il punto di attacco sulla via Ostiense, del ponte sul fiume Tevere, per salvaguardare la foce dell'antico fiume Almona; al sedime già occupato dalla vecchia previsione di tracciato del prolungamento della circonvallazione Ostiense ora modificata, viene attribuita in parte la destinazione a sottozona M1, in parte la destinazione a zona N ed in parte la destinazione a sottozona M4.

che per l'area di proprietà ENEL, interessata dal prolungamento della Circonvallazione Ostiense e già destinata dal P.R.G. parte a sottozona M1, parte a sede stradale e parte a zona N, è prevista una diversa distribuzione delle suddette destinazioni urbanistiche, come risulta da planimetria allegata, per consentire lo spostamento dell'asse stradale, previsto dal vigente Piano Regolatore, e salvaguardare la foce dell'antico fiume Almona;

che per l'area destinata a sottozona M1 compresa tra il fiume Tevere e la via Ostiense al cui interno ricade l'area comunale Acea sono previsti:

- il mantenimento della destinazione urbanistica a sottozona M1 per una superficie pari a circa 21.400 mq;
- la variazione a sottozona B2 della restante, interessata nella sua quasi totalità da edilizia residenziale;

che il Progetto Urbano oltre ad individuare il complesso dei nuovi servizi da realizzare nei quartieri Marconi - Ostiense, individua una maglia di viabilità locale che renda migliore la loro accessibilità;

che, per quanto riguarda le strade locali e di quartiere, si considera superato il disegno della viabilità all'interno della zona C compresa tra via Pacinotti a nord, via Fermi a sud, viale Marconi ad ovest ed il fiume ad est, da quello di nuovo impianto, riguardante le seguenti aree: in particolare per l'area Papareschi, all'interno dell'area attualmente destinata a zona C di P.R.G., ubicata sulla riva destra del Tevere tra via Pacinotti a nord, viale Marconi ad ovest, il fiume Tevere ad est e via Enrico Fermi a sud; così come per quella viabilità locale, in parte già esistente, da riconnettere alla viabilità principale all'interno dell'area, attualmente destinata a zona C di P.R.G., ubicata sulla riva sinistra del Tevere, tra via del Porto Fluviale a nord, via Ostiense ad est ed il fiume Tevere ad ovest; all'interno delle aree, attualmente destinate parte a sottozona M1 e parte a zona C di P.R.G., ubicate sulla riva sinistra del Tevere tra via F. Negri a nord, la linea metro B ad est e la via Ostiense ad ovest;

che, in deroga a quanto prescritto nell'art. 16 bis "Zone vincolate punto 7 bis - Carta dell'Agro" delle Norme Tecniche della Variante al P.R.G. "Piano delle Certezze" all'interno della fascia di rispetto inedificabile della larghezza minima di mt. 50, posta in corrispondenza del bene "Casale e Fornace Ciccarelli" riportato nell'allegato G alla Relazione Tecnica della suddetta Variante (indicato col n. 77 sulla Tav. 24 Nord della "Carta dell'Agro"), sia consentita, al fine di garantire un agevole accesso al parco ed ai servizi connessi, la realizzazione di parcheggi a raso, della viabilità locale, di percorsi pedonali e ciclabili con relative opere, nonché l'attrezzatura delle aree a verde pubblico, purché sia parte di una progettazione unitaria estesa all'intero parco, e sia sottoposta al parere della Soprintendenza Comunale;

che tutte le varianti di P.R.G. sopra descritte sono riportate sulle tavole in scala 1:10.000 allegata quale parte integrante del presente Accordo;

che in deroga alle N.T.A. del P.R.G., per i parcheggi pubblici è previsto lo standard di 0,4 mq/mq di superficie utile, fermo restando lo standard complessivo per spazi pubblici di 0,8 mq/mq;

che solo relativamente agli interventi del Teatro di Roma e per la Casa dello Studente (ADISU – La Sapienza), è prevista la deroga alle N.T.A. del P.R.G. per il computo dei volumi edificabili relativi a spazi specialistici (aule, biblioteche, laboratori, atrii, gallerie di disimpegno, sale per esposizione e spettacolo), destinati ad accogliere grande affluenza di persone o impianti di ricerca, che saranno computati con riferimento ad un'altezza virtuale di ml. 3,20 anche quando l'altezza effettiva sia superiore per esigenze funzionali;

che per gli interventi, previsti dal Progetto Urbano relativamente alle aree adiacenti il lungotevere Papareschi e sulla riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido si è ritenuto opportuno procedere con Accordo di Programma ex art. 27 della L. 8 giugno 1990 n. 142;

che a norma dell'art. 20 dello Statuto, il Sindaco è tenuto ad informare previamente il Consiglio Comunale sui contenuti dell'Accordo di Programma;

che il Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 240 del 22.12.1999 ha approvato i contenuti dell'Accordo di Programma;

che è stata dunque convocata la Conferenza tra le Amministrazioni interessate la quale ha espresso, nella seduta del 7.4.2000 parere favorevole all'unanimità alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma come di seguito riportato;

Accordo di programma ai sensi dell'art.27 della L.8 giugno 1990 n.142 concernente le aree adiacenti il Lungotevere Papareschi (SIL/Opera Romana per la Preservazione della Fede e la Provvista di nuove Chiese, R&P, RIP, Tevere Lungo, COGIM) e le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido.

La Regione Lazio rappresentata dal Presidente della Regione Lazio

Il Comune di Roma rappresentato dal Sindaco

Tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue:

ART.1

E' approvato, ai sensi dell'art.27 della L.8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni ed integrazioni, il programma degli interventi per le aree adiacenti il lungotevere Papareschi, e per le aree in riva sinistra del Tevere tra il fiume e la ferrovia Roma Lido, previsti dal Progetto Urbano Ostiense Marconi, approvato con deliberazione del C.C. n. 240 del 22.12.1999.

Di detti interventi, quelli da realizzare nella sottozona M2 di P.R.G. troveranno attuazione attraverso un progetto unitario, come da art. 28 legge 1150/42, da presentare per il rilascio della concessione edilizia in una Conferenza di Servizi, successiva alla sottoscrizione del presente Accordo.

Il programma di riutilizzazione della vasta area denominata Papareschi prevede la realizzazione di un parco pubblico dedicato ad attrezzature per il tempo libero e un secondo teatro pubblico comunale per Roma recuperando e ristrutturando un ex edificio industriale dismesso.

Per l'area denominata Papareschi si intende l'area risultante dalla somma delle proprietà, tra lo confinanti, di S.I.L. S.r.l. /Opera Romana per la Preservazione della Fede e la

Provvista di nuove Chiese in Roma (15.961 mq), R.& P. S.r.l. (869 mq), C.O.G.I.M. S.r.l. (13.178 mq) e Tevere Lungo S.p.A. (54.313 mq), R.I.P. S.r.l. (11.268 mq) per un totale di 95.589 mq, della predetta area, 86.800 mq circa (tale valore non comprende le aree con destinazione viabilità locale di P.R.G. interne alle proprietà suddette) ricadono in zona "C" di P.R.G. con densità territoriale fino a 300 ab./ettaro, e un volume edificabile di 250.000 mc circa.

Le volumetrie edificabili nell'ambito delle trasformazioni urbanistiche, previste dal Progetto Urbano e relative alle predette aree, in accordo con i proprietari delle medesime aree, come da verbale esibito in atti, sono ridotte complessivamente a 198.000 mc (tale valore è al netto della volumetria esistente nella proprietà R&P S.r.l., che viene mantenuta), da realizzare nell'area medesima per 118.000 mc (tale valore è al netto della volumetria esistente nella proprietà R&P S.r.l., che viene mantenuta), mentre per i restanti mc 80.000, la edificabilità avverrà nelle aree individuate dal Piano di riqualificazione della Stazione Ostiense, per il quale in data 16 luglio 1998 è stato firmato un protocollo di intesa tra il Comune di Roma, la Regione Lazio e la Società Ferrovie dello Stato.

Le aree destinate a verde pubblico, in località Papareschi, ottenute dalle cessioni per il soddisfacimento degli standard e dalla compensazione dell'edificazione in Ostiense, saranno oggetto di una progettazione unitaria al fine di ottenere un parco direttamente collegato a quello del Tevere e connesso, con una passerella pedonale, al verde pubblico del Museo della Scienza e della Biblioteca di Roma Tre sulla sponda opposta del Tevere.

Sono previsti inoltre due altri interventi: un complesso residenziale per seicento studenti universitari, ADISU Università La Sapienza, e un sistema di servizi privati funzionale ai nuovi servizi pubblici.

Per le aree oggetto del presente Accordo, pur ricadendo esse in zona omogenea C (ex D.I. n.1444/68) e quindi essendo assoggettate al vincolo di rispetto di 150 metri previsti per le aree lungo i fiumi dall'art.7 della L.R. 6.7.1998 n.24, trova applicazione il disposto del comma 11 del precitato art.7 L.R. n.24/98, costituendo il Progetto Urbano uno strumento finalizzato alla riqualificazione dei tessuti circostanti, con la prescrizione di

inedificabilità di 50 metri dall'argine del fiume Tevere, ad eccezione di interventi infrastrutturali relativi alla mobilità tenendo conto che la contiguità rispetto agli edifici esistenti, sarà riferita esclusivamente a quei manufatti realizzati nel rispetto delle norme.

In sede di progettazione esecutiva dovrà essere comunque previsto l'arretramento di nuovi edifici dall'argine del Tevere nella misura massima possibile.

ART.2

In conseguenza di quanto sopra riportato, salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, sono approvate le varianti urbanistiche delle aree interessate quali risultano dalle tavole scala 1:10.000 Stralcio e Variante di P.R.G. foglio 24 nord, allegate al presente atto quale sua parte integrante.

Per le aree denominate Papareschi, comprese tra vicolo di Pietra Papa ad ovest, via dei Papareschi a nord, il fiume Tevere ad est e via Blaserna a sud, meglio riportate nella Tavola di zonizzazione "Area Papareschi", allegata al presente accordo sono previste varianti urbanistiche da zona C e viabilità locale di P.R.G. a:

- sottozona M2, su un'area per la quale il Progetto Urbano, come da elaborato grafico "Zonizzazione Papareschi" allegato, prevede (ossia nell'area compresa tra vicolo di Pietra Papa e via Blaserna e il confine di proprietà della Soc. Tevere Lungo S.p.A.), la localizzazione di una volumetria convenuta di circa 48.000 mc, con esclusione delle destinazioni d'uso di cui alle lettere r), s), t), u), v), ex art. 3 parag. 2 comma 5 delle NTA del P.R.G., e con l'impegno a cedere all'A.C. una superficie pari a mq 11.439 destinata a verde pubblico, eccedente lo standard previsto, a compensazione della volumetria trasferita nelle aree della Stazione Ostiense (33.036 mc);
- sottozona M4, nell'area situata tra il lungotevere Papareschi, il retro del complesso scolastico di via Papareschi, vicolo di Pietra Papa, per una superficie di circa 27.600 mq con una volumetria di circa 60.000 mc (ed un indice di fabbricabilità territoriale, in deroga alle N.T.A. di P.R.G., di 2,18 mc/mq) per la realizzazione di un complesso

residenziale denominato Casa dello Studente, come richiesto dall'Agenzia al Diritto allo Studio (ADISU) della Sapienza, (Protocollo d'intesa, esibito in atti, tra Università la Sapienza e Università Roma Tre);

- sottozona M1, comprendente il recupero del complesso industriale ex Mira Lanza, di volume (convenzionale) 9.056 mc, per la realizzazione di un nuovo Teatro di proprietà comunale, (la procedura di acquisizione è in corso con provvedimento dell'Amministrazione Comunale);
- zona N per una superficie di mq 16.261, eccedente lo standard e da cedere all'Amministrazione Comunale, in compensazione della volumetria edificabile pari a mc 46.964 da trasferire sulle aree indicate dal Piano di Assetto per la riqualificazione della Stazione Ostiense;
- sottozona M3, comprendente il complesso scolastico di via Blaserna;
- sottozona B2, relativamente all'area in vicolo di Pietra Papa, sulla quale già insistono parti di edifici residenziali.

Al fine di concorrere all'obiettivo di cui in premessa della realizzazione di un idoneo sistema dei servizi, che fornisca una risposta positiva in termini sia quantitativi che qualitativi e migliori quindi l'uso di questa parte di città, il presente Accordo prevede per quelle aree denominate ex Campari ed ex A.P.I., destinate a sottozona M3 con la Variante al P.R.G. per il reperimento di aree a verde e servizi, giusta deliberazione G.M. n. 3622/90, e stralciate successivamente con atto del Consiglio Comunale n. 448/91 di controdeduzioni alle proposte di modifiche d'Ufficio della Regione Lazio, la destinazione a sottozona B2 da attuarsi mediante Piani di Recupero di iniziativa pubblica o privata ai sensi della L. n. 457/78; la redazione dei sopracitati Piani di Recupero dovrà comunque tener conto delle indicazioni riportate nelle sotto elencate tavole:

- Tav. 01 – Inquadramento territoriale – Individuazione Aree da cedere
- Tav. 02 – Zonizzazione – Viabilità e Accessi

e dovrà in ogni caso prevedere parcheggi pubblici di standard e pertinenziali di uso pubblico che potranno essere realizzati anche nel sottosuolo e su più livelli; dovrà altresì prevedere la creazione di percorsi pubblici di piazze, di spazi pubblici verdi all'aperto, in modo tale da migliorare la qualità urbana dell'ambito considerato.

Per quanto attiene l'area ex A.P.I. il Piano di Recupero dovrà inoltre specificatamente prevedere:

- a) la risistemazione della via Prati di Papa alla medesima quota di via Grimaldi e via B. Lucchese;
- b) la messa a disposizione di spazi interni da adibire a servizi per la Circoscrizione, in particolare che sia ceduto a titolo gratuito un asilo nido di 750 mq. pronto per l'uso;
- c) la realizzazione di parcheggio pubblico su due livelli;

Per quanto attiene l'area ex Campari, il Piano di Recupero dovrà specificatamente prevedere:

- a) il rifacimento di via Oderisi da Gubbio, secondo le medesime modalità della risistemazione di viale G. Marconi: manto stradale, marciapiedi, raccolta acque reflue, illuminazione;
- b) la cessione di una superficie di 750 mq. da destinare a servizio pubblico di quartiere da definire con il Piano di Recupero;
- c) la realizzazione di parcheggi pubblici.

In ogni caso la realizzazione delle opere pubbliche dovrà iniziare prima dei lavori degli interventi privati.

Data l'esigenza di nuovi spazi per servizi circoscrizionali in luoghi raggiungibili comodamente dalla rete di trasporto pubblico e vista la compatibilità di tali servizi con le altre destinazioni previste nell'area dei Mercati Generali, quest'ultima risulta corrispondere alle suddette esigenze, anche perché solo parte dell'area è stata destinata ad insediamenti universitari dal II Accordo di Programma ex art. 3 della L. 15 dicembre

1990 n. 396, sottoscritto per il reperimento di sedi dell'Università degli Studi di Roma Tre.

Pertanto per la parte dell'area dei Mercati Generali di via Ostiense, non utilizzata dall'Università degli Studi di Roma Tre e destinata a sottozona M1 di P.R.G., il presente Accordo prevede la trasformazione in sottozona M3 per l'inserimento di servizi pubblici di quartiere.

Per quanto concerne le arterie cittadine di rapido transito, si prevede la traslazione a nord, del ponte sul fiume Tevere, per salvaguardare la foce dell'antico fiume Almone, mantenendo invariato il punto di attacco sulla via Ostiense; al sedime già occupato dalla vecchia previsione di tracciato del prolungamento della circonvallazione Ostiense, ora modificata, viene attribuita in parte la destinazione a sottozona M1, in parte la destinazione a zona N ed in parte la destinazione a sottozona M4.

Per l'area di proprietà ENEL, interessata dal prolungamento della circonvallazione Ostiense e già destinata dal P.R.G. parte a sottozona M1, parte a sede stradale e parte a zona N, è prevista una diversa distribuzione delle suddette destinazioni urbanistiche, come risulta dalla Variante foglio 24 nord, 1:10.000, per consentire lo spostamento dell'asse stradale, previsto dal vigente Piano Regolatore, e salvaguardare la foce dell'antico fiume Almone.

Per l'area destinata a sottozona M1 compresa tra il fiume Tevere e la via Ostiense al cui interno ricade l'area comunale Acea, il presente Accordo prevede:

- il mantenimento della destinazione urbanistica a sottozona M1 per una superficie pari a circa 21.400 mq;
- la variante a sottozona B2 della superficie restante, interessata nella sua quasi totalità da edilizia residenziale.

Il Progetto Urbano oltre ad individuare il complesso dei nuovi servizi da realizzare nei quartieri Marconi - Ostiense, individua una maglia di viabilità locale che renda migliore la loro accessibilità.

Per quanto riguarda le strade locali e di quartiere, si considera superato il disegno della viabilità all'interno della zona C compresa tra via Pacinotti a nord, via Fermi a sud, viale Marconi ad ovest ed il fiume ad est, da quello di nuovo impianto, riguardante le seguenti aree: in particolare per l'area Papareschi, all'interno dell'area attualmente destinata a zona C di P.R.G., ubicata sulla riva destra del Tevere tra via Pacinotti a nord, viale Marconi ad ovest, il fiume Tevere ad est e via Enrico Fermi a sud; così come per quella viabilità locale, in parte già esistente, da riconnettere alla viabilità principale all'interno dell'area, attualmente destinata a zona C di P.R.G., ubicata sulla riva sinistra del Tevere, tra via del Porto Fluviale a nord, via Ostiense ad est ed il fiume Tevere ad ovest; all'interno delle aree, attualmente destinate parte a sottozona M1 e parte a zona C di P.R.G., ubicate sulla riva sinistra del Tevere tra via F. Negri a nord, la linea metro B ad Est e la via Ostiense ad ovest.

In deroga a quanto prescritto nell'art. 16 bis "Zone vincolate punto 7 bis – Carta dell'Agro" delle Norme Tecniche della Variante al P.R.G. "Piano delle Certezze" all'interno della fascia di rispetto inedificabile della larghezza minima di mt. 50, posta in corrispondenza del bene "Casale e Fornace Ciccarelli" riportato nell'allegato G alla Relazione Tecnica della suddetta Variante (indicato col n. 77 sulla Tav. 24 Nord della "Carta dell'Agro"), sia consentita, al fine di garantire un agevole accesso al parco ed ai servizi connessi, la realizzazione di parcheggi a raso, della viabilità locale, di percorsi pedonali e ciclabili con relative opere, nonché l'attrezzatura delle aree a verde pubblico, purché sia parte di una progettazione unitaria estesa all'intero parco, e sia sottoposta al parere della Soprintendenza Comunale.

In deroga alle N.T.A. del P.R.G., per i parcheggi pubblici è previsto lo standard di 0,4 mq/mq di superficie utile, fermo restando lo standard complessivo per spazi pubblici di 0,8 mq/mq.

Solo relativamente agli interventi del Teatro di Roma e per la Casa dello Studente (ADISU – La Sapienza), è prevista la deroga alle N.T.A. del P.R.G. per il computo dei volumi edificabili relativi a spazi specialistici (aule, biblioteche, laboratori, atrii, gallerie di disimpegno, sale per esposizione e spettacolo), destinati ad accogliere grande affluenza

di persone o impianti di ricerca, che saranno computati con riferimento ad un'altezza virtuale di ml. 3,20 anche quando l'altezza effettiva sia superiore per esigenze funzionali.

ART. 3


I progetti definitivi degli interventi previsti dal presente accordo, sono approvati in Conferenza di Servizi senza altri adempimenti e ferma restando la competenza della Conferenza medesima di apportare le eventuali modifiche di dettaglio, senza che le stesse formino oggetto di altro Accordo di Programma. Per quanto concerne gli interventi relativi alle aree M2, gli stessi dovranno essere redatti nelle forme di rito ex art. 28 L.U. e 14 N.T.A. di P.R.G., con la presentazione dei relativi atti d'obbligo e dei progetti edilizi.


ART. 4

A seguito dell'intervenuta esecutività del presente Accordo di Programma si procederà a norma dell'art. 27, VI comma, della L. 8 giugno 1990 n. 142 alla costituzione del Collegio di Vigilanza sulla sua esecuzione.

ART. 5

Il presente Accordo sarà approvato con provvedimento del Sindaco e pubblicato sul B.U.R. del Lazio.

Per la Regione Lazio: 

Per il Comune di Roma: 

Roma li 12 APR. 2000

COMUNE DI ROMA
DIPARTIMENTO VI - U.O. n° 4
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL RESPONSABILE
Dott. Luigi Maggi 

ORDINANZA del sindaco 5 giugno 2000, n. 118. Approvazione terzo accordo di programma tra l'Università degli Studi di Roma Tre, la Regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma per la realizzazione del nuovo Ateneo della Università di Roma Tre sito in Valco San Paolo, Ostiense e Ostia Lido e del Museo della Scienza presso il Grande Gazometro, articolo 3, legge 15 dicembre 1999, n. 396. Approvazione della localizzazione di aree e strutture da destinare a sedi dell'Università degli Studi «Roma Tre» e del Museo della Scienza.

IL SINDACO

Premesso che, con deliberazione del consiglio comunale n. 240, del 22 dicembre 1999, il sindaco è stato autorizzato a sottoscrivere un terzo accordo di programma tra l'Università degli Studi di Roma Tre, la Regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma per la realizzazione del nuovo Ateneo della Università di Roma Tre sito in Valco San Paolo, Ostiense e Ostia Lido, e del Museo della Scienza presso il Grande Gazometro.

Approvazione della localizzazione di aree e strutture da destinare a sedi dell'Università degli Studi «Roma Tre» e del Museo della Scienza, promosso, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396 (Interventi per Roma Capitale);

Che tale accordo è stato sottoscritto in data 13 aprile 2000 dai responsabili delle amministrazioni pubbliche interessate;

Che comportando l'accordo varianti al piano regolatore generale, l'adesione al medesimo del sindaco è soggetta a ratifica del consiglio comunale entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della citata legge n. 396/90;

Che in data 3 maggio 2000 è stata inoltrata a cura dell'U.R.C.G. la proposta di deliberazione consiliare prot. n. 2680, avente ad oggetto la ratifica in argomento;

Che entro il termine di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il consiglio comunale non si è espresso in proposito, per cui ciò equivale a ratifica;

Che può dunque procedersi all'approvazione dell'accordo di programma di che trattasi;

Ordina:

è approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il terzo accordo di programma tra l'Università degli Studi di Roma Tre, la Regione Lazio, la provincia di Roma ed il comune di Roma per la realizzazione del nuovo Ateneo della Università di Roma Tre sito in Valco San Paolo, Ostiense e Ostia Lido, e del Museo della Scienza presso il Grande Gazometro.

Approvazione della localizzazione di aree e strutture da destinare a sedi dell'Università degli Studi «Roma Tre» e del Museo della Scienza, sottoscritto in data 13 aprile 2000 allegato al presente provvedimento che sarà pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio a norma di legge.

Il sindaco
RUTELLI

TERZO ACCORDO DI PROGRAMMA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «ROMA TRE», LA REGIONE LAZIO, LA PROVINCIA DI ROMA ED IL COMUNE DI ROMA PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO ATENEÒ DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «ROMA TRE», SITO IN VALCO S. PAOLO, OSTIENSE E OSTIA LIDO, E DEL MUSEO DELLA SCIENZA PRESSO IL GRANDE GAZOMETRO, ARTICOLO 3, LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N. 396. APPROVAZIONE DELLA LOCALIZZAZIONE DI AREE E STRUTTURE DA DESTINARE A SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI «ROMA TRE» E DEL MUSEO DELLA SCIENZA.

Premesso che in attuazione del programma per gli interventi di Roma Capitale, approvato ex art. 2, legge 15 dicembre 1999, n. 396, con D.M. Aree Urbane 1° marzo 1992, sono stati sottoscritti dai rappresentanti della Regione Lazio, della provincia di Roma, del comune di Roma e dell'Università Roma Tre due Accordi di programma, il primo in data 23 giugno 1993, approvato con provvedimento del commissario straordinario del comune di Roma n. 155 del 23 luglio 1993e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 28 del 9 ottobre 1993, e il secondo il 23 luglio 1998, approvato con ordinanza del sindaco del comune di Roma n. 438 del 30 settembre 1998 e pubblicata sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1998, con i quali si è proceduto alla localizzazione di immobili e aree in Valco S. Paolo-Ostiense;

Che il secondo accordo di programma indica all'articolo 1, penultimo comma che «... poiché il presente accordo non soddisfa pienamente le esigenze insediative rappresentate dall'università degli studi di Roma Tre, si procederà a mettere a punto... un altro specifico accordo...»;

Che tali accordi hanno comportato la variante al piano regolatore generale del comune di Roma per alcune aree in Valco S. Paolo-Ostiense a zona M4 (attrezzature per l'istruzione universitaria) e l'individuazione delle aree destinate a parcheggi e a verde, nonché l'indicazione di ulteriori possibili future localizzazioni quali:

le altre aree del comune site in Valco S. Paolo;

gli immobili nella disponibilità della provincia siti in Valco S. Paolo (istituto «R. Rossellini»);

Che, allo scopo di recuperare aree ai servizi pubblici ed al verde, diminuire la potenzialità edificatoria delle aree ancora trasformabili e individuare i principali interventi di viabilità, è stato redatto il Progetto Urbano Ostiense-Marconi, che si configura come uno strumento procedurale, specifico della progettazione urbana, con l'obiettivo principale di verificare il grado di trasformabilità di un'area, la sua capacità di accogliere nuovi interventi e nuovi pesi di funzioni e attività, fornire indicazioni e limiti, determinare tutte quelle azioni più generali che rendano tali interventi possibili, ammissibili ed anzi determinanti per il raggiungimento di un miglioramento qualitativo dell'area;

Che il Progetto Urbano Ostiense-Marconi, provvede, tra l'altro, a indicare gli indirizzi da seguire per la trasformazione, la riqualificazione, la valorizzazione degli elementi storico-culturali e naturali e per il pieno reinserimento nel contesto urbano dell'intero settore in cui ricadono anche le aree di Valco S. Paolo e Ostiense in cui sono localizzati gli insediamenti di Roma Tre e del Museo della Scienza;

Che l'Università Roma Tre ha manifestato nell'incontro del 1° aprile 1999 le esigenze funzionali e localizzative dell'Ateneo, e precisamente:

Istituto R. Rossellini in via Libetta n. 14, di proprietà del comune di Roma;

Scuola Media E. De Amicis in via di Valco S. Paolo n. 19;

Area in fregio alla via della Vasca Navale confinante con la ex-SIBA, di proprietà del comune di Roma già consegnata a Roma Tre;

Area in fregio alla via della Vasca Navale confinante con il Cinodromo, di proprietà del comune di Roma;

Area e casale denominati «Vigna Ciavattini» in via della Vasca Navale;

Area di vicolo Savini, di proprietà comunale, attualmente occupata dal Campo nomadi;

Parte dell'area di proprietà della Società Italgas compresa tra la via Ostiense e la Ripa Ostiense;

Che, inoltre, sulla base di ulteriori e approfondite valutazioni effettuate dopo la sottoscrizione del secondo accordo di programma, Roma Tre ha richiesto un incremento degli spazi assegnati nel Mattatoio;

Che sulla base di accurate verifiche dello stato dei luoghi gli spazi destinati a Roma Tre nella parte dei Mercati Generali assegnata con il secondo accordo di programma, risultano maggiori di quanto riportato in tale accordo;

Che l'area di via Volterra, contrassegnata con il n. 8 dal primo accordo di programma e destinata a parcheggio, non risulta utilizzabile per tale uso per motivi di compatibilità ambientale, e che quindi occorre procedere al suo stralcio dal programma di localizzazione di Roma Tre;

Che le proposte localizzative dell'Università Roma Tre relative ad aree e immobili sia di proprietà pubblica che di proprietà privata sono state verificate dagli uffici comunali tenendo conto del più ampio quadro programmatico del settore urbano interessato, così come precisato dal Progetto Urbano Ostiense-Marconi;

Che si è proceduto ad una ricognizione dello stato di attuazione dei precedenti accordi di programma e ad una verifica dell'effettiva consistenza dimensionale delle aree e degli immobili assegnati e in uso a Roma Tre;

Che a seguito di tale verifica, sono stati ricalcolati, salvo ulteriori e documentati accertamenti, i dati dimensionali relativi agli spazi assegnati a Roma Tre e i corrispondenti standard per parcheggi;

Che, per la migliore attuazione del programma di interventi di cui al presente atto, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione di servizi e infrastrutture pubbliche, è opportuno inoltre procedere alla stipula di convenzioni relative alla realizzazione ed all'uso dei parcheggi e dell'Orto Botanico, nonché alla elaborazione di piani particolareggiati relativi all'assetto urbanistico delle aree del Valco S. Paolo e di quelle comprese tra via Ostiense, via Rocco, la ferrovia Roma-Lido e via Negri;

Che, inoltre, in tale contesto è indispensabile e urgente procedere al trasferimento del Campo nomadi di vicolo Savini, sito nella zona del Valco S. Paolo e destinare tale area all'Università Roma Tre;

Che il programma Interventi Roma Capitale, così come modificato con deliberazione C.C. n. 82/1999 individua il punto e3.2.1 - Studio di fattibilità, progettazione e avvio della realizzazione del Museo della Scienza, proponente il comune di Roma;

Che la Giunta comunale con deliberazione n. 2685 del 24 luglio 1998 ha nominato una Commissione per la formulazione di un piano operativo finalizzato alla realizzazione a Roma di un Museo della Scienza;

Che nel rapporto finale di detta Commissione è riportata la «proposta di localizzare la Città della Scienza nel settore Ostiense-Marconi S. Paolo in una parte dell'area di proprietà Italgas posta tra la via Ostiense ed il Tevere (Gazometro) anche attraverso il riuso di manufatti industriali dismessi»;

Che il Museo della Scienza si configura quale rilevante servizio culturale di livello urbano e nazionale, capace di introdurre significativi elementi di centralità nel contesto del quartiere Ostiense e di contribuire al programma di riqualificazione previsto dal Progetto Urbano per l'intero settore centro-sud Ostiense-Marconi;

Che il Museo della Scienza sorgerà su parte dell'area Italgas resasi disponibile dalla nuova organizzazione del servizio di distribuzione urbana del gas, essendo sulla rimanente parte prevista la Biblioteca centrale dell'Università Roma Tre, e che quindi dovrà essere predisposto per le due aree un progetto coordinato;

Che a tal fine è stata avviata un'intesa tra il comune di Roma, l'Università Roma Tre e l'Italgas per consentire in tempi rapidi la realizzazione del Museo della Scienza e degli insediamenti universitari nella parte di compendio di proprietà Italgas resasi disponibile a seguito della nuova organizzazione del servizio di distribuzione urbana del gas;

Che sulla base delle indicazioni del Progetto Urbano Ostiense-Marconi, nonché per economicità del procedimento ed evidente coerenza del quadro di insieme delle variazioni urbanistiche previste, appare opportuno modificare in questa sede anche le previsioni di piano regolatore generale relative alla residua area destinata ad attività strumentali della Romana Gas e del gruppo Italgas, correlandole alla variazione di destinazione urbanistica per gli insediamenti universitari e museali;

Che in tale contesto, è altresì opportuno che l'area su via del Commercio antistante l'attuale ingresso al compendio Italgas sia utilizzata quale sede stradale;

Che l'attuazione degli interventi relativi all'Università Roma Tre a del Museo della Scienza comporta varianti di piano regolatore generale per le aree di seguito specificate:

Area di vicolo Savini, da zona C e N di rispetto stradale e sede stradale, a sede stradale per la parte attualmente zona C e N di rispetto stradale;

Area del casale denominato «Vigna Ciavattini» in via della Vasca Navale, da zona C a sottozona M4 e sede stradale;

Area tra vicolo Savini, Via della Vasca Navale, lungotevere Dante e Cinodromo, attualmente zona N, zona C, sede stradale e N di rispetto, sotto zona M4;

Area attigua all'ex SIBA in via della Vasca Navale, attualmente a zona C e sede stradale, a sede stradale per la parte attualmente zona C;

Area sede della Scuola Media «E. De Amicis» in via Valco S. Paolo n. 19, da zona D e sottozona M3, dal Piano delle Certezze interamente destinata a sottozona M3, a sottozona M4;

Area sede della succursale dell'Istituto «R. Rossellini» in via Libetta n. 14, da sottozona M3 a sottozona M4;

Area costituente la parte sud dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la Ripa Ostiense, da zona C e sottozona M1, a sottozona M4;

Area costituente la parte ovest dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la Ripa Ostiense, da zona C, a sottozona M1, essendo la parte residua già con destinazione a sottozona M1;

Area costituente la parte est dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la via Ostiense, da zona C, a sottozona M1, essendo la parte residua già con destinazione a sottozona M1;

Area su via del Commercio antistante l'attuale ingresso al compendio Italgas da sottozona M1 a sede stradale;

Che in deroga alle N.T.A. del piano regolatore generale per i parcheggi pubblici, è previsto lo standard di 0,4 mq/mq di superficie utile, fermo restando lo standard complessivo per spazi pubblici di 0,8 mq/mq;

Che per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto è prevista la deroga alle N.T.A. del piano regolatore generale per il computo dei volumi edificabili relativi a spazi specialistici (aule, biblioteche, laboratori, atri, gallerie di disimpegno, sale per esposizione e spettacolo), destinati ad accogliere grande affluenza di persone o impianti di ricerca, che saranno computati con riferimento ad un'altezza virtuale di ml 3,20, anche quando l'altezza effettiva sia superiore per esigenze funzionali;

Che per tutto quanto sopra premesso è opportuno procedere alla stipula di un accordo di programma ai sensi dell'art. 3 della legge n. 396/1990 tra il comune di Roma, la provincia di Roma, la Regione Lazio e l'Università degli Studi «Roma Tre»;

Che, a norma dell'art. 20 dello statuto, il sindaco è tenuto ad informare previamente il Consiglio comunale sui contenuti degli accordi di programma;

Che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 240 del 22 dicembre 1999 ha approvato il Progetto Urbano Ostiense-Marconi ed ha autorizzato il sindaco alla sottoscrizione del presente accordo di programma, approvando esplicitamente le varianti urbanistiche dallo stesso previste;

Visto l'art. 20 dello statuto;

Visto l'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 396;

Tutto ciò premesso e considerato quale parte integrante del presente atto.

L'Università degli Studi Roma Tre rappresentata da: Guido Fabiani nella sua qualità di Rettore;

La Regione Lazio rappresentata da: Piero Badaloni, nella sua qualità di Presidente della Regione Lazio;

La provincia di Roma rappresentata da: Silvano Moffa, nella sua qualità di Presidente dell'Amministrazione provinciale;

Il comune di Roma rappresentato da: Francesco Rutelli, nella sua qualità di Sindaco.

Convengono quanto segue:

Articolo 1.

Approvazione del programma di interventi

1. È approvato, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 396, il programma degli interventi per le aree destinate all'Università degli Studi Roma Tre e per le aree destinate al Museo della Scienza, previsto nel Progetto Urbano Ostiense-Marconi, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 240 del 22 dicembre 1999;

Articolo 2.

Aggiornamento e modificazioni del 1° e 2° accordo di programma

1. Le parti riconoscono che l'effettiva consistenza dimensionale delle aree e degli immobili assegnati e in uso a Roma Tre di seguito identificati con i numeri di cui al 1 e 2 accordo di programma, le volumetrie e le destinazioni d'uso ammissibili nonché i corrispondenti standard per parcheggi, sono, salvo ulteriori e documentati accertamenti, quelli riportati nelle tabelle E/1, F/1, G/1, H/1 e I/1 allegate sub b) al presente atto del quale costituiscono parte integrante, con le precisazioni, condizioni e variazioni di cui ai successivi commi;

2. L'area n. 8 via Volterra viene stralciata dal programma di localizzazione di Roma Tre per i motivi di cui in premessa; la quota di parcheggi corrispondente sarà soddisfatta nell'ambito delle disponibilità di cui ai successivi commi 4 e 5 e al successivo articolo 3, comma 3.

3. L'area n. 9, sede stradale antistante la facoltà di Economia in via Ostiense, già consegnata a Roma Tre, sarà riconsegnata al comune di Roma, su sua semplice richiesta, quando si renderà necessaria per la riqualificazione dell'asse della via Ostiense nel tratto via Negri, via delle Sette Chiese, fermo restando il diverso soddisfacimento dello standard dei parcheggi;

4. L'area n. 15 attigua all'ex-OMI, destinata in parte a parcheggio dal secondo accordo di programma, già consegnata a Roma Tre, ha una superficie complessiva di mq 6.981. Su tale area insistono fabbricati per complessivi mc 9.555 adibiti a servizi universitari; sulla restante area libera da fabbricati potrà essere realizzato un edificio con destinazione universitaria con un volume massimo di mc 1.500, oltre a un parcheggio interrato e/o pluripiano (con al massimo tre livelli fuori terra) non superiore a mq 9.500 di superficie complessiva;

5. Nell'area n. 16 ex «Autobotti ACEA» potrà essere realizzato un parcheggio interrato e/o pluripiano (con al massimo tre livelli fuori terra) non superiore a mq 13.000 di superficie utile;

6. Per l'immobile dell'ex scuola Silvio D'Amico per il quale l'Università Roma Tre ha optato per la demolizione e ricostruzione, è consentita la ricostruzione dei volumi esistenti prima della demolizione, accertati dalla XI Circoscrizione, che ha rilasciato autorizzazione alla demolizione n. 48/A dell'8 luglio 1999. Di conseguenza la volumetria di progetto potrà risultare maggiore di quella riportata nella tabella H allegata al secondo accordo di programma. La quota di parcheggi pertinenziali e pubblici da reperire sarà contenuta all'interno dell'ambito di intervento, ovvero reperita nelle immediate vicinanze.

7. A modifica di quello previsto nel secondo accordo di programma l'area n. 26 Mercati Generali potrà ospitare insediamenti universitari fino ad un massimo di mc 118.780 (pari a 29.695 mq di s.u.l.), compatibilmente con le caratteristiche storiche e tipologiche del complesso, che dovrà essere restituito all'originario aspetto e decoro, fermo restando quanto disposto dal secondo accordo di programma relativamente all'attivazione di funzioni aperte al pubblico e al mantenimento della Biblioteca circoscrizionale esistente. I corrispondenti parcheggi dovranno essere ricavati all'interno della parte del complesso già assegnata a Roma Tre, per quanto possibile nel sottosuolo; di conseguenza l'area antistante il complesso sulla via Ostiense, destinata dal secondo accordo di programma a parcheggi, potrà essere utilizzata dall'Università solo in via provvisoria e sarà riconsegnata al comune di Roma, su sua semplice richiesta, quando si renderà necessaria per la riqualificazione dell'asse della via Ostiense nel tratto via Negri via delle Sette Chiese. Qualora i parcheggi ricavabili all'interno del complesso non risultassero sufficienti a coprire lo standard, saranno assegnati a Roma Tre i volumi sottostanti alla costruenda rampa di collegamento tra la via Ostiense e la circonvallazione Ostiense per la realizzazione di parcheggi mancanti, secondo un progetto da concordare con gli uffici comunali competenti per la realizzazione della rampa.

8. A modifica di quanto previsto nel secondo accordo di programma nell'area Mattatoio il volume e la superficie utile lorda di progetto vengono incrementati al fine di consentire la localizzazione del D.A.M.S, nell'ambito della vocazione culturale del suddetto complesso, rispettivamente di 61.000 mc e 11.000 mq. Le aree e gli immobili da destinare a Roma Tre, nonché le corrispondenti aree per parcheggi saranno definiti in sede di piano di recupero dell'ex Mattatoio in corso di elaborazione.

9. A modifica di quanto disposto dal secondo accordo di programma, articolo 1, lettera A, ultimo comma i mq 3.101 di parcheggi da reperire saranno realizzati nell'ambito delle disponibilità di cui ai precedenti commi 4 e 5 e al successivo articolo 3, comma 3.

Articolo 3.

Ulteriori Aree e Immobili destinati all'Università degli Studi Roma Tre

1. Le parti approvano la destinazione ad uso dell'Università Roma Tre per fini istituzionali e relativi parcheggi degli immobili e delle aree dell'elenco di cui ai commi successivi, con le condizioni ivi precisate (la numerazione delle aree e immobili che segue inizia dal numero 33 in quanto gli elenchi dei precedenti accordi di programma si concludono al numero 32). La localizzazione, la consistenza dimensionale delle aree e degli immobili destinati in uso a Roma Tre, le volumetrie e le destinazioni d'uso ammissibili nonché i corrispondenti standard per parcheggi, sono, salvo ulteriori e documentati accertamenti, quelli riportati nelle tabelle «EG», «FH» e «II», allegate sub *b*) e nella planimetria allegata sub *c*) al presente atto del quale costituiscono parte integrante.

2. Valco S. Paolo - Immobili destinati all'attività di Roma Tre:

n. 34) Vigna Ciavattini, via della Vasca Navale. La quota di parcheggi pertinenziali e pubblici da reperire sarà contenuta nell'ambito di intervento o nelle adiacenti aree n. 16 o n. 36.

3. Valco S. Paolo - Aree destinate a parcheggi:

n. 33) Area di vicolo Savini, attualmente adibita a Campo nomadi; tale area è destinata in via provvisoria a parcheggio e viabilità, e sarà riconsegnata al comune di Roma, su sua semplice richiesta, quando si renderà necessaria per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione della mobilità dell'area del Valco S. Paolo, fermo restando il diverso soddisfacimento dello standard dei parcheggi;

n. 35) Area tra vicolo Savini, via della Vasca Navale, lungotevere Dante e Cinodromo;

n. 36) Area attigua all'ex-SIBA, compresa tra le aree 13, 17 e 18; tale area, già consegnata a Roma Tre, è destinata in via provvisoria a parcheggio, e sarà riconsegnata al comune di Roma, su sua semplice richiesta, quando si renderà necessaria per la riqualificazione urbana e la riorganizzazione della mobilità dell'area del Valco S. Paolo, fermo restando il diverso soddisfacimento dello standard dei parcheggi.

4. Ostiense - Immobili ed aree destinati all'attività di Roma Tre:

n. 37) Scuola Media «E. De Amicis», via Valco S. Paolo n. 19. La quota di parcheggi pertinenziali e pubblici da reperire sarà contenuta all'interno dell'ambito di intervento e del parcheggio dell'adiacente area n. 29 il cui secondo livello sarà corrispondentemente ampliato. Roma Tre si impegna a riservare un'adeguata parte dei fabbricati esistenti su tale area per attività sociali della XI Circoscrizione;

n. 38) Istituto «R. Rossellini» - succursale, via Libetta n. 14. La quota di parcheggi pubblici da reperire sarà realizzata nelle aree adiacenti;

n. 39) area costituente la parte sud dell'attuale compendio Italgas prospiciente la Ripa Ostiense. La quota di parcheggi pertinenziali e pubblici e di verde pubblico da reperire sarà contenuta all'interno dell'ambito di intervento ovvero all'interno dell'ambito di progettazione coordinata previsto dal Progetto Urbano Ostiense-Marconi, di cui al successivo art. 9, comma 4. Per tale area, che ricade in zona omogenea «C» (ex D.M. n. 1.444/68 e deliberazione del C.C. n. 158/1995), e quindi soggetta a vincolo paesistico per una fascia di rispetto di metri 150 dalla riva del Tevere ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, trova applicazione il disposto dei commi 8 e 11 del citato art. 7, legge regionale n. 24/1998, in quanto l'intervento è inquadrato nel Progetto Urbano Ostiense-Marconi che costituisce uno strumento utile alla riqualificazione dei tessuti circostanti, con la prescrizione del mantenimento di una fascia di inedificabilità di 50 metri, ad eccezione di interventi infrastrutturali relativi alla mobilità, tenendo conto che la contiguità rispetto agli edifici esistenti, sarà riferita esclusivamente a quei manufatti realizzati nel rispetto delle norme.

Articolo 4.

Aree e Immobili destinati al Museo della Scienza

1. Le parti approvano la destinazione ad uso del Museo della Scienza e relativi parcheggi e aree per verde pubblico degli immobili e delle aree di cui al comma successivo, con le condizioni ivi precisate.

2. Area costituente la parte ovest dell'attuale compendio Italgas prospiciente la Ripa Ostiense, comprendente il grande gazometro. La quota di parcheggi pertinenziali e pubblici e di verde pubblico da reperire sarà contenuta all'interno dell'ambito di intervento ovvero all'interno dell'ambito di progettazione coordinata previsto dal Progetto Urbano Ostiense-Marconi. Per tale area, che ricade in zona omogenea «C» (ex D.M. n. 1444/68 e deliberazione del C.C. n. 158/1995), e quindi soggetta a vincolo paesistico per una fascia di rispetto di metri 150 dalla riva del Tevere ai sensi dell'art. 7, comma 1 legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, trova applicazione il disposto dei commi 8 e 11 del citato art. 7, legge regionale n. 24/1998, in quanto l'intervento è inquadrato nel Progetto Urbano Ostiense-Marconi che costituisce uno strumento utile alla riqualificazione dei tessuti circostanti, con la prescrizione del mantenimento di una fascia di inedificabilità di 50 metri, ad eccezione di interventi infrastrutturali relativi alla mobilità.

Articolo 5

Soddisfacimento delle esigenze insediative dell'Università Roma Tre

1. Si dà atto che le aree e gli immobili complessivamente destinati ad attività dell'Università Roma Tre con il primo ed il secondo accordo di programma e con il presente atto ne soddisfano le esigenze insediative per una cubatura totale di progetto di mc 989.181 e per una superficie utile lorda di progetto di mq 236.918, secondo la seguente ripartizione territoriale.

Valco S. Paolo mc 324.063 mq 78.239;
Ostiense mc 628.418 mq 150.934;
Ostia Lido mc 36.700 mq 7.745.

Il tutto salvo ulteriori e documentati accertamenti.

2. I dati complessivi riferiti al presente accordo di programma e ai due precedenti sono, salvo ulteriori e documentati accertamenti, quelli riportati nella tabella L, allegata sub *b*), che costituisce parte integrante del presente atto.

Articolo 6.

Parcheggi

1. Salvo diverse disposizioni del presente atto e dei precedenti accordi di programma, il fabbisogno di parcheggi corrispondente agli insediamenti universitari è calcolato, quanto ai parcheggi pertinenziali nella misura di 1mq/10cm di volume di progetto, e quanto ai parcheggi pubblici, nella misura di 0,4 mq/mq di superficie utile lorda di progetto.

2. Al fine del calcolo dei parcheggi pubblici si è tenuto conto della dotazione di mezzi di pubblico trasporto e dell'ampio uso dei veicoli a due ruote da parte degli utenti dell'insediamento universitario.

3. In sede di conferenza di servizi per l'autorizzazione agli interventi edilizi dovrà essere verificato il soddisfacimento della quota di parcheggi pertinenziali e pubblici previsti dal presente atto e dai precedenti accordi di programma per l'intervento in esame.

4. I parcheggi saranno progettati con la massima attenzione all'inserimento nel contesto urbano e alle compatibilità ambientali e, in particolare, i parcheggi a raso dovranno avere una superficie percolante, salvo i casi di dimostrata infattibilità; per la zona del Valco S. Paolo, i parcheggi dovranno rientrare in una regola di riassetto generale delle differenze di quota che caratterizzano quell'area.

5. Una convenzione, da stipularsi tra il comune di Roma e Roma Tre entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto regolerà:

la concessione a Roma Tre di aree di proprietà del comune di Roma da destinare a parcheggi pubblici a seguito del presente atto e dei precedenti accordi di programma;

i tempi e le modalità di realizzazione dei parcheggi pubblici;

le modalità e titolarità dell'uso;

le modalità di gestione (orari, tariffe, sicurezza, controllo etc...);

gli ambiti territoriali di riferimento per il soddisfacimento dello standard.

La convenzione potrà prevedere forme integrate di gestione dei parcheggi pertinenziali dell'Università e di quelli pubblici.

6. Per le aree della zona della Vasca Navale, Roma Tre si impegna a presentare al comune di Roma uno schema progettuale dal quale si evincano le soluzioni proposte in ordine alla viabilità e parcheggi.

Articolo 7.

Variazioni del Piano Regolatore Generale del comune di Roma e deroghe alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale

I. In conseguenza di quanto sopra riportato, sono approvate le varianti urbanistiche delle aree interessate, quali risultano dalle tavole stralcio e variante di piano regolatore generale, foglio 24 Nord, allegata sub *e*) al presente atto quale sua parte integrante, come di seguito riportate:

Area del Casale denominato «Vigna Ciavattini» in via della Vasca Navale, da zona C a sottozona M4 e sede stradale;

Area tra vicolo Savini, via della Vasca Navale, lungotevere Dante e Cinodromo, attualmente zona N, zona C, sede stradale e N di rispetto stradale, a sottozona M4;

Area attigua all'ex SIBA in via della Vasca Navale, attualmente a zona C e sede stradale, a sede stradale per la parte attualmente zona C;

Area di vicolo Savini, da zona C e N di rispetto stradale e sede stradale, a sede stradale per la parte attualmente zona C e N di rispetto stradale;

Area sede della Scuola Media «E. De Amicis» in via Valco S. Paolo n. 19, da zona D e sottozona M3, dal piano delle certezze interamente destinata a sottozona M3, a sottozona M4;

Area della succursale dell'Istituto «R. Rossellini» in via Libetta n. 14, da sottozona M3 a sottozona M4;

Area costituente la parte sud dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la Ripa Ostiense, da zona C e sottozona M1, a sottozona M4;

Area costituente la parte ovest dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la Ripa Ostiense, da zona C a sottozona M1, essendo la parte residua già con destinazione a sottozona M1;

Area costituente la parte est dell'attuale compendio Italgas, prospiciente la via Ostiense, da zona C a sottozona M1 essendo la parte residua già con destinazione a sottozona M1;

Area su via del Commercio antistante l'attuale ingresso al compendio Italgas da sottozona M1 a sede stradale.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto è prevista la deroga alle N.T.A. del piano regolatore generale per i parcheggi pubblici, considerando lo standard di 0,4 mq/mq di superficie utile, fermo restando lo standard complessivo per spazi pubblici di 0,8 mq/mq.

3. Per l'area n. 34) Vigna Ciavattini, che rientra nei beni di cui all'allegato o della relazione tecnica della Variante Generale di piano regolatore generale piano delle certezze, al foglio 24, n. 123, in deroga a quanto prescritto dall'art. 16-bis, comma 5. delle N.T.A. del piano regolatore generale, introdotto con il citato piano delle certezze, la fascia di rispetto inedificabile di larghezza minima di mt 50, potrà essere ridotta a condizione che le aree n. 16 e 34 vengano sottoposte a progettazione unitaria e questa ottenga parere favorevole da parte della Soprintendenza comunale.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto è prevista la deroga alle N.T.A. del piano regolatore generale per il computo dei volumi edificabili relativi a spazi specialistici (aule, biblioteche, laboratori, atri, gallerie di disimpegno, sale per esposizione spettacolo), destinati ad accogliere grande affluenza di persone o impianti di ricerca, che saranno computati con riferimento ad un'altezza virtuale di ml 3,20, anche quando l'altezza effettiva sia superiore per esigenze funzionali.

5. Per le aree dell'attuale compendio Italgas, destinate a sottozona M4 per Roma Tre e sottozona M1 per il Museo della Scienza, l'indice di fabbricabilità è di 2,4 mc/mq.

6. Per l'area della ex scuola S. D'Amico (n. 19) la volumetria edificabile massima è pari a quella demolita, come asseverata con perizia giurata allegata alla domanda di demolizione presentata da Roma Tre e calcolata ai sensi delle vigenti N.T.A. del piano regolatore generale del comune di Roma.

Articolo 8.

Concessione a Roma Tre di aree e immobili di proprietà del comune di Roma

1. Il comune di Roma attribuisce in concessione all'Università Roma Tre, dietro corrispettivo che sarà stabilito secondo le procedure previste dalla normativa vigente e con gli specifici atti di concessione, le aree e gli immobili di cui alle planimetrie catastali allegata sub *d*), che costituiscono parte integrante del presente atto, secondo l'elenco di cui ai successivi commi 2 e 7, con le condizioni, prescrizioni e modalità di cui ai successivi commi 8 e 12.

2. n. 33) Area di vicolo Savini, foglio 833, part. 9, 63, 64, 67 parte e 68 parte, e foglio 834, part. 10, 23, 88 e 89;

3. n. 34) Vigna Ciavattini, foglio 833, part. 12 e part. 69.

4. n. 35) Area tra vicolo Savini, via della Vasca Navale, lungotevere Dante e Cinodromo, foglio 834, part. 9 parte e part. 70.

5. n. 36) Area attigua all'ex SIBA, foglio 833, part. 68 parte.

6. n. 37) Scuola Media «E. De Amicis», foglio 840, part. 22, 333, 334, 335.

7. n. 38) Istituto «R. Rossellini» - succursale, foglio 831, part. 5.

8. Il periodo di concessione e le modalità di rinnovo saranno stabiliti dai singoli atti di concessione.

9. Il comune di Roma concede in uso le aree di cui ai commi precedenti a condizione che le sistemazioni delle aree e degli immobili siano assunte a carico dell'Università senza onere alcuno per il comune e che siano conformi all'uso specifico di cui al presente accordo.

10. Le aree concesse con destinazione per parcheggi pubblici dovranno, una volta sistemate con le modalità di cui al comma precedente, essere messe effettivamente a disposizione dell'uso pubblico, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui al precedente articolo 6, comma 5.

11. Il comune di Roma si impegna a consegnare al più presto, liberi da persone e cose, le aree e gli immobili concessi con il presente accordo.

12. In caso di anticipata cessazione dell'uso pubblico o di risoluzione o di revoca della concessione, il comune di Roma corrisponderà all'Università Roma Tre un'indennità per la sistemazione degli immobili dati in concessione, determinata ai sensi dell'articolo 1592, primo comma, seconda parte, del Codice civile, tenendo conto che si tratti di miglioramenti e ristrutturazioni ovvero di ricostruzione. Il valore dell'indennità predetta sarà determinato secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 9.

Disposizioni Generali e Transitorie

1. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente accordo verrà predisposto un piano particolareggiato dell'ansa del Tevere di Valco S. Paolo compresa tra il fiume, viale G. Marconi e la via del Mare. Il piano sarà elaborato di concerto e in collaborazione tra il comune di Roma e l'Università Roma Tre e sarà finalizzato alla piena integrazione degli insediamenti universitari nel contesto urbano, alla riqualificazione e riorganizzazione complessiva dell'area ed allo studio della viabilità di penetrazione da viale Marconi agli insediamenti universitari.

2. Entro dodici mesi dall'approvazione del presente accordo verrà predisposto un piano particolareggiato dell'area compresa tra via Ostiense, via Rocco, la ferrovia Roma-Lido e via Negri. Il piano sarà elaborato di concerto e in collaborazione tra il comune di Roma e l'Università Roma Tre e sarà finalizzato alla piena integrazione degli insediamenti universitari nel contesto urbano e alla riqualificazione e riorganizzazione complessiva dell'area.

3. Entro nove mesi dalla sottoscrizione del presente accordo Roma Tre si impegna a predisporre il progetto definitivo di sistemazione dell'Orto Botanico e della parte del parco in Valco S. Paolo ricadente nelle aree concesse con il secondo accordo di programma. La progettazione, la realizzazione e le modalità di uso pubblico ditale aree saranno regolate da una convenzione da stipularsi tra il comune di Roma e Roma Tre entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto, fermo restando che la realizzazione sarà a spese di Roma Tre come disposto dall'articolo 3, comma 2, del secondo accordo di programma.

4. I progetti relativi all'area n. 39, sulla quale Roma Tre intende realizzare la sua biblioteca centrale e all'area destinata a Museo della Scienza, potranno essere approvati separatamente, ma in sede di approvazione dovrà essere dimostrato il coordinamento delle infrastrutture destinate a servizi e a usi pubblici (spazi verdi, parcheggi, viabilità, servizi e impianti tecnici) e di quanto altro necessario alla migliore utilizzazione pubblica dell'intero comprensorio.

5. Entro un anno dalla sottoscrizione del presente accordo, il comune di Roma si impegna a trasferire in altra sede il campo nomadi di vicolo Savini e entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente accordo a liberare dagli insediamenti precari e non autorizzati tutte le aree contermini al campo di vicolo Savini, siano esse destinate o meno a Roma Tre.

6. Poiché dal confronto tra le esigenze insediative e funzionali dell'Ateneo, così come manifestate da Roma Tre, e le aree e immobili destinati all'Università con il presente accordo di programma e i due precedenti, risulta che la disponibilità di spazi non soddisfa pienamente gli standard funzionali di riferimento considerati da Roma Tre quale obiettivo ottimale per il migliore esercizio dei fini istituzionali, entro due anni dalla sottoscrizione del presente accordo Roma Tre predisporrà un rapporto sullo stato di attuazione dei tre accordi di programma nel quale verranno in particolare analizzati la qualità e l'efficienza dei servizi prestati in relazione agli spazi resi concretamente disponibili, al fine di fornire elementi atti a valutare l'opportunità di un successivo accordo di programma che completi il quadro localizzativo e insediativo dell'Ateneo. Il rapporto sarà inviato agli altri sottoscrittori del presente accordo e al collegio di vigilanza costituito ai sensi del successivo art. 11.

Articolo 10.

Approvazione dell'accordo di programma

1. Il presente accordo sarà approvato, una volta intervenuta la ratifica esplicita o tacita del Consiglio comunale di cui all'articolo 3, quarto comma della legge 15 dicembre 1999, n. 396, con apposito provvedimento del sindaco del comune di Roma, da pubblicare sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Articolo 11.

Collegio di vigilanza

1. A seguito dell'intervento esecutività del presente accordo di programma si procederà, a norma dell'articolo 3, quarto comma della legge 15 dicembre 1990, n. 396, alla costituzione del collegio di vigilanza sulla sua esecuzione.

2. Il collegio, presieduto dal Ministro delegato per i problemi delle Aree Urbane o da un suo delegato, sarà composto dai rappresentanti designati dal comune di Roma, dalla provincia di Roma, dalla Regione Lazio e dall'Università Roma Tre.

Allegati:

- a) Progetto Urbano «Ostiense-Marconi», e quale parte integrante del presente accordo;
- b) Tabelle relative alle quantità;
- c) Inquadramento territoriale delle aree oggetto dell'accordo di programma (planimetria in scala 1:5.000);
- d) Planimetrie catastali delle aree e immobili concessi all'Università Roma Tre;
- e1) Destinazione di piano regolatore generale, foglio 24 Nord, scala 1:10.000;
- e2) e Variante di piano regolatore generale, scala 1:10.000

Università degli Studi Roma Tre

Il rettore: Guido FABIANI

Regione Lazio

Il presidente: Piero BADALONI

Provincia di Roma

Il presidente: Silvano MOFFA

Comune di Roma

Il sindaco: Francesco RUTELLI

Roma, 13 aprile 2000

**ORDINANZA del sindaco 8 giugno 2000, n. 120.
Legge n. 396/1990 acquisizione definitiva delle aree ancora private del Parco della Caffarella attraverso cessione volontaria, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata legge.**

IL SINDACO

Visto l'art. 1 della legge n. 396/1990 c. b) che pone, tra gli interventi funzionali all'assolvimento da parte della città di Roma del ruolo di capitale, la creazione di parchi archeologici e tra questi il Parco dell'Appia Antica, per la cui realizzazione l'art. 9 comma 1, della citata legge prevede, in pendenza del piano regionale di assetto del parco, un primo contributo straordinario a favore del comune di Roma per l'avvio del procedimento ablativo interessante aree private insistenti nel Parco;

Visto il D.M. aree urbane 18 novembre 1991 che ha autorizzato l'impegno e il pagamento di lire cento miliardi per la realizzazione delle opere indicate nell'art. 1, sopraccitato e il D.M. 1° marzo 1992 e successive modifiche ed integrazioni, che ha destinato la somma di lire ventisei miliardi per l'acquisizione prioritaria delle aree del Parco della Caffarella, parte del parco regionale dell'Appia Antica (codice b.2.1.);

Visto l'accordo di programma tra il Ministero dei Beni Culturali ed ambientali, la Regione Lazio, l'Azienda consortile per il parco dell'Appia Antica e il comune di Roma, per la definizione del piano di utilizzazione del Parco della Caffarella, la destinazione di piano regolatore generale (zona N - parco pubblico), e l'approvazione del primo programma degli espropri, accordo sottoscritto in data 19 aprile 1996, ratificato con provvedimento consiliare n. 98 del 23 maggio 1996 e approvato dal sindaco con ordinanza n. 446 del 24 giugno 1996, pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio n. 25 del 10 settembre 1996;

Visto il provvedimento della giunta comunale n. 934 del 21 marzo 1997, integrato con successivo atto della stessa giunta n. 3705 del 23 ottobre 1998 di avvio della procedura espropriativa;

Visti i DD. MM. del 24 giugno e 22 dicembre 1997 che decretano il finanziamento di L. 5.000.000.000 per la realizzazione dei progetti di riqualificazione del Parco della Caffarella;

Vista la legge n. 2359 del 25 giugno 1865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 31, 1° comma della legge della Regione Lazio 22 maggio 1997, n. 11, come modificato dall'art. 21 della legge Regione Lazio 23 dicembre 1997, n. 46, con il quale sono state delegate agli enti locali territoriali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità già di competenza della Regione e tenuto conto che al 3° comma dello stesso articolo le funzioni delegate sono esercitate, per il comune, dal sindaco;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Lazio 14 dicembre 1993, n. 9920 con la quale sono state impartite direttive per le estimazioni delle indennità di espropriazione in attesa dell'emanazione del regolamento previsto dal 5° comma, dell'art. 5-bis della legge n. 359/1992;

Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 133 del 16 settembre 1999 è stato autorizzato l'acquisto, mediante cessione volontaria a titolo oneroso ai sensi dell'art. 7 della legge n. 396/1990, dai sig.ri Pellegrini Clara, Micheli Manuela, Micheli Nicoletta e Micheli Stefanella, proprietari delle aree aventi un'estensione complessiva di mq 27.080, site nel comune di Roma, località Caffarella, via della Caffarella;

Che il prezzo della cessione convenuto tra le parti, conformemente a quanto stabilito dalla Commissione stime è di L. 406.200.000;

Che l'atto di trasferimento è stato rogato dal notaio Carlo Annibale Gilardoni, rep. n. 32786, racc. n. 5698 del 6 aprile 2000;

Che il corrispettivo definito in L. 406.200.000 grava sui fondi impegnati con D.G.C. n. 934 del 21 marzo 1997 (ISM 13273/4/91 - IMOS 13273/4/1/91) ed è finanziata con entrate derivanti da contributo dello Stato legge n. 396/1990 alla risorsa 4 febbraio 2000, IRC.ARC, codice SIPGI n. 97/9;

Considerato che ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge n. 396/1990 l'atto traslativo diviene esecutivo subordinatamente all'emissione del decreto da parte dell'autorità competente il quale produce i medesimi effetti dell'espropriazione, «sentiti tutti coloro che hanno diritti risultanti da atti trascritti sui registri immobiliari»;

Che dall'atto rogato dal notaio Carlo Annibale Gilardoni, risulta l'inesistenza di atti trascritti sui registri immobiliari relativi all'esistenza di diritti che i terzi possano vantare nei confronti del bene oggetto del negozio traslativo;

Che si ritiene pertanto soddisfatta la condizione di cui al sopraccitato articolo, fermo restando che si procederà comunque alla pubblicazione del presente decreto all'albo pretorio;

Ritenuto che ricorrono tutte le condizioni per l'emanazione decreto sopraccitato;

Decreta:

Art. 1.

È definitivamente acquisito a favore del comune di Roma l'appezzamento di terreno già di proprietà dei sig.ri Pellegrini Clara, Micheli Manuela, Micheli Nicoletta e Micheli Stefanella, ai sensi dell'art. 5-bis, comma 2, della legge n. 359/1992, avente un'estensione di complessivi mq 27.080 sito in comune di Roma, località Caffarella, via della Caffarella, e precisamente:

appezzamento di terreno della superficie di mq 15.050, confinante con proprietà Ciampelletti (p.lla 25); proprietà Reif - Luzzatto (p.lle 48, 58) proprietà Rabi (p.lla 57); proprietà Ferri, Michelini, Tocci, Vecchiotti, Antaldi (p.lla 56); proprietà Gentile (p.lle 51, 53) e proprietà Demanio pubblico (p.lla 28), salvo altri e migliori confini.

Tale terreno è riportato nel N.C.T. del comune di Roma alla partita 104135, in testa alla ditta cedente, foglio 905, particelle:

3 di Ha: 0.27.90, semin. irrig., classe 1, r.d. L. 153.171, r.a. L. 48.825;

27 di Ha: 0.15,10, canneto, classe 1, r.d. L. 25.670, r.a. L. 7.550;

50 di Ha: 1.07.50, semin. Irrig., classe 1, r.d. L. 590.175, r.a. L. 188.125;

apezzamento di terreno della superficie di mq 12.030, confinante con proprietà demanio dello Stato (p.la 41); proprietà UBI VADIS S.r.l. (p.lle 37, 40); via della Caffarella; proprietà Gentile (p.lle 42, 43, 54); salvo altri e migliori confini.

Tale terreno è riportato nel N.C.T. del comune di Roma alla partita 104135, in testa alla ditta cedente, foglio 905, particelle:

44 di Ha: 1.16.60, orto irrig., classe 2, r.d. L. 1.036.574, r.a. L. 384.780;

55 di Ha: 0.03.70, canneto, classe 1, r.d. L. 6.290, r.a. 1.850.

La cessione è accettata a corpo e non a misura, con tutti gli annessi e connessi, accessioni e pertinenze, diritti, azioni e ragioni, servitù attive e passive, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile in oggetto si trova, si possiede e dalla parte cessionaria si ha diritto di possedere in virtù dei titoli di provenienza;

Il prezzo della cessione è di L. 406.200.000, finanziato con le entrate comunali derivanti dal contributo statale di cui alla legge n. 396/1990.

Art. 2.

Il comune di Roma è autorizzato ad occupare definitivamente gli immobili sopra indicati e a dare pubblicità all'atto-decreto mediante annotazione a margine della trascrizione dell'atto notarile.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato all'albo pretorio e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio, a tutti gli effetti dell'art. 7 della legge n. 396/1990.

p. *Il sindaco*
TOCCI

COMUNE DI SPERLONGA (Latina)

Elenco autorizzazioni rilasciate dal sindaco. Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59.

Art. 1.

Lettera b)

N. 1 prot. n. 9631, data 13 giugno 2000, nome o ditta Trani Giuseppe, (parere contrario);

N. 4 prot. n. 9634, data 13 giugno 2000, nome o ditta Battista Muna;

N. 5 prot. n. 9635, data 13 giugno 2000, nome o ditta Fragione Leone;

N. 8 prot. n. 9638, data 13 giugno 2000, nome o ditta Amici Quirino Nicola, (parere contrario).

lettera c)

N. 2 prot. n. 9632, data 13 giugno 2000, nome o ditta Di Vito Edda Giuseppina;

N. 7 prot. n. 9637, data 13 giugno 2000, nome o ditta Visconti Coretta;

N. 10 prot. n. 9640, data 13 giugno 2000, nome o ditta Marzano Paolo.

lettera f)

N. 9 prot. n. 9639, data 13 giugno 2000, nome o ditta Chinappi Salvatore.

lettera m)

N. 3 prot. n. 9633, data 13 giugno 2000, nome o ditta Faiola Florence;

N. 6 prot. n. 9636, data 13 giugno 2000, nome o ditta Ragozzino Domenico.

COMUNE DI TARQUINIA (Viterbo)

Elenco autorizzazioni rilasciate. Legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59.

Art. 1.

Lettera a)

N. 104/2000 prot. n. 3744 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Brancaleoni Luca e Metallo Antonella;

N. 105/2000 prot. n. 3870 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Fortunati Mauro e Padelletti Lucilla;

N. 106/2000 prot. n. 19448/99 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Giorgi Paolo e Giacomo.

Lettera c)

N. 100/2000 prot. n. 1758 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Caroscio Antonietta ed altri.

Lettera c), a sanatoria

N. 118/2000 prot. n. 683 data 1° giugno 2000, nome o ditta - Sacchi Gabriele Sergio.

Lettera e)

N. 96/2000 prot. n. 6490 data 19 maggio 2000, nome o ditta - Ricci Bruno, amm.re della soc. Europing 2000 S.r.l.;

N. 99/2000 prot. n. 1683 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Di Castro Antonella;

N. 102/2000 prot. n. 2671 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Albano Mario.

Lettera f)

N. 97/2000 prot. n. 2027 data 19 maggio 2000, nome o ditta - Marzi Luisa;

N. 98/2000 prot. n. 4860 data 19 maggio 2000, nome o ditta - Mecorio Giuseppe e Fanti Maria.

Lettera g)

N. 101/2000 prot. n. 2223 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Cundò Wanda.

Lettera m)

N. 103/2000 prot. n. 2954 data 22 maggio 2000, nome o ditta - Gigio Giuseppe.

Comma 6) come modificato dagli articoli 41 e 51 delle leggi regionali n. 11 e 12 del 22 maggio 1997 ed ai sensi della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24.

N. 107/2000 prot. n. 1477 1° giugno 2000, nome o ditta Carelli Mario;

N. 108/2000 prot. n. 1761 1° giugno 2000, nome o ditta Senigagliaesi Liliana;

N. 109/2000 prot. n. 1824 1° giugno 2000, nome o ditta Pierini Ferdinando;

N. 110/2000 prot. n. 2166 1° giugno 2000, nome o ditta Calò Fernando;

N. 111/2000 prot. n. 2261 1° giugno 2000, nome o ditta Margaritelli Anna;

N. 112/2000 prot. n. 2388 1° giugno 2000, nome o ditta De Rosso Girolamo amm.re unico della gestioni Immobiliari Campo dell'Oro S.r.l.;

N. 113/2000 prot. n. 2417 1° giugno 2000, nome o ditta Romano Luigi;

N. 114/2000 prot. n. 2551 1° giugno 2000, nome o ditta Iannotti Fabrizio;

N. 115/2000 prot. n. 2552 1° giugno 2000, nome o ditta Costantini Luigi;

N. 116/2000 prot. n. 2673 1° giugno 2000, nome o ditta Benedetti Maria;

N. 117/2000 prot. n. 2387 1° giugno 2000, nome o ditta Boccardelli Antonio;

N. 119/2000 prot. n. 3187 1° giugno 2000, nome o ditta Rinaldi Rosella;

N. 120/2000 prot. n. 3507 1° giugno 2000, nome o ditta La Paglia Fragola Carmela;

N. 121/2000 prot. n. 3640 1° giugno 2000, nome o ditta Antonelli Alida;

N. 122/2000 prot. n. 3580 1° giugno 2000, nome o ditta Leonardi Rosa;

N. 123/2000 prot. n. 3782 1° giugno 2000, nome o ditta Austeri Elda;

N. 124/2000 prot. n. 4068 1° giugno 2000, nome o ditta Pascotto Armando;

N. 125/2000 prot. n. 4069 1° giugno 2000, nome o ditta Savoia Raffaella.

CONSORZIO PER L'ACQUEDOTTO DEL «SIMBRIVIO»
(Roma)

Deliberazione del collegio commissariale 4 aprile 2000, n. 28. Approvazione del progetto esecutivo dei lavori relativi alla sistemazione e consolidamento di terreni in frana attraversati dalla condotta V.A.S., ramo Dx dell'acquedotto Simbrivio, a servizio dei comuni di Genazzano, Cave, Olevano Romano ai sensi e per gli effetti, art. 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come modificati ed integrati dagli articoli 1 comma 2 e 4, comma 13 della legge 18 novembre 1998, n. 415.

(Omissis)

IL COLLEGIO COMMISSARIALE

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 3 gennaio 1978, n. 1;

Vista la legge Regione Lazio 29 dicembre 1978, n. 79 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste la legge regionale 22 maggio 1997, n. 11, art. 31 e seguenti, e la legge regionale 23 dicembre 1997 n. 46, art. 21, con le quali sono state delegate agli enti locali le funzioni amministrative concernenti le espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la legge n. 415 del 18 novembre 1998;

Vista la deliberazione del collegio commissariale n. 70 del 29 ottobre 1998;

«Approvazione del progetto esecutivo generale e di 1° lotto funzionale dei lavori relativi alla sistemazione e consolidamento di terreni in frana attraversati dalla condotta V.A.S., ramo destro dell'acquedotto del Simbrivio, a servizio dei comuni di Genazzano, Cave, Olevano Romano»;

Vista la deliberazione della giunta Regione Lazio n. 1751 del 30 marzo 1999, «legge n. 183/1989, triennio 97/99, sistemazione e consolidamento dei terreni in frana attraversati dalla condotta V.A.S. ramo destro dell'acquedotto del Simbrivio, approvazione progetto esecutivo, impegno di spesa L. 500.000.000 sul capitolo n. 51202/1999 Imp. 18481».

Vista la deliberazione del collegio commissariale n. 61 del 20 luglio 1999 - «Progetto esecutivo generale di 1° lotto funzionale dei lavori relativi alla sistemazione e consolidamento di terreni in frana attraversati dalla condotta V.A.S., ramo destro dell'acquedotto Simbrivio, a servizio dei comuni di Genazzano, Cave, Olevano Romano. Approvazione elaborati progettuali integrativi al fascicolo servitù - espropri»;

Premesso che sussiste l'interesse attuale del Consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio alla realizzazione delle opere approvate con le deliberazioni nn. 70/1998 e 61/1999 per la soddisfazione di evidenti interessi pubblici posti a servizio dei comuni di Genazzano, Cave, e che la realizzazione dei lavori oggetto della procedura espropriativa si svolge sulla base di un programma triennale e di aggiornamento annuale che il consorzio ha predisposto ed approvato (giusta delib. n. 99 del 7 dicembre 1999) nel rispetto dei documenti programmatori e della normativa urbanistica con l'allegato elenco dei lavori annuali da realizzare (art. 14 della legge n. 109/1994, così come sostituito dall'art. 4 della legge n. 415/1998;

Considerato che la deliberazione n. 1751 del 30 marzo 1999 della Regione Lazio ha erogato il finanziamento ai sensi della legge n. 183/1989;

Considerato altresì che per la realizzazione delle stesse opere è necessario promuovere la procedura espropriativa per l'acquisizione delle aree contraddistinte negli allegati C.8 e C.9 che fanno parte integrante della presente deliberazione;

Rilevato che ai fini della realizzazione delle opere sopra specificate è comunque necessario procedere alla riapprovazione del progetto ai sensi della legge n. 109/1994, così come modificata ed integrata dalla successiva legge n. 415/1998;

Rilevato, altresì, che il finanziamento regionale erogato con la citata deliberazione n. 1751/1999 consente di eseguire solo le seguenti opere:

«Intervento n. 2 Olevano Romano, località Colle Madama»;

«Intervento n. 3 Genazzano località Rio».

Così come specificato ed approvato con la deliberazione del consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio n. 70/1998;

Visti i piani particellari, le mappe catastali, le relazioni esplicative degli interventi e gli estratti degli strumenti urbanistici (allegati C.8 e C.9 rispettivamente per il comune di Genazzano e per il comune di Olevano Romano), dai quali risulta che le aree espropriande ricadono in zona agricola;

Visti i valori agricoli medi della regione agraria n. 8 della provincia di Roma determinati dalla competente Commissione provinciale;

Viste le note inoltrate con prot. n. 4848 del 6 dicembre 1999 al fine di notificare l'avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai sensi della legge n. 241/1990;

Visto l'avvenuto deposito degli atti progettuali presso i comuni interessati;

Viste le osservazioni presentate con nota prot. n. 360 del 27 gennaio 2000, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Viste le deduzioni alle predette osservazioni prot. n. 420 del 1° febbraio 2000, che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto ciò premesso, con voti unanimi palesi,

Delibera:

1. Di riapprovare la progettazione già approvata con delibere del collegio commissariale n. 70/1998 e n. 61/1999, ai sensi e per gli effetti della legge 18 novembre 1998, n. 415 art. 2, comma 2 e art. 14 comma 13, equivalendo la stessa approvazione a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere:

«Intervento n. 2 Olevano Romano, località Colle Madama»;

«Intervento n. 3 Genazzano, località Rio».

Già specificamente approvate con le delibere del collegio commissariale del consorzio per l'Acquedotto del Simbrivio n. 70/1998 e n. 61/1999;

2. Che, per effetto delle disposizioni legislative richiamate nel precedente punto, l'approvazione della progettazione specificata nelle premesse equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori relativi alle opere di cui sopra;

3. Di stabilire, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 2359/1865, i termini di inizio e completamento dei lavori e delle procedure espropriative, come segue:

inizio lavori: entro il 31 agosto 2000;

fine lavori: entro il 30 dicembre 2000;

inizio espropriazioni: entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente delibera;

fine espropriazioni: entro cinque anni dalla data di approvazione della presente delibera.

4. Che l'indennità da corrispondere agli effettivi proprietari degli immobili da espropriare per la realizzazione delle opere specificate in narrativa, è stabilita nella misura indicata negli allegati C8 e C9 che fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

5. Che si approva il quadro economico relativamente al progetto esecutivo così come specificato qui di seguito.

Importo lavori:

Intervento 2, Olevano Romano, località Colle Maddalena L. 249.999.440;

Intervento 3, Genazzano, località Rio L. 250.000.560;

Totale lavori L. 500.000.000.

Somme a disposizione:

Spese tecniche e generali L. 80.000.000;

Espropri e servitù L. 26.000.000;

Imprevisti L. 11.000.000;

Spese per indagini geotecniche L. 6.000.000;

Liste in economia L. 11.000.000;

I.V.A. + C.N.P.A.I.A. su lavori e spese generali L. 116.000.000, L. 250.000.000, L. 250.000.000;

Importo totale del progetto esecutivo L. 750.000.000.

Nel quale sono previste le somme necessarie per l'esproprio e trovano regolare copertura nella «voce espropri»;

6. Di dichiarare che le aree di che trattasi non ricadono all'interno dei centri edificati e le opere da realizzare sono conformi agli strumenti urbanistici rispettivamente vigenti nei citati comuni;

7. Che gli uffici consortili provvedano:

a) alla pubblicazione del presente decreto nel *Foglio Annunzi Legali* della provincia di Roma e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio;

b) al deposito della presente deliberazione, comprensiva della documentazione di progetto relativa alle espropriazioni, presso le segreterie dei comuni interessati, nonché alla pubblicazione del relativo avviso ditale deposito presso gli albi pretori corrispondenti, nei tempi e nei modi di legge;

c) a notificare, nelle forme di legge, gli avvisi del deposito e la presente deliberazione contenente l'ammon-tare delle indennità provvisorie ed agli aventi diritto degli atti in possesso del consorzio;

d) ad inoltrare la presente all'amministrazione provinciale di Roma, ufficio espropri, ad avvenuto espletamento delle attività elencate ai punti a, b e c per la richiesta di emissione del decreto di occupazione d'urgenza degli immobili individuati in progetto.

8. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 3° comma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

9. Di dare atto che le somme relative al progetto esecutivo dei lavori di che trattasi sono regolarmente previste al punto 7 del piano degli investimenti annualità 2000.

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione al *Bollettino Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sul *Bollettino Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 2000, n. 411 concernente: Programma regionale agroambientale attuativo del regolamento CEE n. 2978/92. Modifica del documento «Norme tecniche di difesa integrata e controllo delle erbe infestanti per l'applicazione delle misure A1 e A2» di cui alla deliberazione della giunta regionale 6 agosto 1999, n. 4636 (Pubblicata nel supplemento ordinario n. 3 al *Bollettino Ufficiale* n. 14 del 20 maggio 2000, Parte I).

Nella deliberazione citata in epigrafe la pag. 24 deve intendersi sostituita dalla seguente: (Pag. 62).

La pag. 161 deve intendersi sostituita dalla seguente: (Pag. 63).

Comunicato relativo allo Statuto del comune di Zagarolo, approvato con deliberazione del consiglio comunale 29 febbraio 2000, n. 8 (Pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 al *Bollettino Ufficiale* n. 18 del 30 giugno 2000, Parte I).

Nello statuto citato in epigrafe a pag 12, al punto 11 dell'art. 20, deve leggersi: «*Per la validità delle sedute del consiglio comunale occorre la presenza di 10 consiglieri più uno nelle sedute di prima convocazione e di almeno un terzo dei consiglieri comunali assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, nelle sedute di seconda convocazione.*».

OIDIO <i>(Podosphaera tridactyla)</i>	INTERVENTI CHIMICI Intervenire in presenza dei primi sintomi ripetendo il trattamento alla ricomparsa della tipica muffetta. Nelle zone solitamente colpite intervenire in fase di scamicatura ed ingrossamento dei frutti	Zoifo Triforine * Bitertanolo * Ciproconazolo * Fenbuconazolo*	* I fungicidi IRE non possono essere utilizzate più di tre volte all'anno, indipendentemente dall'avversità
BATTERIOSI <i>(Scabbia batterica P.s. pv silyngae)</i> Sharka Plum Pox Virus (PPV)	Uso di materiale di propagazione sano. Solo negli albicocchetti in cui è certa la presenza della malattia può essere effettuato 1-2 trattamenti nel periodo caduta foglie a base di rame Uso di materiale vegetativo vivaistico controllato, esente da virusi. In caso di presenza di sintomi sospetti della virosi darne subito informazione al Servizio Fitosanitario Regionale. Nel caso si riscontrino la presenza della malattia deve essere effettuata la pronta distruzione degli alberi infetti.	Ossicloruro di rame	
MARCIUME RADICALE FIBROSO <i>(Armillaria mellea)</i>	INTERVENTI AGRONOMICI : <ul style="list-style-type: none"> • Spiantamento e distruzione degli alberi che manifestano i sintomi iniziali ; • accurata rimozione del terreno e dei residui della vegetazione ipogea ; • distribuzione sul terreno di calce viva ; • accurato drenaggio del terreno per evitare ristagni idrici anche per brevi periodi ; • utilizzare portainnesti resistenti. 		

DISERBO DEL FRUTTETO

INFESTANTI	CRITERI DI INTERVENTO	PRINCIPI ATTIVI	% p.a.	LIMITAZIONI D'USO E NOTE
<p>Monocotiledoni e Dicotiledoni</p>	<p>Interventi agronomici: Operare con inerbimenti, sfalci e/o lavorazioni del terreno</p> <p>Interventi chimici: Non ammessi interventi chimici nelle interfile</p> <p>Interventi localizzati sulle file, operando con microdosati sul trimesio infestanti nei primi stadi di sviluppo. Ripetere le applicazioni in base alle necessità. Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando : - Vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2 - Le piante abbiano apparato radicale superficiale (es. per il pero portanesti cotogni e BA29 - per il melo M9 e M26) - Vi siano rischi di erosione (es. pendenze superiori al 5%) - Vi siano impianti con impalcature basse e di dimensioni tali da limitare la possibilità di intervenire con organi meccanici.</p>	<p>Glifosate (1) Glifosate Glufosinate ammonio (2)</p>	<p>30,4 14,8 11,33</p>	<p>Indipendentemente dal numero delle applicazioni sono annualmente ammessi : 10 kg/ ha = 8 oppure 10 kg/ ha = 12 oppure 10 kg/ ha = 12 E' possibile anche un impiego proporzionale della combinazione dei tre p.a. permessi.</p>

(1) Non ammesso su actinidia

(2) Attivare con 4-10 kg/ha di solfato ammonico per ogni intervento.

La dose in tabella è riferita alla sola superficie effettivamente coperta dal diserbante che deve essere sempre inferiore almeno al 50% della superficie complessiva. Per esempio: trattando il 50% della superficie totale, la quantità di Glifosate (30,4%) che viene distribuito annualmente su un ettaro di coltura è pari a 4 litri.

Dott. ROBERTO TITTARELLI, direttore responsabile

ABBONAMENTI ANNO 2000

1 - BOLLETTINO UFFICIALE IN FORMA CARTACEA

Il prezzo di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sono determinati nel modo seguente:

- A) abbonamento ai fascicoli della parte I e II compresi i supplementi ordinari:
- | | | |
|--------------------|----|---------|
| - annuale | L. | 180.000 |
| - semestrale | L. | 110.000 |
- B) abbonamento ai fascicoli della parte III:
- | | | |
|--------------------|----|--------|
| - annuale | L. | 70.000 |
| - semestrale | L. | 50.000 |
- C) - prezzo di vendita di un fascicolo della parte I e II L. 2.000
- prezzo di vendita di un fascicolo della parte III L. 2.000
- supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati L. 4.000
- supplementi straordinari per la vendita fascicoli, ogni sedici pagine o frazione L. 1.500
- D) I prezzi di vendita in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero, nonché quelli pubblicati in anni precedenti, sono raddoppiati.
- E) Il prezzo dell'abbonamento deve essere corrisposto esclusivamente a mezzo c/c postale n. 42759001 intestato alla Regione Lazio - Bollettino Ufficiale e specificare il tipo di abbonamento (Parte I e II - Parte III).
- F) Termini per l'abbonamento:
- annuale entro il 10 ottobre.
a) 1° semestre entro il 10 ottobre dell'anno precedente;
b) 2° semestre entro il 10 aprile.

L'abbonamento decorre dalla data di accredito del versamento da parte dell'Ente Poste Italiane S.p.A. La richiesta dei fascicoli arretrati può essere soddisfatta solo nel caso in cui vi sia disponibilità.

La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivanti da disguidi e ritardi postali.

2 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO IN VIA TELEMATICA

La banca dati contiene i fascicoli dei Bollettini Ufficiali pubblicati dal 1° gennaio 2000

I prezzi di abbonamento sono determinati nel modo seguente:

A) CONTRATTI SINGOLI

Canone annuo	Byte annui compresi nel canone	Costo per ogni byte aggiuntivo a quelli compresi nel canone
L. 200.000	450.000	L. 0,45

B) CONTRATTI PLURIMI

Numero parole chiave	Canone annuo per singola parola chiave	Costo per ogni byte aggiunto
da 10 a 19	L. 180.000	L. 0,40
da 20 a 29	L. 150.000	L. 0,35
oltre 30	L. 100.000	L. 0,30

INSERZIONI

Modalità da osservare per la richiesta della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale:

- il testo delle inserzioni deve essere redatto in duplice copia di cui una esclusivamente in carta bollata da L. 20.000 o uso bollo per le esenzioni autorizzate, la firma deve essere leggibile;
- il testo deve essere preceduto dall'oggetto;
- deve pervenire all'Ufficio Bollettino Ufficiale almeno quindici giorni prima (esclusi sabato, domenica e tutti i giorni festivi) della data di pubblicazione del fascicolo nel quale si chiede l'inserzione;
- deve essere accompagnato dall'attestazione comprovante l'avvenuto versamento, comprensivo di IVA, effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento al Bollettino Ufficiale;
- deve essere indicata la partita IVA o, se mancante, il numero di codice fiscale dell'ente richiedente la pubblicazione.

Tariffe:

Il costo dell'inserzione è fissato in L. 5.000 + IVA (20%) per ogni rigo o frazione di rigo dattiloscritto. Qualora manchi uno dei presupposti elencati l'inserzione non sarà pubblicata.

Prezzo L. 2.000